

<p style="text-align: center;">RELAZIONE AL TESTO DI MAGGIORANZA</p>	<p style="text-align: center;">RELAZIONE AL TESTO DI MINORANZA</p>
<p>Art.1 - Delega Il progetto di riforma organica delle procedure concorsuali è volto a ridisegnare la disciplina delle procedure concorsuali giudiziali stabilendo criteri di coordinamento, anche sistematico, con le procedure “amministrative”. Viene, infatti, conservata la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, che, nella disciplina attuale, si applica non soltanto alle grandi imprese, ma anche a quelle che, da un punto di vista economico non lo sono affatto se non in virtù di un meccanismo presuntivo di legge. La conservazione della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi rischia quindi di limitare la nuova normativa alle sole imprese di medio-piccole dimensioni: va però considerato che la flessibilità che la nuova normativa è destinata a presentare, assume rilievo nella prospettiva di assicurare la salvaguardia dei complessi produttivi che non sarà, dunque, caratteristica esclusiva della sola procedura di amministrazione straordinaria. In tale contesto si è ritenuto che l’opportunità della conservazione della procedura di amministrazione straordinaria e della conseguente gestione “politica” della crisi – non scalfita dalla previsione di una maggiore presenza dell’Autorità Giudiziaria - si giustifichi soltanto in presenza di crisi di rilevanza nazionale, configurabile quando possa essere pregiudicato l’interesse pubblico dell’economia generale, del credito e della produzione. L’esigenza di adottare criteri certi per l’individuazione delle crisi di rilevanza nazionale potrà essere soddisfatta con l’adozione di parametri precisi, uno dei quali – ma non solo – quello dell’aumento del numero dei dipendenti rispetto agli <i>standars</i> attuali. Si è altresì ravvisata l’opportunità di una revisione generale della procedura di amministrazione straordinaria, oltre che alla modifica delle condizioni di accesso, nella direzione non già della accentuazione delle caratteristiche amministrative già presenti nella abrogata legge del 1979, ma della conferma delle caratteristiche giurisdizionali della vigente legge, che riguardano non soltanto la tutela dei diritti soggettivi, ma anche la valutazione dell’esistenza e persistenza dei presupposti della procedura. Per ciò che attiene alla regolazione del fenomeno insolvenza nelle imprese assicurative, bancarie, di intermediazione mobiliare e fiduciarie e di gestione del risparmio, la procedura di liquidazione coatta amministrativa (la cui disciplina è, peraltro, diversamente articolata in relazione alle diverse tipologie di impresa e alle autorità - ISVAP, Banca d’Italia, CONSOB - che vi danno impulso, sovrintendono ed esercitano il controllo) è destinata a rimanere inalterata con riferimento all’accertamento dei presupposti della liquidazione, alla nomina ed al controllo degli organi della procedura, ai procedimenti che più richiedono competenze di natura “gestoria”. L’accresciuta importanza del mercato dei valori mobiliari e di quello assicurativo ha comportato una imponente</p>	<p>Art. 1 - Delega La delega si propone l' obiettivo di pervenire ad una riforma integrale della vigente normativa concorsuale, con l' introduzione di una disciplina organica della crisi dell' impresa e dell' insolvenza (anche del debitore non imprenditore o debitore civile). A tal fine, il Governo viene delegato a sostituire le attuali procedure di fallimento, concordato preventivo e amministrazione controllata con gli istituti di prevenzione e allerta e con le procedure di composizione concordata della crisi e di liquidazione concorsuale. Viene previsto il mantenimento della procedura di amministrazione straordinaria di cui alla D. Lgs. 270/1999 (c.d. "Prodi bis"), preservandone le attuali caratteristiche di giurisdizionalità. Si configura, peraltro, un ridimensionamento dell' ambito soggettivo di applicazione con la limitazione alle imprese di rilevanza nazionale e l' incremento del numero minimo di addetti necessario alla sua attivazione (comma 2, lett. b). Rimangono altresì inalterate le procedure di gestione delle crisi delle banche e degli altri intermediari e soggetti del mercato finanziario, per le quali vengono prefigurate modifiche limitate ai soli interventi di armonizzazione con i contenuti della nuova disciplina generale da emanare (comma 2, lett. c). Non si ritiene, in particolare, di introdurre modificazioni dell' attuale assetto normativo che ha consentito la particolare efficienza della liquidazione coatta bancaria, nella quale, come noto, il presidio pubblico su importanti passaggi procedurali è rimesso a meccanismi amministrativi di competenza degli Organi liquidatori e dell' Autorità di vigilanza bancaria, seguiti da fasi giurisdizionali a iniziativa di parte. In tale contesto eventuali modifiche volte all' estensione delle competenze del giudice ordinario per alcune fasi procedurali snaturerebbero le caratteristiche essenziali delle procedure speciali, modificandone la specifica funzionalità ed efficacia nel perseguimento degli obiettivi generali cui esse sono preordinate. L' introduzione di passaggi giurisdizionali necessari rallenterebbe i tempi per il riconoscimento alla massa dei depositanti e degli investitori dei loro diritti. In tema di accertamento del passivo nella liquidazione coatta, infatti, l' articolazione in una fase amministrativa, che si svolge prevalentemente a iniziativa d'ufficio, con previsione di forme di contraddittorio con gli interessati, e in una fase giurisdizionale, ad impulso di parte, assicura condizioni di piena tutela delle situazioni soggettive coinvolte. Tale assetto consente di coniugare istanze di efficienza nell'accertamento delle pretese, attraverso la minimizzazione degli oneri da sostenere da parte degli interessati, con la possibilità di ricorrere alle garanzie di terzietà e imparzialità della cognizione giurisdizionale. Le modalità amministrative di formazione del passivo si presentano pertanto particolarmente idonee ad assicurare connotazioni di celerità ed efficienza a tale fase della procedura avuto presente come, attesa la naturale estensione ad un'ampia platea di clientela dei servizi bancari, mobiliari</p>

estensione dei rapporti di queste imprese con i terzi, le cui pretese, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, sono peraltro regolate da una variegata disciplina di settore tesa alla protezione degli interessi dei terzi a vario titolo creditori dell'impresa in liquidazione.

La Commissione ha ritenuto, pertanto, che l'accertamento delle pretese e dei crediti dei terzi (i quali spesso hanno instaurato rapporti con l'impresa facendo affidamento su principi ed istituti che incoraggiavano tale affidamento, vedi ad esempio la disciplina della separazione patrimoniale nel mercato mobiliare oppure, analogamente, degli attivi a copertura delle riserve tecniche nel mercato assicurativo), dovesse rientrare nella competenza giurisdizionale piuttosto che in quella amministrativa. L'accertamento del passivo potrà avere, pertanto, carattere giurisdizionale non solo nella fase di opposizione del credito, nella quale il controllo giurisdizionale è un'ineliminabile esigenza costituzionalmente protetta, ma anche nella fase dell'accertamento del passivo, conformemente alla generale esigenza di tutela dei diritti soggettivi nell'esecuzione concorsuale, il cui riconoscimento è garantito dalla valutazione giurisdizionale piuttosto che di un organo amministrativo. A tale scelta si è pervenuti considerando che la tutela dei risparmiatori o investitori è particolarmente delicata in un momento in cui l'accesso ai mercati è divenuta una pratica diffusa. In tale contesto si è preferito affidare alla autorità giudiziaria il compito di una ponderata valutazione preventiva (eventualmente anche in contraddittorio con le diverse categorie dei creditori e dei terzi). Il giudice di un procedimento concorsuale, infatti, nella formazione del passivo coniuga l'accertamento dei crediti con l'esigenza di valutare preventivamente il complessivo trattamento dei creditori e dei terzi nell'ambito del concorso. In questa cornice di tutela giurisdizionale nell'accertamento dei diritti soggettivi dei creditori e dei terzi (in considerazione del carattere omologo e standardizzato, come pure del considerevole numero di partecipanti alla procedura), il legislatore delegato potrà poi individuare modalità istruttorie della formazione dello stato passivo, scandite dal contributo professionale del commissario liquidatore, come pure dal corretto contraddittorio delle diverse categorie dei creditori, in modo da rafforzare il carattere concorsuale dell'accertamento, così da prevenire il contrasto tra le statuizioni dello stato passivo e gli esiti dei successivi giudizi di opposizione.

La sempre più diffusa pluralità delle fonti normative ha poi indotto la Commissione a prevedere che il legislatore delegato debba coordinare la nuova legge sull'insolvenza con la disciplina comunitaria, con particolare attenzione al regolamento sull'insolvenza transnazionale, così come con legislazioni di settore che pure, nell'esperienza formatasi in questi anni, presentano un forte impatto di interferenza con le regole concorsuali, come ad esempio accade per la normativa "antimafia".

Art.2 - Principi direttivi

La seconda disposizione dello schema di disegno di legge delega contiene i principi direttivi cui l'intera legge dovrà ispirarsi; sono indicate, pertanto, le linee guida della riforma, alle quali il legislatore delegato sarà comunque tenuto ad uniformarsi.

e assicurativi, le crisi degli intermediari finanziari coinvolgono solitamente una numerosa compagine di soggetti creditori.

Allo stesso modo non sarebbe giustificabile la giurisdizionalizzazione dei procedimenti di rendiconto degli organi e di cessazione delle procedure, atteso che la supervisione su tali fasi è attualmente rimessa alle Autorità amministrative che soprintendono a tutto lo svolgimento delle procedure.

Le concrete modalità di esercizio di tali poteri di controllo rimangono peraltro soggetti al vaglio giurisdizionale nelle sedi e nelle forme previste dall'ordinamento (cfr. in particolare, la possibilità di impugnativa presso il Tribunale fallimentare della documentazione finale di liquidazione depositata su autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 92 T.U.B., richiamato, per i soggetti non bancari, dall'art. 57, comma 3, T.U.F.).

In ragione delle esigenze di controllo pubblicistico insite nelle peculiari caratteristiche soggettive nonché del perdurante regime agevolativo, non circoscritto alle sole facilitazioni - peraltro ragguardevoli - di carattere tributario, e quindi incidenti sull'intera collettività, viene anche mantenuta l'applicazione della liquidazione coatta amministrativa per le società cooperative. Al riguardo, si rileva come le scelte adottate dal Governo nella legislazione delegata di riforma societaria hanno affrontato la problematica confermando l'assoggettabilità delle cooperative a liquidazione coatta amministrativa. Analoghe motivazioni inducono al mantenimento dello stesso regime per i consorzi agrari, avuto riguardo all'importante funzione dagli stessi rivestita nell'assicurare condizioni di sviluppo di un settore cruciale della vita economica del Paese.

Analogo trattamento normativo è riservato alle società fiduciarie e di revisione c.d. "statiche", vale a dire dedite all'esclusiva amministrazione dei patrimoni alle stesse intestati, attualmente soggette a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi della L. n. 430/1986, la quale, peraltro, prevede l'estensione di detta procedura anche alle società insolventi, che non vi sarebbero soggette, collegate alla fiduciaria.

Ne consegue il necessario mantenimento di una disciplina generale della liquidazione coatta amministrativa, rimettendo al legislatore delegato l'adattamento delle attuali previsioni normative ai contenuti delle nuove procedure in corso di definizione e, previa effettuazione di una puntuale verifica in ordine ai soggetti attualmente sottoposti a tale procedura (quali gli enti pubblici) o ad altre discipline speciali, la espressa specificazione della normativa agli stessi applicabile (comma 2, lett. c).

Art. 2 - Principi direttivi

Il principio direttivo fondamentale è contenuto nella lettera a): esso informa l'intera struttura della disciplina della crisi d'impresa e ne fissa l'obiettivo essenziale. Consiste nella massimizzazione del valore delle aziende e degli altri patrimoni che non hanno una destinazione produttiva (per i

<p>Il primo principio direttivo sottolinea l'esigenza, avvertita nelle più moderne legislazioni concorsuali, di conservazione delle imprese che pur in crisi siano ancora vitali. Poiché la conservazione dell'impresa, da intendersi in particolare come attività produttiva, può conseguire al risanamento in capo al debitore, ma anche, ed anzi più di frequente, alla cessione a terzi dell'azienda o dei complessi aziendali – come evidenziato anche dalla recente disciplina della amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi introdotta con il d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 – è sembrato più appropriato individuare il perseguimento dell'obiettivo della valorizzazione degli organismi produttivi come criterio ispiratore, piuttosto che il risanamento in quanto tale.</p> <p>La conservazione degli organismi produttivi può essere funzionale agli interessi dei creditori, specie quando si consegue attraverso il trasferimento dei complessi aziendali che consente ordinariamente un miglior realizzo rispetto a quello realizzabile attraverso la liquidazione atomistica del patrimonio del debitore; ma può anche essere volta ad una equilibrata composizione degli interessi coinvolti nella crisi dell'impresa, a costo di un qualche sacrificio imposto ai creditori, come avviene nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, nella quale è possibile la vendita dell'azienda o di rami di azienda ad un corrispettivo che tenga conto della redditività negativa all'atto della vendita e nel biennio successivo, nel quale l'acquirente è obbligato alla prosecuzione dell'attività d'impresa.</p> <p>Il principio direttivo enunciato alla lett. a), nel prevedere il perseguimento dell'obiettivo della valorizzazione degli organismi produttivi assicurando il miglior soddisfacimento possibile dei creditori, colloca sullo stesso piano l'interesse alla conservazione degli organismi produttivi e quello al soddisfacimento dei creditori, sì che al legislatore delegato non sarà consentito di articolare una disciplina che consenta di imporre ai creditori un qualche sacrificio, che essi non siano disposti ad accettare, sia pure a maggioranza, per il perseguimento dell'obiettivo della valorizzazione degli organismi produttivi.</p> <p>Poiché è un dato di comune esperienza che la conservazione dell'impresa è tanto più possibile o, quanto meno, più agevole quando la crisi viene affrontata tempestivamente, prima che rimanga irrimediabilmente compromesso l'avviamento e la crisi divenga irreversibile, così come è constatazione corrente quella della riluttanza di chi "governa" l'impresa nel denunciare la crisi nel timore di perderne il controllo, fra i principi direttivi è stato inserito quello di favorire l'emersione tempestiva della crisi d'impresa. A questo principio direttivo si ricollegano gli istituti di allerta e prevenzione preveduti dall'art. 3. L'emersione tempestiva della crisi è, poi, funzionale alla attivazione delle iniziative volte a porvi rimedio, che possono non coinvolgere i creditori ed attuarsi attraverso ristrutturazioni aziendali ed operazioni di ricapitalizzazione; più frequentemente poiché si rende necessaria una ristrutturazione del debito, i creditori vengono pesantemente coinvolti nella crisi. In tale prospettiva va colta la novità della procedura di composizione concordata della crisi, la cui disciplina è ispirata ad un'ampia valorizzazione dell'autonomia privata</p>	<p>quali è prevista la procedura di esdebitazione). Il principio della valorizzazione può realizzarsi, sia nel caso di imprese che di debitori non imprenditori, attraverso il risanamento ovvero attraverso la liquidazione degli attivi e il soddisfacimento dei creditori. La conservazione dell'impresa come organismo produttivo non costituisce un fine autonomo: in tanto è perseguita, in quanto risulti la modalità migliore di massimizzare il valore dell'impresa. La preferenza per la soluzione che esprime il maggior valore possibile realizza la migliore tutela di tutti gli interessi coinvolti nella crisi, tra i quali figura quello dei creditori.</p> <p>Il principio della valorizzazione orienta funzionalmente gli altri principi della legge delega.</p> <p>Nella prospettiva indicata, l'emersione tempestiva della crisi consente più ampi margini di azione per il suo superamento; costituisce un presupposto indispensabile per ridurre gli effetti distruttivi della crisi e quindi il costo che essa produce in termini di compromissione delle possibilità di risanamento e di erosione delle consistenze patrimoniali (lett. b).</p> <p>Anche l'incentivo a comportamenti collaborativi tra debitore e creditori costituisce un fattore rilevante per facilitare una gestione efficace della crisi. Esso richiede la previsione di stimoli a ricorrere con serenità e convinzione alle procedure di gestione previste dalla legge in un clima di fiducia reciproca. A tale fine concorrono la previsione di convenienze per il debitore al ricorso alle procedure e l'uso accorto e selettivo delle sanzioni sul piano civile e penale, che vanno indirizzate a colpire non il fatto della crisi, ma le condotte scorrette o fraudolente (lett. c).</p> <p>La lettera d) indica i caratteri delle procedure di gestione della crisi. Il principio dell'efficienza richiede il monitoraggio e il massimo contenimento dei costi, attraverso l'adozione di ogni accorgimento utile a ridurli. La celerità costituisce un requisito rilevante nelle procedure di liquidazione, atteso che i tempi lunghi si traducono normalmente in un depauperamento del patrimonio; essa è essenziale al buon esito delle procedure di risanamento delle imprese, integrandosi con il principio di tempestività nell'emersione della crisi. La trasparenza favorisce la correttezza di gestione delle procedure e assicura i migliori risultati economici alle operazioni che si rivolgono al mercato. La semplificazione costituisce un principio pervasivo delle procedure, sia negli aspetti procedurali che sostanziali, si coordina con l'esigenza di incentivare il ricorso alle stesse e di contenerne i costi e i tempi.</p>
---	---

<p>onde superare da un lato la rigidità della vigente disciplina dei concordati giudiziali e dall'altro lato evitare quegli inconvenienti che oggi si presentano nelle composizioni stragiudiziali delle crisi.</p> <p>L'ulteriore principio direttivo enunciato alla lett. c), quello cioè di incentivare comportamenti cooperativi del debitore e dei creditori, sanzionando le condotte che hanno aggravato od occultato il dissesto, consente certamente anche l'adozione di una disciplina che favorisca l'emersione tempestiva della crisi, ma investe soprattutto la disciplina della liquidazione concorsuale. A questo principio si ricollega, in particolare, l'esdebitazione, che non è più dipendente da un accordo concordatario attraverso il quale venga assicurato ai creditori un soddisfacimento migliore rispetto a quello conseguibile nella liquidazione concorsuale, ma soltanto dai risultati della liquidazione e da un comportamento cooperativo e non ostruzionistico del debitore.</p> <p>L'ultimo principio direttivo enunciato sub d), riguarda sia la procedura di composizione concordata della crisi, che quella di liquidazione concorsuale, ma assume particolare rilievo per quest'ultima procedura, ove si considerino le modalità con le quali si svolge attualmente la liquidazione fallimentare ed i suoi tempi, spesso abnormemente lunghi. Al principio direttivo di disciplinare le procedure secondo criteri di efficienza, celerità, trasparenza e semplificazione si ricollegano, fra le altre previsioni: I) la semplificazione delle procedure di liquidazione dell'attivo; II) l'adozione, sul piano processuale, del rito camerale anche per le controversie relative allo stato passivo; III) la possibilità della cessione, anche in blocco, delle azioni revocatorie già proposte, nonché dei diritti e delle azioni diretti a conseguire incrementi del patrimonio del debitore. L'obiettivo della valorizzazione degli organismi produttivi, enunciato sub a), è preveduto unitamente a quello della valorizzazione dei patrimoni, che può riguardare anche il caso di insolvenza del debitore civile, in considerazione delle prospettive di miglior realizzo in un'esecuzione concorsuale rispetto all'esecuzione individuale. A questo principio direttivo si ricollega la previsione della soggezione a procedure concorsuali non soltanto del piccolo imprenditore, ma anche del debitore civile. L'estensione a questi soggetti delle procedure concorsuali è però diretta principalmente a consentire anche ad essi il conseguimento dell'esdebitazione.</p>	
<p>Art.3 - Istituti di allerta e prevenzione</p> <p>L'esigenza di affrontare tempestivamente le situazioni di crisi dell'impresa viene unanimemente sottolineata come essenziale per la prevenzione dell'insolvenza e la conservazione del patrimonio produttivo. La regolazione tempestiva della crisi viene affidata, nell'art. 4, alla procedura di composizione concordata della crisi, attivabile ad iniziativa dell'imprenditore ancor prima che la crisi sia sfociata in vera e propria insolvenza o, quanto meno, in insolvenza irreversibile.</p> <p>L'esperienza dell'amministrazione controllata, alla quale l'imprenditore può richiedere di essere ammesso in caso di temporanea difficoltà di adempiere quando vi siano comprovate possibilità di risanamento dell'impresa, ha però dimostrato che l'imprenditore, nel timore di perdere il controllo della propria impresa, tende a richiedere di essere</p>	<p>Art. 3 - Meccanismi di prevenzione e allerta</p> <p>L'adozione di misure correttive efficaci in presenza di situazioni di crisi dipende in larga misura dalla tempestività dell'intervento, considerato che lo spettro di possibilità disponibili per il riequilibrio si riduce significativamente con il progressivo degrado delle condizioni aziendali. Risulta pertanto cruciale assicurare l'emersione anticipata delle situazioni di difficoltà dell'impresa, prevedendo specifici "meccanismi di prevenzione e allerta" utili a sollecitare le opportune valutazioni e iniziative da parte dei soggetti interessati.</p> <p>Viene a tal fine prescritto l'obbligo delle amministrazioni pubbliche (fisco, enti previdenziali) di rendere noti i crediti vantati nei confronti di imprenditori in caso di inadempimenti rilevanti nei relativi pagamenti provvedendo alla tempestiva iscrizione delle notizie in un pubblico</p>

<p>assoggettato ad una procedura concorsuale solo quando la crisi è ormai difficilmente superabile. In questa cornice gli incentivi diretti ad incoraggiare l'imprenditore a muoversi tempestivamente potrebbero rivelarsi insufficienti a spingerlo a richiedere una procedura quando è ancora possibile la conservazione dei complessi produttivi, magari attraverso la loro cessione a terzi. Si è perciò ritenuto opportuno prevedere, sulla scorta dell'esperienza francese, alcuni meccanismi di allerta e prevenzione, affidati alla iniziativa di soggetti diversi dall'imprenditore, idonei a far emergere ancor più tempestivamente la crisi in modo da fronteggiarla con gli strumenti più adeguati.</p> <p>Si è perciò previsto: I) l'obbligo delle amministrazioni pubbliche (quelle di cui all'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) di evidenziare, mediante iscrizione in un pubblico registro, i crediti di importo superiore ad un significativo ammontare per i quali sussista una mora qualificata; a tale onere, al fine di assicurarne l'adempimento, si è stabilito che l'inadempimento venga sanzionato con la perdita del diritto di prelazione ove previsto; per garantire l'effettività della misura si è ritenuto di consentire, con cautele temporali, l'accesso a terzi delle informazioni, come pure l'inoltro all'Autorità Giudiziaria, nella prospettiva di demandare ad essa il compito <i>moral dissuasion</i> nei confronti dell'imprenditore che ometta di adottare le opportune misure volte ad affrontare la crisi; per armonizzare questa misura con la disciplina sui bilanci con l'ultima parte della lett. a) dell'art. 3 si prevede che la nota integrativa redatta ai sensi degli artt. 2423 e 2435 bis del Codice Civile indichi chiaramente e separatamente i debiti per contributi previdenziali e assistenziali e per le imposte dirette e indirette non pagate nell'esercizio di competenza.</p> <p>II) l'obbligo degli organi di controllo e di revisione (per l'imprenditore collettivo), di informare l'Autorità Giudiziaria dei fatti rivelatori della crisi atta a pregiudicare la prosecuzione dell'attività d'impresa;</p> <p>III) il potere del giudice di convocare l'imprenditore per verificare le circostanze riferite e sollecitarlo all'adozione delle opportune iniziative, ivi compresa la richiesta di procedura di composizione concordata della crisi.</p> <p>L'istituto di allerta e di prevenzione ruota attorno a meccanismi di segnalazione esterna ma non prescinde dalla figura del giudice cui è assegnato il ruolo di chi è chiamato a svolgere una attività di persuasione sull'imprenditore affinché affronti tempestivamente la crisi. In tal modo viene affidato al giudice un compito che si distacca dalla nostra tradizione e che pur tuttavia ci avvicina a esperienze d'oltralpe. La previsione sul piano ordinamentale della costituzione di sezioni specializzate è volta a favorire un ulteriore incremento della professionalità del magistrato che si deve occupare della crisi d'impresa e in tale cornice, il ruolo stabilito nell'ambito degli istituti di allerta non può più reputarsi velleitario; al legislatore delegato è affidato il compito di disciplinare le modalità attraverso le quali si dovrà attuare questo intervento nella consapevolezza della necessità che il modello sia quanto più flessibile e poco "procedimentalizzato". Da ultimo si è voluto consentire la costituzione di istituzioni pubbliche e private con compiti di analisi delle situazioni di crisi e di supporto alla loro soluzione, che potranno essere di particolare utilità per le imprese di modeste dimensioni.</p>	<p>registro del quale andranno regolate le modalità di consultazione (lett. a). L'innovazione è volta a consentire l'integrazione del patrimonio informativo disponibile agli interlocutori dell'impresa in ordine alle condizioni della stessa, per le conseguenti determinazioni. Considerata comunque la scarsa significatività di tali notizie in mancanza di un quadro conoscitivo più ampio sulla complessiva situazione aziendale, non se ne prevedono forme di inoltro all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Viene stabilito in capo agli organi di controllo e alle società di revisione delle società commerciali, in caso di rilevazione di circostanze idonee a pregiudicare la continuità dell'impresa, l'obbligo di sollecitare l'adozione dei necessari provvedimenti di riequilibrio gestionale da parte degli organi sociali e, in mancanza, la denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti rivelatori dell'insolvenza, in relazione ai poteri dalla stessa esercitabili (lett. b).</p> <p>La limitazione del coinvolgimento dell'Autorità Giudiziaria da parte degli organi di controllo e di revisione ai soli casi in cui risultino fatti di insolvenza, e non anche nei casi in cui l'azienda versi semplicemente in uno stato di generica crisi è volto ad evitare i possibili effetti "collaterali" che le misure di "disclosure" delle situazioni patologiche dell'impresa possono determinare. Meccanismi di segnalazione esterna dello stato di difficoltà fondati su obblighi di comunicazione all'Autorità Giudiziaria potrebbero indurre l'impresa ad adottare condotte poco trasparenti, nel tentativo di occultare fin dove possibile eventuali sintomi di anomalia che, pur non costitutivi di un vero e proprio stato di insolvenza, potrebbero essere suscettibili di essere percepiti all'esterno come tali. Inoltre l'introduzione di responsabilità penale o amministrativa a carico di chi non effettua le segnalazioni previste può avere l'effetto di produrre un eccesso di segnalazioni improprie da parte dei soggetti tenuti alla supervisione.</p> <p>Un ruolo privilegiato di interlocuzione con l'impresa nella fase di difficoltà viene invece assegnato, analogamente a quanto accade nella maggioranza dei paesi sviluppati, a specifiche strutture di supporto, delle quali viene prevista l'istituzione, anche presso organismi rappresentativi delle categorie produttive o pubbliche istituzioni (lett. c). Esse avrebbero la funzione di assicurare attività di consulenza, sostegno e orientamento del debitore, contribuendo all'elaborazione delle più opportune soluzioni e favorendo il contatto tra debitori e creditori in vista dell'adozione di sistemazioni concordate, anche attraverso il tempestivo ricorso alla procedura concordata di crisi; organismi, questi, che potrebbero risultare particolarmente importanti per le piccole e medie imprese, spesso prive di riferimenti nella delicata fase della crisi, con esiti prevalentemente liquidatori, e che potrebbero svolgere un ruolo di interlocuzione anche con riferimento alle fasi di negoziazione con il sistema bancario.</p>
---	---

Art. 4 - Procedura di composizione concordata della crisi

La procedura di composizione concordata della crisi consiste nel porre a disposizione dell'imprenditore che abbia rispettato le regole della pubblicità - restando quindi preclusa agli imprenditori di fatto e alle società irregolari - uno strumento giuridico che gli consenta di raggiungere l'accordo con i creditori su un piano di composizione della crisi ritenuto concretamente attuabile.

La disciplina è improntata a semplicità e snellezza, con ulteriore semplificazione per le piccole imprese da individuare mediante previsione di un limite di accesso collegato a un indebitamento minimo, per evidenti esigenze di funzionalità del sistema. Nessun limite viene invece posto all'intensità della crisi, la cui nozione abbraccia situazioni non omogenee che possono variare dalla difficoltà economica transitoria per la quale non sia però possibile un superamento con le sole risorse interne dell'impresa, fino al livello dell'insolvenza irreversibile. Il dato comune ed essenziale è che all'imprenditore sia consentito dialogare con i propri creditori offrendo a costoro una soluzione ritenuta dagli stessi più favorevole rispetto ad una procedura liquidatoria, e che l'accordo sia ottenuto, nei casi nei quali esso si riveli possibile, in tempi brevi e sotto la protezione e il controllo dell'autorità giudiziaria.

La grande flessibilità che caratterizza la procedura comporta la sua adattabilità sia alle crisi di minori dimensioni sia a quelle di maggiore rilevanza economica e sociale. Il modello anglosassone al quale essa si ispira consente quindi di affermare che alla stessa possano ricorrere anche le imprese assoggettabili alla procedura di amministrazione straordinaria, la quale dovrebbe in sostanza intervenire soltanto qualora non sussistano le condizioni per un accordo preventivo tra debitore e creditori.

Esiste in definitiva una sola preclusione alla fruibilità di questo nuovo strumento di regolazione delle crisi d'impresa: che esso si trasformi in un comodo *éscamotage* a disposizione dell'insolvente "professionale". Così si spiega il divieto di farvi ricorso per chi direttamente o indirettamente (e cioè attraverso prestanomi o società di comodo) ne abbia già usufruito o sia stato sottoposto ad una procedura di liquidazione concorsuale nell'ultimo triennio. L'accesso alla procedura è di estrema semplicità poiché segue alla dichiarazione con la quale l'imprenditore espone le cause della crisi ed un quadro aggiornato della propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, sottoscritta anche da un professionista abilitato, il quale impegna la propria serietà professionale sulla correttezza dei conti esposti.

La dichiarazione viene depositata presso il tribunale del capoluogo di provincia nel cui territorio è collocata la sede dell'impresa. In tal modo si persegue lo scopo di concentrare tutte le procedure soltanto presso determinate sedi giudiziarie, favorendo il miglioramento delle competenze e della professionalità dei giudici preposti al delicato compito del controllo.

L'imprenditore deve immediatamente offrire ai creditori un piano di soluzione della crisi. Nel corso della procedura il piano può essere approfondito e perfezionato, ma sin

Art. 4 - Procedura di composizione concordata della crisi

Carattere qualificante della procedura di composizione concordata della crisi è la centralità dell'autodeterminazione negoziale delle parti interessate nell'individuazione delle modalità di superamento della situazione di difficoltà aziendale, con l'obiettivo di superare le rigidità delle attuali procedure di amministrazione controllata e concordato preventivo.

Unico soggetto legittimato all'attivazione della procedura, che si applica a tutte le categorie di imprenditori, ivi comprese le "grandi imprese" assoggettate alla c.d. "Prodi bis", è il debitore (comma 1, lett. a). Vengono prefigurate forme procedurali semplificate destinate al piccolo imprenditore, da identificare in base a parametri di agevole utilizzo, la concreta individuazione dei quali viene rimessa al legislatore delegato; diversamente da quanto previsto per la procedura di liquidazione concorsuale, non si introduce un limite di accesso collegato alla presenza di un indebitamento minimo significativo, avuto presente che il ricorso alla procedura costituisce una facoltà del debitore, il quale è chiamato a sostenerne i costi.

Viene espressamente precisato che il ricorso alla procedura è ammesso anche al fine di regolare in via convenzionale lo stato di insolvenza (comma 1, primo paragrafo); in ogni caso, ai fini dello svolgimento della procedura non rileva la precisa qualificazione dello stato di crisi aziendale da parte del debitore al momento della richiesta di apertura della stessa. In caso di mancata omologazione del piano, l'apertura della procedura di liquidazione concorsuale richiede un autonomo accertamento giudiziale della sussistenza di uno stato di insolvenza.

La procedura si apre con la presentazione da parte del debitore della dichiarazione di crisi, accompagnata dal deposito della documentazione inerente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa debitamente certificata, e dell'elenco dei creditori, con indicazione anche di quelli dei soli soci illimitatamente responsabili (comma 2, lett. a). Atteso che la procedura di composizione concordata deve essere volta a favorire, anche nel corso del suo svolgimento, la ricerca da parte del debitore, in contraddittorio con i creditori, delle più idonee modalità di soluzione della crisi, il deposito del piano di composizione concordata viene richiesto in un breve termine di due mesi dall'apertura della procedura (comma 4 lett. g). Si differenzia in tal modo la "composizione concordata", di generale applicazione, dalla fattispecie semplificata, di cui *infra*, ove l'accordo tra debitore e creditori viene raggiunto prima e al di fuori dell'ambito giudiziale.

Al fine di assicurare la massima flessibilità della nuova procedura, i contenuti del piano non sono oggetto di rigida predefinizione normativa. Si intende così rimettere all'autonomia delle parti l'individuazione delle migliori soluzioni negoziali per la composizione dei rispettivi interessi, attraverso la predisposizione di accordi contrattuali complessi o collegati, di natura anche atipica, che, a titolo non tassativo, potranno ricomprendere: moratorie, rimissioni del debito, novazione di condizioni, *datio in solutum*, compensazioni, conferimenti di crediti in capitale di rischio, postergazioni di crediti e ogni altro tipo di convenzioni. Aspetto centrale del piano è l'individuazione

<p>dall'inizio occorre che l'iniziativa del debitore si prospetti come seria e credibile. Il piano può avere i contenuti più vari e può prevedere trattamenti diversi dei creditori in relazione alle differenze non solo di posizione giuridica ma anche di interessi che normalmente contraddistinguono i crediti. Di qui la possibilità di suddivisione del ceto creditorio in classi, con il superamento dello schema tradizionale della <i>par condicio</i>, il quale richiede, come è noto, che i creditori di pari condizione giuridica vengano trattati in termini uguali. Con la nuova procedura, ad esempio, si potrà tener conto delle diverse esigenze che contraddistinguono i creditori minori rispetto a quelle dei creditori maggiori, si potranno distinguere i fornitori dai creditori finanziari, ed offrire loro percentuali e tempi di soddisfacimento diversi. Si potrà offrire a una o più classi di creditori la conversione dei crediti in capitale e ad altre classi pagamenti dilazionati nel tempo. La <i>par condicio</i> continuerà quindi ad essere osservata, ma nell'ambito di categorie di creditori sostanzialmente, e non solo formalmente, omogenee. Al legislatore delegato è affidato il compito di predisporre le regole affinché vengano rispettate le priorità di legge e sia garantita l'omogeneità nell'ambito delle classi dei creditori. In particolare, poiché l'espressione del consenso può essere indirizzata mediante la formazione delle classi, è rimesso al giudice delegato il compito di valutare ed eventualmente modificare la riconducibilità di un creditore ad una certa classe, come pure quello di sindacare – al solo fine del computo delle maggioranze – l'ammontare del credito per il quale si può esprimere il consenso.</p> <p>La dichiarazione del debitore apre automaticamente – senza la necessità di un provvedimento della autorità giudiziaria che potrebbe ritardare la costituzione delle cautele volte a conservare il patrimonio - l'ombrello protettivo nei confronti delle possibili iniziative di autotutela dei creditori e produce anche la sospensione di tutti i termini e scadenze per l'eventuale successiva apertura della procedura di liquidazione concorsuale. La gestione dell'impresa rimane affidata all'imprenditore, salvo che il tribunale ravvisi la necessità di una sua sostituzione con il commissario, per lo più nei casi di inadeguatezza dell'imprenditore a governare questa delicata fase della vita dell'impresa, nella quale si pongono normalmente rilevanti problemi aziendali e finanziari.</p> <p>Il favore del legislatore alla conservazione delle opportunità di continuazione, e quindi di salvaguardia, dell'impresa emerge anche dalla duplice previsione che l'apertura della procedura non possa costituire causa di risoluzione dei contratti in corso, ancorché conclusi con pubbliche amministrazioni, rendendo pertanto inefficaci le frequenti clausole contrattuali di segno contrario, e che l'attività possa continuare anche in assenza di un patrimonio netto positivo.</p> <p>Nei casi di società con soci illimitatamente responsabili i soli effetti protettivi della procedura si estendono ai soci, proprio perché l'intera procedura coinvolge automaticamente anche costoro.</p> <p>Le modalità di svolgimento della procedura hanno contenuto fortemente innovativo. La scelta della Commissione si è indirizzata nel voler riconoscere alla autorità giudiziaria compiti di controllo e di risoluzione</p>	<p>del trattamento riservato uniformemente ai creditori appartenenti a ciascuna classe. La formazione delle classi dei creditori, unitamente alla quantificazione dei rispettivi crediti, è peraltro soggetta, su impulso degli interessati, a specifico sindacato giurisdizionale in ordine ai criteri di suddivisione adottati, al fine di evitarne l'impropria finalizzazione alla artificiosa formazione delle maggioranze necessarie all'approvazione del piano.</p> <p>Compete al Tribunale la nomina di un giudice delegato, di un commissario giudiziale e del consiglio dei creditori, con le seguenti funzioni: quanto al giudice delegato, di vigilanza sulla procedura e risoluzione delle controversie; quanto al commissario giudiziale, di controllo (limitato ai profili di legittimità) sulla conduzione dell'impresa e di riferimento al giudice e ai creditori, specie in ordine alla fattibilità del piano di composizione concordata; quanto al consiglio dei creditori, di sorveglianza sull'attuazione del piano e autorizzazione di particolari atti gestionali (comma 4, lett. a, b, c, d, e).</p> <p>Il debitore manterrebbe di regola la gestione dell'impresa, a tutela della cui ordinata prosecuzione si produrrebbero effetti protettivi, utili anche al mantenimento della <i>par condicio</i> tra i creditori, analogamente a quanto previsto dalla attuale disciplina dell'amministrazione controllata e del concordato preventivo (divieto di azioni esecutive e cautelari e di forme di autotutela esecutiva, inefficacia degli atti costitutivi di diritti di prelazione e delle formalità dirette a rendere opponibili i medesimi ai terzi, etc.). Viene inoltre rimessa al legislatore delegato l'estensione di tali disposizioni ai soci illimitatamente responsabili, con il criterio della compatibilità (comma 3). Ai crediti legittimamente sorti nel corso della procedura si applica il regime della prededucibilità in caso di successiva apertura della procedura di insolvenza, al fine di assecondare la necessaria prosecuzione delle relazioni di credito e commerciali (comma 5, lett. d), ultima parte).</p> <p>L'omologazione del piano da parte del Tribunale richiede il consenso di tutte le classi di creditori ciascuna delle quali è chiamata ad approvarlo espressamente, in un termine massimo di sei mesi dall'apertura della procedura, con maggioranze qualificate in termini di numero di creditori e ammontare di crediti, la concreta determinazione della cui misura viene rimessa al legislatore delegato (comma 4, lett. h, i). In particolare, il controllo giudiziale viene limitato alla verifica della regolarità dello svolgimento della procedura, fatta esclusione di ogni verifica sul profilo della fattibilità, in quanto già oggetto delle valutazioni del commissario giudiziale (cfr. comma 4, lett. e).</p> <p>Con riferimento alle eventuali opposizioni intervenute nelle more dell'omologa, fermo restando il contenuto di merito legittimità delle censure, al Tribunale competono poteri istruttori di rettifica e integrazione del procedimento di approvazione, al fine di assicurare l'omologazione del piano ove risulti confermata la volontà in tal senso della maggioranza dei creditori (comma 4, lett. i, ultima parte).</p> <p>Poteri più estesi (verifica della compatibilità del piano con l'ordine di priorità dei crediti e con l'esigenza di assicurare ai creditori un trattamento non peggiore rispetto a quello conseguibile in caso di liquidazione concorsuale) vengono attribuiti al Tribunale nella sola ipotesi in cui, sussistendo l'approvazione della maggioranza qualificata delle classi de</p>
---	--

<p>delle controversie, lasciando ai soggetti coinvolti nella crisi o nel dissesto le scelte sulla gestione. In tale ottica, mentre il tribunale è deputato a risolvere le eventuali controversie che non siano di competenza del giudice delegato il quale a sua volta controlla l'operato del commissario e del consiglio dei creditori, la gestione dell'impresa è soggetta all'ingerenza del consiglio dei creditori in termini assai più incisivi di quanto si verifici nelle attuali procedure concorsuali cosiddette minori.</p> <p>Al consiglio dei creditori compete la facoltà di autorizzare il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione nonché lo scioglimento dei contratti in corso ritenuti non più utili per il buon fine della procedura (previa determinazione di un equo indennizzo). L'attribuzione di queste significative prerogative muove dal presupposto che la gestione dell'impresa in questa delicata fase è essenzialmente un "affare" del debitore e dei creditori, e che il consiglio dei creditori deve essere un rappresentante consapevole ed efficiente del ceto creditorio. Al legislatore delegato competerà l'emanazione di regole dirette a rendere effettivo questo disegno.</p> <p>La duttilità con la quale la procedura può adattarsi alle innumerevoli varianti che caratterizzano le crisi componibili attraverso un accordo tra debitore e creditori, non può tuttavia tradursi in un espediente per ritardare l'apertura di una procedura liquidatoria ogni qual volta risultino insussistenti le condizioni per la prosecuzione del tentativo di accordo con i creditori; va infatti considerato che per effetto del deposito della dichiarazione, scattano automaticamente i limiti alle iniziative rimesse ai singoli creditori. Ciò spiega la ragione per la quale mentre manca un provvedimento di apertura della procedura, il tribunale può pronunciare in ogni momento, su istanza di una delle parti interessate o anche d'ufficio, l'insussistenza dei presupposti di accesso o la cessazione della procedura in corso nei casi in cui, alternativamente, il piano non risulta attuabile, il debitore si sottrae alla vigilanza ovvero alle disposizioni degli organi della procedura oppure risultano atti di frode. La successiva apertura della procedura liquidatoria non è automatica ma presuppone pur sempre l'accertamento dell'insolvenza.</p> <p>Lo spazio temporale assegnato al debitore per ottenere il consenso dei creditori è di sei mesi, tempo che si è ritenuto adeguato sul presupposto che normalmente l'imprenditore intraprenderà trattative con i creditori in un momento anteriore alla presentazione del piano. Il consenso può essere orientato dalla relazione del commissario sulla fattibilità del piano e non deve necessariamente formarsi nell'ambito di una adunanza.</p> <p>Nell'ipotesi in cui il consenso sia totalitario il tribunale, previo il controllo che le norme imperative siano state rispettate, ne prende atto e omologa il piano. Se invece il consenso sia stato espresso dalla maggioranza dei creditori rappresentanti almeno i due terzi dei crediti, computati con riguardo a ciascuna classe, è riconosciuto al tribunale il potere di valutare la fattibilità del piano, da intendersi come verosimiglianza della sua attuazione a prescindere dal profilo della convenienza la cui valutazione è rimessa ai creditori che ne sono i beneficiari. In tal modo la sentenza di omologazione si configura come il frutto di una valutazione autonoma del tribunale, che consente</p>	<p>creditori, si proceda all' omologa pur in presenza del dissenso di talune di esse (c.d. "cram down") (comma 4, lett. j).</p> <p>Una specifica previsione (comma 4, lett. k) si propone di valorizzare e incentivare il raggiungimento da parte del debitore di accordi con il ceto creditorio attraverso modalità puramente negoziali prima e al di fuori dell' apertura della procedura (in analogia con il c.d. prepackaged proceeding conosciuto dal diritto concorsuale statunitense). Si prevede a tal fine una modalità semplificata di omologazione, in presenza di adesioni all' accordo qualificate in termini quantitativi e soggettivi, da specificare da parte del legislatore delegato, del parere positivo di un professionista incaricato dalle parti e della verifica di conformità dei contenuti a norme imperative da parte del Tribunale. A tutela delle ragioni dei creditori estranei all' accordo l' omologazione è inoltre condizionata al rigetto da parte del Tribunale delle eventuali opposizioni motivate che siano state tempestivamente presentate dai predetti creditori, in merito alla idoneità delle convenzioni raggiunte ad assicurare il superamento dello stato di crisi.</p> <p>La nuova disciplina è diretta a fornire una cornice di certezza giuridica alla prassi, già oggi invalsa tra gli operatori, volta a privilegiare l' individuazione negoziale tra principali creditori e il debitore delle forme di soluzione stragiudiziale alla crisi aziendale, da ultimo anche codificata nel Codice di Comportamento Banche - Imprese in crisi, elaborato dall' Associazione Bancaria Italiana in sede di autodisciplina del fenomeno tra le associate.</p> <p>L' omologazione del piano assicura infatti la salvaguardia da revocatoria e da perseguibilità penale dei relativi atti di formazione e di esecuzione del medesimo, in caso di successiva insolvenza del debitore (comma 5, lett. d).</p> <p>Al di fuori della positiva conclusione del procedimento di omologazione ovvero del mancato deposito delle accettazioni dei creditori entro il termine previsto, la cessazione della procedura consegue, in pendenza del predetto termine, alla rilevazione di vizi relativi all' apertura ovvero di irregolarità o comportamenti fraudolenti tali da comprometterne l' utile prosecuzione (comma 4, lett. n).</p> <p>Solo nei casi di mancata omologazione del piano, ove venga aperta la procedura di liquidazione concorsuale a seguito dell' accertamento dello stato di insolvenza, i termini per le azioni revocatorie decorrono dal momento dell' apertura della procedura di crisi. Solo in questi casi, infatti, si ravvisa la necessità di evitare che lo svolgimento della procedura, impropriamente attivata dal debitore, si risolva in pregiudizio della massa dei creditori, limitando il periodo di riferimento delle possibili azioni revocatorie.</p> <p>Nel caso di apertura della procedura di insolvenza successivamente alla omologazione del piano, viene invece esclusa la retrodatazione del periodo sospetto al momento di inizio della procedura di composizione concordata, atteso che: a) da un lato, la positiva conclusione di quest'ultima implica in qualche modo il convenzionale superamento dell'insolvenza; b) dall'altro, si determinerebbe una abnorme dilatazione del periodo di assoggettabilità a revocatoria degli atti intercorsi con il debitore prima del ricorso alla procedura di crisi.</p> <p>Vengono in tal modo escluse le gravi conseguenze in termini di certezza delle relazioni giuridiche, derivanti, nel vigente sistema, dalla applicazione giurisprudenziale della</p>
---	---

<p>l'estensione degli effetti dell' accordo anche ai creditori dissenzienti ai quali il trattamento riconosciuto non potrà essere deteriore.</p> <p>Una ipotesi più marginale di composizione della crisi è quella che ha ad oggetto il solo pagamento differito dei crediti – purché entro il termine di un biennio - , nel qual caso è previsto che il consenso si formi con una maggioranza meno elevata.</p> <p>Una procedura semplificata è poi prevista per i casi nei quali il debitore deposita presso il tribunale, con la dichiarazione di accesso alla procedura, le dichiarazioni di accettazione del piano da parte dei creditori rappresentanti almeno il settantacinque per cento dei crediti ovvero il sessanta per cento ove per due terzi riferibili a banche o ad altri intermediari finanziari sottoposti a vigilanza. Si tratta, all'evidenza, dei casi nei quali l'accordo si è già formato preventivamente e richiede il semplice riconoscimento del giudice per poter essere eseguito con le tutele dei piani omologati. Al tribunale non resta così che verificare l'esistenza dell'accordo e la sufficienza delle disponibilità finanziarie per il pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo.</p> <p>Il piano omologato, che ha efficacia nei confronti di tutti i creditori e dei soci illimitatamente responsabili, può essere oggetto di impugnazione ma solo da parte di talune categorie di creditori che possono reputarsi pregiudicati dalla sua attuazione.</p> <p>Le eventuali controversie relative alla sua esecuzione sono decise dal tribunale avanti al quale si è svolta la procedura. Nei casi di gravi inadempimenti nell'esecuzione del piano o di frode nella formazione del consenso il tribunale – su iniziativa di tutti i soggetti della procedura e anche d'ufficio - può pronunciare, rispettivamente, la risoluzione o l'annullamento, purché entro due anni dalla chiusura della procedura, e può disporre l'apertura della procedura liquidatoria previo accertamento dell'esistenza dell'insolvenza.</p> <p>Restano peraltro salvi gli atti compiuti nel corso della procedura e in esecuzione del piano; in particolare va segnalato che i crediti formati durante la procedura vengono a godere del trattamento della “prededucibilità” e che gli atti compiuti dal debitore nel quadro degli accordi sono esonerati dal rischio revocatorio.</p> <p>L'apertura della procedura liquidatoria determina pertanto l'effetto tipico della consecuzione delle procedure concorsuali: il cosiddetto periodo sospetto per l'esercizio delle azioni revocatorie, relative agli atti compiuti in precedenza, decorre dall'apertura della prima procedura e il termine di prescrizione decorre invece dall'apertura della seconda procedura.</p>	<p>c.d. consecuzione delle procedure, in base alla quale i termini di decorrenza del periodo sospetto, in caso di fallimento successivo alla applicazione delle c.d. procedure minori, sono sempre e comunque computati a partire dall' apertura della prima procedura concorsuale.</p> <p>Rimane ferma, inoltre, la possibilità di retrodatare la decorrenza del periodo sospetto nella sola ipotesi di annullamento della composizione concordata per fraudolenta formazione del consenso, alla quale consegue la caducazione degli effetti protettivi connessi all' omologazione, fatti salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede e l' efficacia dei pagamenti ricevuti in buona fede in esecuzione degli accordi.</p> <p>Viene infine prevista la fattispecie della risoluzione degli accordi omologati per grave inadempimento delle obbligazioni dagli stessi derivanti, con conseguente venir meno degli effetti limitativi dei diritti dei creditori (comma 5, lett. c).</p>
<p>Art. 5 - Procedura di liquidazione concorsuale</p> <p>La procedura di liquidazione concorsuale si sostituisce all'odierno fallimento, del quale mantiene talune fondamentali connotazioni: essa, infatti, è destinata a regolare l'insolvenza (nel significato tradizionale del termine di incapacità dell'imprenditore di adempiere tempestivamente le proprie obbligazioni con mezzi normali) attraverso la più conveniente vendita dei beni, anche singolarmente considerati, per il tempestivo soddisfacimento dei creditori concorrenti. Diversamente dalla procedura concordata continua ad essere finalizzata</p>	<p>Art. 5 - Procedura di liquidazione concorsuale</p> <p>Analogamente all' attuale procedura fallimentare, la procedura di liquidazione concorsuale_è finalizzata al soddisfacimento dei creditori in forma concorsuale attraverso il realizzo dei beni del debitore in stato di insolvenza.</p> <p>Il presupposto soggettivo è individuato nella qualità di imprenditore; si prevede l' applicazione della procedura in forme semplificate al piccolo imprenditore, restando comunque esclusi quelli che non presentino un livello di indebitamento significativo, da determinarsi in sede di</p>

<p>al soddisfacimento dei creditori nel contesto di un “concorso”, previo realizzo coattivo di tutti i beni che rientrano nel patrimonio del debitore in stato di insolvenza; continua, perciò ad avere la funzione di strumento liquidatorio, diretto a realizzare il migliore ricavo possibile dai beni del debitore, al fine di consentire la più proficua ripartizione a favore dei creditori.</p> <p>Tuttavia, in coerenza con l’obiettivo di fondo della riforma (che è quello di costruire un sistema che riesca a coniugare il soddisfacimento di tutti i creditori con la salvaguardia di quei complessi aziendali che siano utilmente ricollocabili sul mercato produttivo), è emersa l’esigenza di perseguire questo fine conservativo anche nella procedura di liquidazione concorsuale. In questa prospettiva, il disegno di legge prevede, quindi, la possibilità della formazione di “piani” e di accordi fra debitore e creditori in grado di realizzare soluzioni concordate e rapide riallocazioni a terzi di aziende o di rami di aziende ancora operative.</p> <p>Si è così posto rimedio al più evidente inconveniente dell’odierno processo di fallimento, derivante dalla sua natura sanzionatoria e consistente nell’essere stato concepito come strumento puramente liquidatorio, nel quale non è disincentivata la vendita atomistica dei singoli cespiti, ciò nell’erroneo presupposto, in base ad un’arcaica concezione della vita economica e del mercato, che un’impresa coinvolta in un dissesto abbia definitivamente perduto ogni potenzialità in termini di produzione di ricchezza.</p> <p>Il presupposto soggettivo della procedura è individuato nella qualità di imprenditore. Si applica infatti a tutti gli imprenditori di cui sia stato accertato lo stato di insolvenza, con esclusione degli enti pubblici, nonché degli imprenditori assoggettabili alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Pertanto, a differenza dell’impianto attuale, si estende ai piccoli imprenditori insolventi, siano essi individuali o collettivi, pur se è prevista la possibilità di applicare “forme e modalità” procedurali semplificate.</p> <p>Lo schema di disegno di legge prevede che anche le società commerciali possano essere considerate piccoli imprenditori, prendendo atto che a discapito di una giurisprudenza costituzionale “riottosa” alle sollecitazioni provenienti dalla interpretazione nettamente prevalente delle corti di merito, di recente anche il giudice di legittimità ha riconosciuto la necessità del superamento della antica distinzione.</p> <p>La Commissione, consapevole che l’identificazione dei criteri per l’individuazione del piccolo imprenditore è sempre stata problematicamente risolta in modo essenzialmente empirico, ha ritenuto di suggerire al legislatore delegato la previsione di criteri fondati, eventualmente in via alternativa, sul totale dell’attivo patrimoniale, sul totale dei ricavi e sul numero dei dipendenti e tenendo conto di parametri ponderati in funzione del prodotto interno lordo di ciascuna Regione (questo sul presupposto che uno dei valori cui ancorare l’apertura di una procedura è rappresentato anche dall’allarme sociale dato dall’insolvenza – come ebbe a rilevare il giudice delle leggi -, che non può prescindere dal tessuto economico di riferimento, a sua volta influenzato certamente da variabili territoriali).</p>	<p>decreto delegato, ai quali è pertanto estesa la procedura introdotta per l’esdebitazione del debitore civile (cfr. art. 6). Sono inoltre esclusi gli enti pubblici e le imprese assoggettabili al d.lgs. n. 270/1999 (cfr. comma 1 lett. a-b). La procedura trova inoltre estensione al socio illimitatamente responsabile di società sottoposte a liquidazione concorsuale (comma 1 lett. c).</p> <p>Non si è ritenuto di prevedere in sede concorsuale una estensione della procedura liquidatoria al c.d. “socio tiranno” o all’amministratore di fatto, in quanto sulla materia risulta già essersi espresso il legislatore con la recente disciplina di riforma del diritto societario. In tale sede sono state introdotte all’art. 2497 c.c. forme di responsabilità, a titolo risarcitorio, dei soggetti che abbiano abusato dei poteri di gestione o di indirizzo di imprese societarie, a diverso titolo esercitati, in danno dei soci, dei creditori ovvero di terzi specificando, al comma 4, che in caso di procedure concorsuali di “società soggetta ad altrui direzione e coordinamento l’azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario”. Del resto, l’estensione della procedura di insolvenza in luogo della responsabilità risarcitoria riproporrebbe - in modo del tutto inappropriato - un utilizzo in chiave sanzionatoria dello strumento concorsuale.</p> <p>Soggetti legittimati all’attivazione della procedura sono il debitore, i creditori, il pubblico ministero e il socio illimitatamente responsabile. Per condizioni e casi predeterminati, l’attivazione può avvenire inoltre su iniziativa del giudice, ma nel rispetto del principio della tipicità delle informazioni utilizzabili, la cui determinazione è rimessa al legislatore delegato (comma 1 lett. b).</p> <p>Come per la procedura di composizione concordata della crisi, anche per quella di liquidazione è competente il tribunale del capoluogo di provincia nel cui territorio si trova la sede effettiva dell’impresa (comma 2 lett. a), al quale va riconosciuto il potere – delegabile anche al giudice delegato – di acquisire ogni informazione utile, di adottare misure conservative del patrimonio del debitore, nonché di disporre d’ufficio mezzi di prova nell’osservanza del contraddittorio, da esercitare assicurando comunque la riservatezza e la speditezza del procedimento (comma 2 lett. b).</p> <p>Esigenze di velocizzazione stanno anche alla base della disposizione che consente l’uso di mezzi informatici e telematici, sia nel corso della formazione degli atti che nell’ambito dei rapporti fra gli organi della procedura (comma 2 lett. f), nonché della disciplina dettata dal comma 3, in tema di apprensione (e di gestione) dell’attivo, nell’ambito della quale si afferma l’esigenza di prevedere, in sede di decreto delegato, disposizioni che assicurino la semplificazione degli adempimenti di apprensione (lett. a) e che impongano al contempo al debitore di rendere una dichiarazione in ordine alla composizione del patrimonio e alla completezza dell’inventario (lett. b).</p> <p>L’apertura della procedura deve essere disposta nel rispetto dei limiti temporali, anche differenziati, che decorrono, ai sensi del comma 1 lett. d, dalla morte del debitore, dalla data di cancellazione dal registro delle imprese, dal venir meno della responsabilità illimitata secondo il regime della pubblicità, dalla cessazione effettiva dell’attività ovvero</p>
--	--

<p>Pur dovendosi dare atto che il criterio fondato su indici numerici, di tipo quantitativo, ha una funzione puramente empirica perché è diretto non all'astratta individuazione di una categoria di soggetti, ma alla determinazione di un limite di accesso (necessariamente quantitativo) oltre il quale si presume il raggiungimento di una situazione di allarme sociale, che giustifica l'applicazione, in via estensiva, delle forme di tutela delle esigenze paritetiche dei creditori e dei corrispondenti benefici per lo stesso debitore previste per l'imprenditore medio-grande, si è ritenuto che non vi fossero altri strumenti sicuri idonei ad identificare quelli, fra i piccoli imprenditori, che possono accedere a procedure concorsuali che, ora, sono suscettibili di attribuire il non indifferente beneficio di possibili soluzioni concordate con i creditori e di esdebitazione.</p> <p>Viene anche eliminata la distinzione fra imprenditori commerciali e imprenditori agricoli con espansione della procedura per questi ultimi, una volta rilevata anche a seguito delle più recenti legislazioni di settore - la nuova definizione di cui all'art. 2135 c.c. a seguito del l. lgs. 18 maggio 2001 n. 228 - la fragilità della distinzione, tale da rendere ormai ingiustificata una diversità di trattamento tra le due categorie, che possono riguardare, entrambe, realtà industriali di notevole rilievo.</p> <p>Inoltre per le società dichiarate insolventi e, come tali, sottoposte alla liquidazione concorsuale, l'apertura della procedura viene estesa ai soci illimitatamente responsabili, nonché a coloro che, pur rivestendo eventualmente il ruolo di socio limitatamente responsabile, abbiano "governato" la società in spregio assoluto della normativa civilistica, avendo fraudolentemente disposto della società divenuta insolvente come di cosa propria, ovvero avendo dolosamente attuato una gestione idonea a determinare l'insolvenza nell'interesse proprio o di terzi.</p> <p>Entrambe le ipotesi, dunque, suppongono un intento fraudolento e doloso del soggetto e tendono a colpire, con la massima sanzione del diretto coinvolgimento nel dissesto, ogni comportamento riconducibile al dilagante e variegato fenomeno dell'uso meramente strumentale di schermi societari nella gestione delle imprese. Con questa dirompente scelta si è inteso rimarcare più che l'insufficienza del tradizionale rimedio del perseguimento della responsabilità dell'agente sul piano meramente risarcitorio, la volontà di assoggettare alla procedura di liquidazione concorsuale coloro che in concreto hanno svolto una precisa attività d'impresa, rispetto alla quale la tecnica sanzionatoria si rivelerebbe riduttiva.</p> <p>Per queste due ultime categorie di soggetti è previsto il limite della responsabilità per le sole obbligazioni sorte nel periodo in cui essi hanno abusato della personalità giuridica della società ovvero hanno svolto l'illegittima attività di gestione, dolosamente preordinata all'insorgenza dell'insolvenza a carico della società. Costoro restano illimitatamente responsabili con riferimento al loro patrimonio che è integralmente devoluto al soddisfacimento dei creditori, creditori che vengono però identificati solo in quelli che si sono formati nel periodo; ne consegue una eventuale non coincidenza fra l'area delle obbligazioni facenti capo all'ente sociale e quella addebitabile ai soggetti coinvolti nel dissesto con le medesime modalità che attualmente assistono la posizione del socio receduto,</p>	<p>dalla perdita dell'indebitamento qualificato.</p> <p>Gli effetti dell'apertura si producono a decorrere dalla data di pubblicazione della relativa pronuncia, della quale è prescritta la immediata iscrizione presso il registro delle imprese; esigenze di trasparenza impongono inoltre la necessità di garantire ai terzi la conoscenza immediata e diretta di tale evento, anche ricorrendo all'uso di mezzi informatici (co. 2 lett. e).</p> <p>L'opposizione al provvedimento di apertura della procedura di liquidazione è regolata nelle forme del procedimento ordinario a cognizione piena, davanti allo stesso tribunale che lo ha pronunciato, ma in composizione diversa, al quale è anche consentito, in presenza di gravi motivi, di esercitare il potere di inibitoria parziale dell'attività di gestione e di liquidazione (comma 2 lett. c, prima parte). Avverso la pronuncia del tribunale è poi previsto il ricorso in Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. (comma 2 lett. c, seconda parte).</p> <p>Rispetto all'attuale disciplina, viene prevista (comma 4) la possibilità di regolare la liquidazione dell'impresa attraverso un piano di misure alternative alla liquidazione atomistica degli attivi aziendali, adottato con l'approvazione dei creditori. La previsione assicura anche nell'ambito della procedura liquidatoria un ampio riconoscimento della autonomia negoziale delle parti coinvolte (debitore e creditori), alle quali è consentito di raggiungere specifici accordi aventi ad oggetto la conservazione anche parziale dell'impresa, gli atti di liquidazione, nonché il trattamento dei creditori e le garanzie (comma 4 lett. a).</p> <p>Al fine di consentire un più ampio utilizzo dello strumento "concordatario" nell'ambito della procedura di insolvenza, attese le ragioni di convenienza di tale strumento sotto il profilo sia della tutela delle ragioni dei creditori, sia della efficienza della procedura, non vengono fissati termini entro cui procedere alla predisposizione del piano, che quindi può intervenire anche nel corso della liquidazione; questa pertanto è suscettibile di essere sospesa dal tribunale ogni qual volta, dalla sua prosecuzione, risulti compromessa l'attuazione del piano (comma 4 lett. b).</p> <p>Il piano può essere proposto, oltre che dal debitore e da un gruppo di creditori, anche da terzi interessati (comma 4 lett. a). L'approvazione deve essere concessa dai creditori, divisi in classi per posizione giuridica ed interessi economici omogenei, secondo le stesse modalità previste per l'approvazione del piano di composizione concordata della crisi, di cui all'art. 4, comma 4 lett. i; in linea con quanto proposto in materia di composizione concordata e per le medesime ragioni ivi esposte, si introduce uno specifico riferimento normativo alla posizione dei creditori privilegiati (comma 4 lett. b).</p> <p>L'omologazione dell'accordo, diversamente da quanto previsto per la procedura di composizione concordata della crisi, presuppone, oltre che il controllo della conformità del piano a norme imperative, anche la valutazione di convenienza da parte del tribunale, ferma restando la reclamabilità della pronuncia avanti alla Corte d'Appello. Conformemente invece alla disciplina prevista per la procedura di composizione concordata della crisi, trovano attuazione, nei limiti della compatibilità, le regole dettate in tema di risoluzione e di annullamento del piano (co. 4 lett. c).</p>
---	--

<p>escluso o defunto.</p> <p>Una considerevole novità è rappresentata dalla estensione della normativa concorsuale anche al soggetto non imprenditore, importando così una tradizione propria degli ordinamenti anglosassoni e di recente condivisa in taluni ordinamenti continentali, con la particolare attenzione rivolta alla esigenza di applicare le disposizioni di favore, in principalità l'esdebitazione, piuttosto che quelle sanzionatorie se non in casi predeterminati afferenti comportamenti non collaborativi.</p> <p>L'apertura della procedura di liquidazione concorsuale può avvenire, come nell'attuale sistema, entro ben precisi limiti temporali, ma si è preferito differenziarli piuttosto che recepire acriticamente le indicazioni del giudice costituzionale che non tengono nel dovuto rilievo significative diversità delle fattispecie. In questa prospettiva sono stati individuati quali termini rilevanti, la morte del debitore, la sua cancellazione dal registro delle imprese, il venir meno della responsabilità illimitata, la cessazione effettiva della attività o la perdita dell'indebitamento qualificato. Si è però invitato il legislatore delegato a considerare che il valore della tutela della certezza delle situazioni giuridiche deve essere temperato con quello della conoscenza effettiva dei presupposti della dichiarazione e della estensione, se si vuole assicurare ancora al creditore un livello affidabile di tutela.</p> <p>Sul piano del procedimento, l'iniziativa è attribuita allo stesso debitore, ai creditori, al pubblico ministero, ai soci illimitatamente responsabili; in quest'ultimo caso la legittimazione compete a ciascun socio e non alla maggioranza.</p> <p>E' stata conservata altresì l'iniziativa di ufficio, ma in condizioni e per casi predeterminati, nonché nel rispetto della tipicità delle informazioni utilizzabili, la cui determinazione è stata rimessa al legislatore delegato. Non si è, dunque, inteso abbandonare questa possibile iniziativa – la cui legittimità costituzionale è stata di recente ribadita –, ma si è voluto rimarcare la necessità di individuare fonti di informazioni qualificate, in linea con l'attuale prevalente orientamento del giudice di legittimità, onde evitare possibili abusi. In questo senso si è intesa evocare la terzietà del giudice come modello di riferimento per adottare modalità di precostituzione dei giudici nella assegnazione dei procedimenti in modo da evitare possibili sovrapposizioni di ruoli, attualmente consentiti dal sistema vigente.</p> <p>Anche per la procedura di liquidazione concorsuale è stata prevista la competenza funzionale (da intendere come competenza non derogabile) del tribunale del capoluogo di provincia nel cui territorio si trova la sede effettiva dell'impresa, ovvero nel cui territorio è ubicata la residenza del debitore non imprenditore.</p> <p>E' significativo, poi, il fatto che il disegno di legge abbia usato l'aggettivo "effettiva" (anziché "principale" come l'attuale art. 9 l.fall.), riferito alla sede. La scelta vuole testimoniare l'intento di evitare pericolose incertezze applicative nei casi in cui imprenditori di pochi scrupoli tentino di far apparire, spesso proprio nell'imminenza dell'apertura del concorso, la sussistenza di sedi principali in luoghi non coincidenti con la reale ubicazione dei loro</p>	<p>In tema di apprensione dell'attivo la legge delega detta fondamentali principi, lasciando al legislatore delegato il compito di articolare in dettaglio la disciplina volta a garantire l'effettività dell'acquisizione dei beni all'attivo della procedura, eliminando gli adempimenti non necessari, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi. Spetta al legislatore delegato individuare le forme più idonee per assicurare la tempestività dell'acquisizione dei beni, onde evitarne la dispersione. Al riguardo, l'apposizione dei sigilli, considerata dalla legge del 1942 la cautela principale, appare ormai strumento obsoleto, generalmente abbandonato nella pratica, che potrà forse avere un utilizzo residuale, più in funzione di pubblicità che di garanzia. Per i beni oggi considerati dall'art. 86 l.fall. (denaro contante, titoli di credito, scritture contabili) il legislatore delegato potrà prevedere, come già oggi, norme speciali.</p> <p>L'ampia formula utilizzata nella lettera a) del comma 3 presuppone pur sempre il ricorso alla redazione dell'inventario ed alla annotazione della sentenza che apre la procedura di liquidazione. L'inventariazione dei beni rappresenta ancora lo strumento più idoneo per assicurare la pubblicità dell'acquisizione all'attivo dei beni, responsabilizzare il debitore in ordine alla completezza di tale acquisizione, assicurare il controllo degli organi della procedura sull'operato del curatore sia nell'apprensione sia nella successiva liquidazione dei beni stessi. L'interpello del debitore, già oggi previsto dall'art. 87 l.fall., deve essere mantenuto per assicurare che il debitore metta effettivamente a disposizione dei creditori tutto il suo patrimonio. E' opinione della Commissione che per la dichiarazione mendace od incompleta debba essere mantenuta idonea sanzione. Tale dichiarazione potrà anche costituire comportamento idoneo ad escludere l'efficacia esdebitatoria (<i>discharge</i>) della chiusura della procedura.</p> <p>Per i beni iscritti in pubblici registri deve essere mantenuta l'annotazione della sentenza secondo la disciplina attuale. Tale regime va esteso, in conformità del resto ai principi generali dettati dal D.lgs. 213/98, ai titoli dematerializzati.</p> <p>In linea con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, lo spossessamento colpisce il debitore soltanto relativamente ai beni che sono nel suo possesso o detenzione al momento dell'apertura della procedura. Per i beni che sono nel possesso o nella detenzione di terzi gli organi della procedura non possono pretendere di far valere l'efficacia esecutiva della sentenza dichiarativa dell'insolvenza e, ove tali beni debbano essere appresi all'attivo della procedura, sarà necessario rivolgersi al giudice ordinario, promuovendo se necessario anche gli opportuni provvedimenti cautelari.</p> <p>Occorre infatti considerare che in questo caso il destinatario del provvedimento di apprensione del bene sarebbe un soggetto diverso dal debitore, nei cui confronti non si verificano gli effetti di spossessamento e di privazione della capacità di amministrare che riguardano il debitore. Non può dunque, prima di poter apprendere tali beni, che farsi luogo ad un giudizio ordinario.</p> <p>Si è invece affermato il principio che il curatore può apprendere i beni gravati da pegno o privilegio speciale che siano in possesso del creditore o di un terzo, promuovendo idoneo provvedimento dal giudice delegato. Contro tale</p>
---	--

<p>centri operativi.</p> <p>Per la procedura di apertura del concorso sono previsti principi generali molto semplici, improntati alla massima speditezza: è stabilita, anzitutto, la facoltà del tribunale di delegare ad un giudice il compito di provvedere all'istruttoria, in conformità ad una prassi diffusa negli uffici giudiziari, che, da tempo, la giurisprudenza, dopo iniziali incertezze interpretative, ha riconosciuto essere pienamente legittima, e che lo stesso legislatore (si veda l'art.7 del d. lgs. n.270/99, in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese) ha ritenuto di adottare.</p> <p>Lo schema di disegno di legge, inoltre, ha attribuito al giudice relatore il potere di acquisire ogni informazione utile e di disporre di ufficio mezzi di prova, nella prospettiva del massimo approfondimento degli accertamenti. Anche su questo punto la commissione ha inteso trarre utili spunti dalle multiformi "prassi virtuose" dei giudici di merito, che hanno saputo individuare fonti e strumenti informativi in grado di percepire per tempo eventuali situazioni di insolvenza delle imprese. Si è formulato un testo volutamente generico proprio per poter dare al legislatore delegato il maggior spazio possibile per valorizzare ogni iniziativa ritenuta utile ed evitare una tipizzazione di interventi istruttori, i cui limiti sono soltanto quelli di una loro non compatibilità con la "riservatezza" dell'iniziativa e con la "speditezza" degli accertamenti stessi. Conseguentemente, il legislatore delegato dovrà dettare norme che evidenzino, ad esempio, il divieto di rendere pubblico il registro delle istanze, di svolgere attività accertative di tipo invasivo, di disporre consulenze tecniche di lunga durata, di consentire ripetuti inutili rinvii delle udienze di comparizione del debitore.</p> <p>E' stata, comunque, prevista anche la fondamentale esigenza di osservare il contraddittorio, che comporta l'obbligo di consentire al debitore, in ogni fase e per ogni necessità, un adeguato diritto di difesa e, quindi, un'ampia facoltà di controllo dell'operato del giudice; diritto che, però, deve essere comunque compatibile con le caratteristiche di celerità della procedura.</p> <p>Particolarmente importante e nuova è la previsione del potere del giudice, di adottare misure conservative del patrimonio del debitore. Questo potere cautelare – oggi inesistente – si prospetta come particolarmente utile perché, se correttamente e prudentemente esercitato, dovrebbe impedire al debitore disonesto di effettuare, in pendenza dell'istruttoria prefallimentare, sottrazioni di beni dal proprio patrimonio.</p> <p>Al termine del procedimento il tribunale può disporre l'apertura della procedura di liquidazione ovvero può rigettare la domanda.</p> <p>L'opposizione al provvedimento di apertura della procedura di liquidazione è regolata nelle forme del procedimento ordinario a cognizione piena, davanti al tribunale che lo ha pronunciato. Non si è ritenuto di adottare il rito camerale, atteso che la gravità e l'ampiezza degli effetti che conseguono alla apertura della procedura, giustificano un processo a cognizione piena nel quale sia consentito il dispiegamento di ogni mezzo di difesa, anche perché si è poi scelto di eliminare la fase del giudizio di appello. Si è prevista l'obbligatorietà di una composizione diversa del collegio giudicante rispetto a quello che ha</p>	<p>provvedimento potrà essere proposto reclamo al tribunale secondo i principi generali che riguardano l'impugnazione dei provvedimenti del giudice delegato. In questo caso il decreto di acquisizione si giustifica perché il creditore se intende far valere la prelazione deve seguire la legge del concorso.</p>
---	---

aperto il concorso, volendo così accentuare l'aspetto della terzietà del giudice ed attribuire al debitore, coinvolto con tutto il suo patrimonio nel dissesto, il massimo di garanzia sotto il profilo dell'imparzialità dell'organo giudicante.

Avverso la pronuncia del tribunale in sede di opposizione è dato rimedio solo con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. che sostituisce ogni altra impugnazione; tale scelta è giustificata dalla esigenza di abbreviare i tempi complessivi del giudizio di opposizione e dalla valutazione per la quale è più semplice rinunciare all'appello in una tipologia di controversie nelle quali gli accertamenti in fatto svolti nel corso del processo davanti al tribunale sono assistiti da un tendenziale grado di stabilità.

Un ulteriore elemento di rilevante novità è costituito dalla previsione che il collegio, in presenza di gravi motivi, possa disporre l'inibitoria parziale alle attività di gestione e liquidazione tipiche della procedura. Si tratta di un potere cautelare vero e proprio, ancorato alla consueta previsione dei gravi motivi, che colma una lacuna della vigente legge fallimentare, la quale non consente la sospensione, con specifico provvedimento del giudice, dell'esecuzione della sentenza fallimentare. La Commissione non ha inteso modificare la connotazione essenziale della sentenza di apertura della procedura di liquidazione (sentenza che continua ad essere immediatamente produttiva di effetti), avendo solo previsto la possibilità di una inibitoria parziale di talune attività particolarmente pregiudizievoli per il debitore. Si è inteso prevedere uno strumento di cautela per evitare che, come spesso oggi avviene, l'eventuale accoglimento dell'opposizione possa essere vanificato dall'intervenuta liquidazione del patrimonio.

Nel caso in cui il tribunale accerti l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione, è previsto un provvedimento di rigetto nel quale si deve prendere posizione anche sulle domande eventualmente proposte dal debitore (si colma così una lacuna del sistema attuale con riferimento alle pronunce sulle spese e sulla responsabilità ex art.96 c.p.c.); specularmente al giudizio di opposizione, si è previsto un procedimento di impugnazione avverso la decisione di rigetto, con reclamo alla corte d'appello e successiva ricorribilità per cassazione.

La Commissione, consapevole che in molti casi la previa instaurazione del contraddittorio nei confronti del debitore, non assolve ad alcun effettivo bisogno di difesa, ha ritenuto opportuno consentire al tribunale di rigettare la domanda per manifesta infondatezza senza dover incardinare il procedimento con l'audizione dell'imprenditore.

Fra le ipotesi di non apertura della procedura ne è stata inserita una del tutto nuova sul piano normativo, ma già conosciuta dalla prassi, e corrisponde alla situazione in cui *prima facie*, l'esposizione debitoria complessiva sia inferiore ad un certo ammontare. Tale scelta muove dalla considerazione che i costi di una procedura concorsuale sono in diversi casi superiori ai possibili benefici che i creditori possono ricavare dalla apertura. E' ovvio che si tratta di una ipotesi da invocare con prudenza e ragionevolezza (come quella che consente di non procedere poi alla formazione dello stato passivo) in funzione dell'obiettivo di una maggiore "economicità" delle procedure.

Quanto all'acquisizione dei beni all'attivo della procedura,

in linea di principio, la Commissione ha ritenuto di ribadire l'esigenza dell'effettività dell'apprensione di tutti i beni acquisibili all'attivo e liquidabili, nonché di raccomandare al legislatore delegato la massima semplificazione degli adempimenti e la tutela della certezza nei rapporti con i terzi. Poiché il concetto di effettività non può essere disgiunto da quello di tempestività, dovrà essere il legislatore delegato ad escogitare gli strumenti di apprensione più adatti, facendo soprattutto tesoro delle variegate esperienze maturate in altri ordinamenti o in specifici altri settori del nostro sistema giuridico.

Come corollario del procedimento di apprensione dell'attivo si è ritenuto di riproporre l'obbligo per il debitore di rendere la dichiarazione relativa alla composizione del suo patrimonio ed alla completezza dell'inventario, formalità diretta a responsabilizzare il debitore, assistita da una sanzione penale o dall'esclusione del beneficio della esdebitazione a fine procedura.

Notevole importanza ha altra novità: in caso di beni gravati da garanzie reali mobiliari che siano in possesso del creditore o di un terzo, è previsto il potere del curatore, su conforme provvedimento del giudice delegato, di apprenderli e di sottoporli alla liquidazione concorsuale, insieme agli altri, salvo solo il diritto del creditore stesso di insinuarsi al passivo.

Questa scelta si pone in linea di discontinuità con il sistema attualmente vigente (l'art.53 l.fall.) , in quanto favorisce la concentrazione della attività di liquidazione in capo al curatore anche per quei beni che gravati da pegno o da privilegio speciale si trovino in possesso di un creditore o di un terzo. La soluzione vuole ovviare agli inconvenienti pratici spesso incontrati della liquidazione separata fuori dal contesto endofallimentare , per attribuire - per esigenze di omogeneità, di speditezza e di concentrazione della fase liquidatoria - tutte le vendite al curatore. L'apprensione di questi beni, nei casi qui considerati, costituisce, peraltro, solo una facoltà del curatore, non un obbligo. Essa è possibile solo se il giudice l'abbia autorizzata con specifico provvedimento.

Questo principio non immuta invece il regime dei beni pure posseduti o detenuti da terzi (che non siano beneficiari di pegno o di privilegio speciale di tipo possessuale) per i quali sussista controversia sulla proprietà, sul possesso o sulla detenzione; il curatore, se li ritiene di proprietà del fallito e se intende apprenderli all'attivo, in contrasto con l'opposta pretesa del terzo, deve rivolgersi al giudice ordinario, secondo le regole comuni, promuovendo eventualmente gli opportuni provvedimenti cautelari ordinari, senza poter invocare strumenti di acquisizione che per lungo tempo sono stati utilizzati dai giudici delegati e poi censurati dalla corte di legittimità.

Un ulteriore importante elemento di novità è costituito, come già detto, dal fatto che – in coerenza con l'impostazione generale del disegno di legge, teso alla conservazione, fin dove possibile, del valore delle aziende e dei rami di azienda ancora vitali – il testo prevede che possa comunque proporsi un "piano di regolazione dell'insolvenza".

Ciò significa che l'apertura della procedura liquidatoria non è di ostacolo alla formulazione di piani o di accordi alternativi alla liquidazione atomistica dei beni, se in grado

di coniugare, meglio di quest'ultima, gli interessi della economia con le ragioni dei creditori coinvolti nel dissesto. Per assicurare che questa possibilità sia utilizzata seriamente e non per mere ragioni speculative o dilatorie, sono stati indicati taluni limiti, temporali e soggettivi.

Sotto il primo profilo, infatti, il testo prevede che il piano di regolazione dell'insolvenza possa essere presentato non oltre il termine fissato per la proposizione delle domande tardive di ammissione al passivo, onde evitare che eventuali non serie proposte di soluzioni concordate del dissesto finiscano per intralciare la speditezza dell'esecuzione concorsuale, così come spesso oggi accade con le ripetute e strumentali presentazioni di concordati fallimentari, preordinati soltanto a ritardare nel tempo le cessioni dell'attivo.

Sotto il secondo profilo, si è ritenuto che i soggetti legittimati alla proposizione del piano dovessero venire identificati nel debitore, in un gruppo di creditori ovvero in un gruppo di terzi interessati, peraltro con l'inserimento di una clausola volta a limitare l'iniziativa dell'imprenditore che è consentita solo se lo stesso non abbia già chiesto la procedura di crisi (tale limitazione è stata prevista proprio per rafforzare gli incentivi al debitore di fare ricorso alla procedura concordata che intervenendo anticipatamente, dovrebbe essere comunque preferita).

La disciplina del piano di regolazione dell'insolvenza non è stata concepita come sostitutiva dell'attuale concordato fallimentare, perché essa assolve alla diversa funzione di evitare, per quanto possibile, la dissipazione della ricchezza e di tentare ogni praticabile strada per conservare gli organismi ancora in grado di produrre reddito, nell'interesse precipuo dell'economia del Paese. A differenza del concordato fallimentare, che costituisce un beneficio per l'imprenditore, consentendogli un rapido ritorno *in bonis*, il piano di regolazione dell'insolvenza prescinde dai vantaggi ricavabili dal debitore ed ha esclusivo riguardo alla positività della liquidazione, in funzione conservativa dell'impresa.

In questa prospettiva lo schema della delega indica anche il possibile contenuto del piano che deve riguardare gli interventi per la conservazione anche parziale dell'impresa, gli atti di liquidazione, il trattamento dei creditori e le garanzie. Conseguentemente, il testo ha dovuto prevedere uno specifico subprocedimento endoconcorsuale, volto all'omologazione da parte del tribunale, dopo l'approvazione del ceto creditorio, ferma restando la reclamabilità della pronuncia innanzi alla corte di appello.

Questa scelta di mantenere una, sia pure semplice, giurisdizionalizzazione del momento liquidatorio non solo non contrasta con le esigenze di flessibilità operativa e di speditezza, ma, soprattutto, evita un dannoso depotenziamento dei controlli endoconcorsuali, suscettibili di rappresentare un deterrente che, in alcune zone del Paese nelle quali una diffusa criminalità tende ad insinuarsi particolarmente nei meccanismi delle procedure di tipo esecutivo, può concorrere ad ostentare ai terzi la natura coattiva del procedimento.

Quanto al procedimento, la Commissione ha optato per una sostanziale importazione dei principi dettati per la procedura concordata per la formazione delle classi dei creditori, per la costituzione delle maggioranze, per

l'efficacia della decisione di omologazione e sua impugnabilità. La differenza con la procedura concordata (a parte la riconosciuta facoltà del giudice delegato di sospendere la liquidazione se dalla prosecuzione risulta compromessa l'attuazione del piano) va, invece, colta sul piano del contenuto della valutazione rimessa al tribunale; infatti mentre nella procedura anticipatoria il controllo del giudice si esercita sulla "fattibilità" del piano, nella procedura liquidatoria il piano di regolazione dell'insolvenza è soggetto ad un giudizio di convenienza, da intendersi in senso tradizionale, ovvero sia di confronto fra il possibile esito della liquidazione concorsuale e quello prospettato nel piano.

Come completamento della procedura di liquidazione, la Commissione ha voluto introdurre per la figura del debitore non imprenditore, una specifica e più semplice procedura concorsuale di esdebitazione; tale procedura si applica anche al piccolo imprenditore che, in ragione del suo indebitamento scarsamente rilevante, al di sotto della soglia prevista, non sia assoggettabile alle procedure di composizione concordata della crisi o a quella di liquidazione concorsuale.

La scelta della Commissione è stata suggerita dalla ritenuta necessità di non creare regimi diseguali fra il debitore civile e il debitore imprenditore, nel momento in cui per quest'ultimo, sia pure a talune condizioni, è stato riconosciuto il diritto alla esdebitazione. Si è voluto quindi costruire un procedimento di stampo concorsuale - pur in forme assai semplificate e con esclusione del regime revocatorio speciale - idoneo a favorire l'effetto esdebitatorio, conseguibile a seguito di un rapido accordo con tutti i creditori o, in alternativa, a seguito del realizzo dell'intero patrimonio, ma nell'interesse dei creditori tutti, secondo i principi della concorsualità. In questo contesto, il disegno di legge prevede che nei casi in cui sono applicabili le forme semplificate, la redazione del programma di liquidazione e di ripartizione dell'attivo possa essere attribuito ad un commissionario scelto anche fra gli istituti, costituiti in forma di società, autorizzati all'incanto ed all'amministrazione dei beni ex art. 159 disp.att. c.p.c.: in pratica, gli odierni Istituti di Vendite Giudiziarie. Questa scelta di massima semplificazione del programma di liquidazione è dovuta all'opportunità di non gravare sulle strutture organizzative degli uffici giudiziari, e di assicurare, nel contempo, la terzietà dell'intervento esecutivo, prodromico al beneficio dell'esdebitazione. D'altra parte, l'interesse collettivo per questo procedimento semplificato è quello di poter concentrare le possibili molteplici iniziative esecutive in un'unica procedura gravante sull'intero patrimonio del debitore, ciò che vale ad evitare i notori inconvenienti connessi alla frammentazione di pignoramenti anche di medesimi beni.

Per l'accesso a questo speciale procedimento riservato al debitore non imprenditore è prevista l'iniziativa dell'interessato e - solo per un indebitamento superiore ad una soglia minima significativa la cui misura è rimessa al legislatore delegato - anche dei creditori, purché muniti di titolo esecutivo.

Nella consapevolezza che l'effetto esdebitatorio del completamento della procedura possa rivelarsi un rischio per la tutela del credito e che al contempo sia un beneficio

<p>che deve essere meritato, si è escluso che possano accedere al procedimento i debitori che vi abbiano già fatto ricorso nei cinque anni precedenti, come pure quelli che abbiano arrecato dolosamente pregiudizio ai creditori concorsuali, ovvero abbiano fatto ricorso abusivo al credito, o abbiano distratto l'attivo, o abbiano esposto passività inesistenti ovvero abbiano cagionato o aggravato il dissesto anche astenendosi dal richiedere l'apertura del concorso o, infine, siano coinvolti in procedimenti di bancarotta pendenti.</p> <p>Una volta divenuto insolvente perché non in grado di far fronte alle proprie obbligazioni tempestivamente e con mezzi normali, anche il debitore civile deve essere incentivato a collaborare con i creditori e, superata l'insolvenza, a divenire nuovamente un soggetto produttivo per l'economia. Perciò, salvi i casi di frode, la scelta di consentire l'accesso alla procedura risponde all'esigenza di efficienza del sistema e di tutela dell'economia, nell'interesse generale. Essa è anche espressione di civiltà giuridica, tant'è che è in linea con le recenti tendenze europee; rappresenta, infatti, un'opportunità per il debitore e impone una sua collaborazione con i creditori anche nella fase della liquidazione e, ancor prima, nella ricerca dei beni da sottoporre alle vendite coattive. Non si è, invece, potuto far accedere il debitore civile alla procedura concordata in quanto non è configurabile per un non imprenditore un concetto di "crisi", la quale suppone l'esistenza di un'attività economica di gestione di un'impresa.</p>	
<p>Art.6 - Organi nelle procedure di composizione concordata della crisi e di liquidazione concorsuale</p> <p>Il complesso delle previsioni sugli organi, in questo articolato unitario, è stato dettato dall'opportunità di disegnare un quadro generale dei loro caratteri, funzioni e ripartizioni di compiti, demandando poi alle disposizioni dei singoli procedimenti e delle loro fasi la specifica regolazione. In questa prospettiva, punto centrale è l'attribuzione ad organi quali il curatore e per certi versi il consiglio dei creditori, di funzioni tipicamente gestorie, con la conseguenza di sottrarre al giudice delegato le relative incombenze ed evitare cumulo tra funzioni giurisdizionali e di amministrazione. E' restituita al tribunale e al giudice delegato, secondo le rispettive competenze, la funzione di organi risolutivi di conflitti, mentre, nella particolare fase di liquidazione dell'attivo, ad essi è riservato il controllo sulla mera regolarità della procedura indipendentemente da ogni scelta di economica convenienza affidata a coloro che sono chiamati a gestire la procedura. In questo quadro, il tribunale esercita anche compiti di vigilanza e controllo sull'attività degli altri organi, con interventi surrogatori e sostitutivi in caso di inerzia e liquidazione dei compensi mentre, secondo la previsione sub b) il giudice delegato dirige il procedimento, nominando ausiliari, autorizzando l'instaurazione di controversie e decidendo su reclami avverso atti degli organi. Sotto quest'ultimo profilo appare chiaro come laddove sia proposto il reclamo, questo possa riguardare sia la mera legittimità che il merito degli atti reclamati; del resto, tale valutazione nel merito, non può essere radicalmente estranea ai compiti degli organi giurisdizionali quando si abbia riguardo alla specifica</p>	<p>Art. 6 - Procedura di esdebitazione</p> <p>Viene prevista una procedura specifica per la ristrutturazione delle passività del c.d. "insolvente civile", distinta da quella di composizione concordata della crisi e modellata secondo le peculiari esigenze proprie della crisi economica del consumatore.</p> <p>La procedura contempla l'effetto del <i>discharge</i> in conseguenza dell'esecuzione di un piano concordato di ristrutturazione o all'esito della liquidazione del patrimonio. Tale effetto rappresenta l'obiettivo primario e il dato caratterizzante di qualsiasi procedura concorsuale nei confronti del debitore civile (nonché uno degli aspetti più critici, in relazione alle possibilità di abuso). Vengono quindi fissati i principi da seguire nella determinazione del contenuto, delle modalità di riconoscimento di tale beneficio e dei limiti alla sua concessione.</p> <p>In particolare, l'apertura della procedura viene subordinata alla richiesta del debitore, fatta salva l'ipotesi di indebitamento significativamente rilevante, la cui misura è stabilita dal legislatore delegato, nella quale sono legittimati all'istanza anche i creditori muniti di titolo esecutivo. Alla procedura accedono anche i piccoli imprenditori esclusi dall'assoggettamento alla procedura di liquidazione concorsuale.</p> <p>Viene esclusa l'applicazione al debitore delle sanzioni penali previste per l'imprenditore, che, oltre ad apparire palesemente incoerenti con la prevalente funzione di tutela del debitore che dovrebbe riconoscersi alla procedura concorsuale dell'insolvente civile, richiamano alla memoria la carcerazione per debiti, istituto inaccettabile nell'attuale contesto economico e sociale. Analogamente viene</p>

<p>previsione della liquidazione dell'attivo (art. 13 sub a), secondo la quale al giudice delegato e al tribunale spetta comunque il compito di autorizzare il compimento di atti di straordinaria amministrazione. La Commissione ha valutato come alcune attribuzioni debbano essere diversamente selezionate in considerazione del tipo di procedura; così, vista la più penetrante partecipazione del ceto creditorio nel procedimento di composizione concordata, il potere di autorizzare gli atti più rilevanti spetta al consiglio dei creditori, cui si attribuisce inoltre la facoltà di esprimere parere vincolante in relazione all'importanza della materia e sulla convenienza economica delle operazioni.</p> <p>La valorizzazione del ruolo del consiglio dei creditori ha reso necessaria la previsione di griglie volte a declinare una struttura dell'organo che tenga conto nella scelta, delle diverse categorie dei creditori, con vincoli di riservatezza e particolare attenzione ad evitare che possano formarsi situazioni di conflitto di interessi.</p> <p>L'attività di gestione, con l'esercizio di poteri di amministrazione e liquidazione del patrimonio, è attribuita ad uno o più curatori cui spettano le prerogative di pubblico ufficiale nelle condizioni di compatibilità prestabilite; i curatori sono designati fra i soggetti inseriti in elenchi che dovrebbero assicurare il riconoscimento dei requisiti di professionalità e onorabilità.</p> <p>Gli accentuati poteri gestori affidati all'organo di amministrazione, con l'esclusione di intervento valutativo, almeno in via di principio, da parte dell'organo giurisdizionale, trova corrispondenza non solo nelle più recenti tendenze normative di altri ordinamenti, ma anche nel regolamento CE n. 1346 del 29 maggio 2000 che, come noto, contiene diverse disposizioni dirette all'esercizio di poteri del curatore attuativi di modalità liquidative e conservative del patrimonio.</p>	<p>espressamente esclusa l'estensione al debitore civile delle regole in materia di revocatoria concorsuale, data la diversa rilevanza del principio della <i>par condicio</i> nel caso di svolgimento di attività d'impresa.</p> <p>L'esdebitazione in conseguenza della esecuzione del piano concordato o comunque all'esito della liquidazione del patrimonio, costituisce, come detto, l'elemento essenziale e nel contempo la finalità primaria di tale procedura, ma anche uno degli aspetti più delicati in relazione alle possibilità di abuso. A tal riguardo, il comma 4 dell'art.6 prevede infatti che non vi sarà esdebitazione se tale procedura sia già stata concessa nei cinque anni anteriori; se il debitore abbia arrecato dolosamente – nell'anno anteriore alla domanda – pregiudizio ai creditori concorsuali; ovvero se il debitore ha fatto ricorso abusivo al credito, ha distratto l'attivo, ha esposto passività insussistenti, ha cagionato od aggravato il dissesto anche astenendosi dal richiedere l'apertura del concorso, o anche se vi siano procedimenti di bancarotta pendenti.</p>
<p>Art.7 - Tutela giurisdizionale</p> <p>Le esigenze di effettività di tutela e di celerità nella definizione delle controversie originate dalle procedure concorsuali hanno fondato la previsione di un ampio ricorso alle forme di tutela giurisdizionale disciplinate con le caratteristiche proprie dei procedimenti camerati. Infatti, stabilita la compatibilità con la Costituzione delle disposizioni del codice di rito sui procedimenti in camera di consiglio, si è ritenuto che qualora essi abbiano ad oggetto controversie su diritti soggettivi sostanziali, debbano svolgersi con l'osservanza dei principi del giusto processo, pertanto con l'osservanza delle garanzie di contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, diritto alla prova, terzietà del giudice e motivazione della decisione, con efficacia immediata dei provvedimenti e proponibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost.</p> <p>Tuttavia, diversamente dalle scelte del legislatore per i procedimenti camerati in materia societaria per i quali si è evitato di predisporre una analitica disciplina con richiamo alle garanzie costituzionali, prevedendo invece l'ipotesi di accertamento incidentale in un giudizio a cognizione piena speciale; diversamente dalle opzioni contenute nelle più recenti proposte per la riforma integrale del codice di procedura civile, ove è prevista una disciplina diversa a seconda che il procedimento sia destinato a concludersi con provvedimento idoneo al giudicato, la Commissione ha</p>	<p>Art. 7 – Organi nella procedura di liquidazione concorsuale</p> <p>La norma contiene i criteri direttivi relativi alla disciplina degli organi della procedura di liquidazione concorsuale, ma - per evidenti ragioni di economia redazionale e di coerenza - anche le disposizioni sugli organi della procedura di composizione concordata della crisi fanno frequente rinvio al presente articolo (cfr., in particolare, alcune disposizioni contenute nell'art. 4.4).</p> <p>La disciplina, nel segno della continuità con l'attuale sistema e, nello stesso tempo, di riforma intesa a superarne alcune criticità di funzionamento alla luce del principio direttivo cardine di efficienza, celerità e semplificazione (art. 2, lett. d), conferisce agli organi attivi e di rappresentanza di interessi della procedura le responsabilità della sua gestione e lascia all'autorità giudiziaria i fondamentali compiti di nomina, vigilanza e controllo nonché di direzione del procedimento (attraverso il giudice delegato).</p> <p>Al Tribunale spetta, come nell'attuale sistema, la nomina degli organi, la vigilanza ed il controllo sulle loro attività, con la previsione, oltre che del fondamentale ruolo della risoluzione dei conflitti che non siano di competenza del giudice delegato, di un intervento sostitutivo nell'ipotesi di inerzia, destinato a sbloccare situazioni patologiche ovvero ad assicurare l'efficace esercizio di eventuali interventi correttivi (lett. a).</p>

ritenuto preferibile, per le peculiarità proprie delle procedure di composizione concordata della crisi e dei subprocedimenti originati nella procedura di liquidazione concorsuale, affidare al legislatore delegato il compito, a seconda dei singoli procedimenti e delle materie che ne costituiscono oggetto, di disciplinarne lo svolgersi, coordinando e graduando l'applicazione dei principi del giusto processo : ciò con l'obiettivo di soddisfare esigenze di speditezza e di durata limitata contemperandole con l'osservanza delle garanzie. Così, ad esempio, mentre nella fase eventuale di opposizione dello stato passivo successiva a quello di accertamento dei diritti dei creditori e dei terzi, il legislatore delegato deve ispirarsi ai principi del contraddittorio, della prova, della garanzia di terzietà del giudice, con successiva proponibilità del ricorso in cassazione, con altre modalità potranno essere disciplinati procedimenti che abbiano ad oggetto materie in cui prevale l'aspetto organizzativo, in cui è escluso l'incidere su diritti soggettivi oppure si controverte su diritti soggettivi processuali alla regolarità del procedimento. Di qui la necessità di rendere flessibile la disciplina dei singoli procedimenti e di graduare l'applicazione dei principi stessi ; tra questi trova spazio la previsione sulla garanzia di terzietà del giudice e il legislatore delegato avrà il compito di farla osservare nei singoli procedimenti, anche se è doveroso dar conto dell'opinione emersa in Commissione, di escludere la partecipazione del giudice delegato che ha emesso il provvedimento dal collegio investito del reclamo, dal giudizio sulle cause da lui stesso autorizzate, da quello relativo alla fase necessaria di impugnazione dello stato passivo.

Anche il procedimento di apertura della liquidazione concorsuale è disciplinato secondo il rito camerale; tuttavia, con eccezione sostanzialmente unica alla uniformità di applicazione, l'opposizione ha luogo nelle forme del procedimento ordinario a cognizione piena avanti lo stesso tribunale in composizione diversa da quello che lo ha pronunciato; per le ragioni che sono state già illustrate.

Alle controversie in materia di diritti soggettivi di terzi estranei alle procedure, devono invece applicarsi le disposizioni del processo a cognizione piena e tuttavia si prevedono espressamente regole dirette alla concentrazione e alla semplificazione. Con riguardo alla controversie di cui alla presente legge, la Commissione ha poi ravvisato fondate ragioni per prevedere un provvedimento sommario con efficacia immediata e l'esclusione di necessario accertamento con efficacia di giudicato. Nel caso, tuttavia, non venga proposta la domanda per la dichiarazione di inesistenza del diritto oggetto del provvedimento sommario è apparsa conseguente la previsione di una stabilità di effetti endoconcorsuali, ai fini dunque del perseguimento degli obiettivi della liquidazione. E' evidente come la previsione in esame si ispiri alla nuova normativa sulle controversie societarie e altresì alla già richiamata proposta della Commissione per la riforma integrale del codice di procedura civile. E' da ritenere che procedimenti con queste caratteristiche possano essere utilizzati nelle attività gestorie, nella ricostruzione del patrimonio del debitore, nella fase di liquidazione e in quella di attuazione dei piani nel quadro di composizione concordata o di regolazione dell'insolvenza.

Al giudice delegato sono attribuiti poteri fondamentali, come quelli di direzione del procedimento, autorizzazione all'instaurazione di controversie, nomina di ausiliari e consulenti, decisione su reclami contro gli atti degli organi, confermandone e per alcuni versi accentuandone il ruolo di impulso e di centralità (cfr, in tal senso, l'esplicita previsione del potere residuale di "direzione" che è anche una sintesi degli altri) ma esonerandolo dalle questioni relative alla mera convenienza economica che rimangono di competenza degli organi attivi e di rappresentanza di interessi, in armonia con i principi sopra elencati (lett. b).

Vengono, poi, introdotti criteri di professionalità dei curatori e di valorizzazione del consiglio dei creditori, allo scopo di consentirne una più incisiva partecipazione al procedimento di liquidazione dell'impresa insolvente.

Sotto il primo profilo è prevista l'istituzione di elenchi di soggetti idonei alle funzioni di curatore (e di commissario giudiziale), nonché l'introduzione di requisiti di onorabilità e professionalità e di condizioni di compatibilità e si richiamano, per tali soggetti, le prerogative del pubblico ufficiale. La scelta degli elenchi riecheggia l'Albo soppresso con d. lgs. C.P.S. n. 153/1946, pur non istituendo un vero e proprio ordine professionale che non sarebbe stato coerente con l'orientamento, anche comunitario, di evitare la proliferazione di questi organismi. Degna di nota è la possibilità (lett. d) che l'ufficio del curatore possa essere svolto anche da più soggetti (in casi giustificati dalla dimensione e dall'articolazione dell'impresa o dalla complessità dell'attività) nonché (lett. c) da soggetti organizzati in forma societaria, in armonia con l'esperienza di alcuni paesi esteri più evoluti e con le recenti leggi di riforma di alcune professioni che prevedono tale possibilità.

La responsabilità per la gestione dovrebbe essere comunque delle persone fisiche dei soci nominati, cui pure dovrebbero riferirsi i requisiti di onorabilità e professionalità.

La lett. d) conferisce inoltre al curatore il potere di ottenere la documentazione inerente ai rapporti di cui sia stato parte il debitore, controbilanciato dalla previsione della congruità del termine in relazione al tipo di richiesta e dal principio della sopportazione delle spese da parte della procedura, in armonia (per quest'ultimo aspetto) con alcune previsioni già esistenti nel nostro ordinamento in materia di richiesta di documentazione bancaria (art. 119.4 d. lgs. n. 385/1995).

Sotto il secondo profilo è stato previsto un criterio di nomina dei componenti del consiglio dei creditori ispirato dall'esigenza di una rappresentanza equilibrata delle diverse categorie di creditori e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti. Al consiglio vengono attribuiti poteri di vigilanza sull'operato del curatore – ovviamente non contrastanti con quelli diversi attribuiti alla direzione del giudice delegato – e poteri di esprimere pareri anche vincolanti in relazione alle materie su cui deliberare, ma ancor più di autorizzare i principali atti di amministrazione coerentemente con l'obiettivo di riservare all'autorità giudiziaria un ruolo di direzione, di alta supervisione e di risoluzione dei conflitti (lett. e). Per assicurare un più efficiente e consapevole intervento dei creditori nominati nel consiglio è stata prevista la possibilità di deliberazioni a maggioranza e di delega a professionisti abilitati, con vincolo di segretezza ed in modo da evitare conflitti di interesse.

<p>Va ricordato, infine, come la previsione dell'istituzione di sezioni specializzate presso i competenti tribunali capoluoghi di provincia, tenda ad assicurare, oltre che l'autonoma equidistanza del giudice dagli interessi in gioco, l'efficienza di tutela oggettivamente funzionale ai singoli procedimenti.</p>	<p>Il testo predisposto risulta in tal modo più consapevole della necessità di espungere dalla competenza del giudice delegato qualsiasi questione relativa alla convenienza economica, con riferimento a profili e strumenti riguardanti l'attività amministrativa e gestionale, affidando a quest'ultimo solo le questioni relative alla tutela dei diritti. L'esclusione di strumenti ed interventi di tipo amministrativo consolida la prospettiva delineata nella riforma, alla cui stregua il risanamento e/o la migliore gestione del patrimonio ai fini prevalentemente liquidatori non può essere considerato compito attribuibile all'organo giurisdizionale, così che l'opzione risulta finalizzata a perseguire un effetto deflattivo, contribuendo ad accelerare la stessa procedura concorsuale.</p>
<p>Art.8 - Effetti a carico del debitore e patrimoni dedicati ad uno specifico affare</p> <p>Gli effetti a carico del debitore restano orientati verso la realizzazione dell'interesse dei creditori, con un affievolimento degli aspetti sanzionatori.</p> <p>Come per il passato, sul debitore gravano incapacità personali, limitazioni ai suoi diritti ed effetti, più propriamente, patrimoniali e processuali.</p> <p>Per le incapacità personali si è prevista una durata pari a quella della procedura (salva una estensione temporale maggiore nei casi in cui non operi il beneficio della esdebitazione per ragioni soggettive determinate da condotte pregiudizievoli o non collaborative) e, sul piano soggettivo, sono dirette a coloro che hanno gestito l'impresa (quindi l'imprenditore individuale, i soci illimitatamente responsabili e gli amministratori di società); l'obiettivo, però, non è tanto quello di sanzionare il soggetto coinvolto, quanto piuttosto quello di garantire i terzi dalla condizione d'insolvenza di quest'ultimo.</p> <p>Le incapacità personali, previa revisione di normative di settore (quali ad esempio quelle in tema di diritti elettorali), possono riguardare l'appartenenza al albi od elenchi e possono riflettersi sulla attitudine del debitore a ricoprire incarichi di gestione di società o altri enti economici.</p> <p>Per ciò che attiene alle limitazioni, vengono confermate quelle della compressione del diritto alla segretezza epistolare e della reperibilità, ma entrambe le misure sono volte a favorire l'efficienza della procedura.</p> <p>Quanto agli effetti patrimoniali, il debitore subisce il tradizionale spossessamento del patrimonio compresi i beni di futura acquisizione (con l'esclusione dei beni strettamente personali e di quelli necessari alle esigenze di mantenimento proprio e familiare); in stretta connessione con lo spossessamento è prevista l'inefficacia di tutti gli atti successivi all'apertura della procedura, con l'irrilevanza dello stato soggettivo del terzo.</p> <p>La disciplina va letta in correlazione all'esigenza di tutela del terzo, nel senso che non avendo la Commissione ritenuto opportuno introdurre il requisito della buona fede per la conservazione del diritto acquisito dal terzo, si sono stabilite formalità di pubblicità-notizia dell'apertura della procedura di liquidazione da assicurarsi con l'immediata iscrizione della pronuncia di apertura presso il Registro delle imprese, il cui accesso sarà garantito anche attraverso mezzi informatici.</p> <p>Per ciò che concerne gli effetti processuali, si è mantenuto il principio per il quale alla perdita della disponibilità</p>	<p>Art. 8 – Tutela giurisdizionale</p> <p>La tutela giurisdizionale nei procedimenti di composizione concordata della crisi e di liquidazione concorsuale si ispira al principio fondamentale del temperamento delle esigenze di celerità dei procedimenti con l'esercizio dei diritti di difesa delle parti.</p> <p>A tal fine, nell'assicurare il principio della domanda, del contraddittorio tra le parti in parità di condizioni, del diritto alla prova, della terzietà e dell'imparzialità del giudice, e dell'obbligo di motivazione di ogni decisione, si prescrive che la tutela nei confronti dei provvedimenti del giudice delegato e del Tribunale si attui mediante reclamo, rispettivamente innanzi al Tribunale ed alla Corte d'appello, che dà luogo a procedimenti in camera di consiglio (lett. a). Si è ritenuto in tal modo di assicurare un concreto coordinamento, per mezzo della valorizzazione del rito camerale, tra le esigenze di speditezza nella definizione delle controversie e di limitata durata delle stesse con i principi del contraddittorio, come delineati nello stesso art. 111 Cost. Quanto al rito camerale da seguire, si affida al legislatore delegato il compito di forgiare un autonomo tipo di procedimento in camera di consiglio o di rinviare alle norme del c.p.c. che già disciplinano tale materia (artt. 737 ss.) ovvero a quelle del d. lgs. 17.1.2003 n. 5 ("procedimenti societari") che disciplinano questo rito (artt. 25 ss.). Quest'ultima scelta potrebbe essere preferibile per intuibili motivi di affinità di materia e di semplificazione del sistema processuale complessivo.</p> <p>Coerentemente con quanto stabilito dall'art. 7 (cfr. lett. b) e per le stesse finalità illustrate nella relativa relazione illustrativa, la tutela giurisdizionale viene esclusa per le questioni attinenti la mera convenienza economica (principio questo già a volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito), che devono trovare composizione all'interno degli organi attivi e di rappresentanza di interessi (curatore e consiglio dei creditori).</p> <p>E' prevista l'efficacia immediata dei provvedimenti resi in sede di reclamo dal Tribunale e dalla Corte di appello e la proponibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, senza alcun effetto sospensivo automatico o di diritto (lett. b). Anche in questo caso le esigenze di difesa (tre gradi di giudizio) sono temperate con quelle di celerità: efficacia immediata di tutti i provvedimenti, ricorso per cassazione consentito solo in base all'art. 111.7, Cost. (e quindi con esclusione del controllo sulla congruità della motivazione). In attuazione di</p>

<p>sostanziale sul patrimonio, deve fare da corollario l'attribuzione al curatore della capacità di stare in giudizio per tutte le controversie che abbiano ad oggetto beni o diritti compresi nello spossessamento, con la sola novità in chiave di semplificazione dei rapporti processuali, dell' automatica operatività dell' effetto interruttivo del processo salva diversa scelta del curatore.</p> <p>La recente introduzione nel nostro ordinamento a seguito della riforma societaria dell'istituto del patrimonio destinato ad uno specifico affare, ha indotto la Commissione a dettare disposizioni volte a coordinare la disciplina concorsuale con quella societaria.</p> <p>In particolare, sono state regolate le due ipotesi di insolvenza dei patrimoni destinati (a cui si applicherà, nei limiti della compatibilità, la procedura di liquidazione concorsuale) e di insolvenza di società con patrimoni destinati (con attribuzione al curatore o ad altro soggetto designato dal giudice delegato della gestione o liquidazione del patrimonio destinato). A ciò è stata aggiunta una disciplina ulteriore per i casi di violazione della separatezza tra patrimoni, che prevede la responsabilità illimitata della società e il concorso dei creditori insoddisfatti dei predetti patrimoni con i creditori sociali.</p>	<p>tali esigenze, il legislatore delegato potrebbe procedere ad un generale snellimento dei termini per i ricorsi sulla falsariga di quanto già previsto nel sistema vigente in materia di opposizione allo stato passivo (cfr. art. 99, ult. co., l.f.).</p> <p>Nell'impianto normativo resta salva l'applicazione a tutte le controversie su diritti soggettivi di terzi, estranei alla liquidazione concorsuale (ad es.: giudizi di responsabilità promossi dal curatore, di inefficacia, di risoluzione ed annullamento, azioni revocatorie e risarcitorie), delle norme sul processo a c.d. cognizione piena, pur prevedendosi l'introduzione di regole di concentrazione e semplificazione, nonché la individuazione della competenza funzionale del tribunale nel cui territorio si trova la sede effettiva dell'impresa ovvero che ha dichiarato l'apertura della procedura (lett. c). Anche in questo caso il legislatore delegato potrebbe operare un rinvio alle norme processuali del d. lgs. 17.1.2003 n. 5 sui procedimenti societari, che già prevedono un rito ordinario ideato per essere più celere di quello previsto dal c.p.c. Tale scelta sembrerebbe particolarmente opportuna per le controversie della specie, attratte al foro fallimentare ma non afferenti all'accertamento del passivo ed alla liquidazione dell'attivo.</p> <p>La lett. d) prevede l'istituzione di un procedimento sommario non cautelare, esperibile anche durante il processo di cognizione ed eventualmente idoneo a definirlo, che si conclude con un provvedimento esecutivo. La parte nei cui confronti è reso tale provvedimento può instaurare, entro un breve termine, un normale processo di cognizione chiedendo la dichiarazione di inesistenza del diritto. Se ciò non avviene, il provvedimento mantiene stabilità ai fini della liquidazione concorsuale. La disposizione, che appare applicabile soprattutto alle controversie sui diritti dei terzi di cui alla lettera precedente, assume carattere di novità anche rispetto all'art. 19 del d. lgs. 17.1.2003 n. 5 (che disciplina un procedimento cautelare di cognizione in materia societaria), poiché il rito appare esperibile anche quando già ne pende uno ordinario che, grazie a questo strumento, potrà essere definito con maggior celerità. Il citato art. 19, che ha degli evidenti tratti in comune con la disposizione in commento (ad es. idoneità del provvedimento alla stabilità senza tuttavia assumere effetti di giudicato), dovrà essere tuttavia tenuto presente dal legislatore delegato, al fine di evitare la proliferazione di procedimenti con finalità simili ma con non giustificate differenze di svolgimento.</p> <p>Si prevede, infine, che sia assicurata al debitore e ai terzi interessati l'accesso agli atti formati ed acquisiti nelle procedure, salvo il potere del giudice delegato di disporre con provvedimento la secretazione temporanea. Al riguardo il legislatore delegato potrebbe stabilire che detta secretazione possa essere anche parziale, in modo da contemperare le diverse esigenze di tutela giudiziaria e di riservatezza. La disposizione, che applica il fondamentale principio di trasparenza, è destinata ad innovare le pur non univoche prassi in materia di accesso ai fascicoli delle procedure.</p>
<p>Art.9 - Effetti sugli atti pregiudizievoli</p> <p>La disciplina delle azioni revocatorie ha investito lungamente i lavori della Commissione che si è trovata di fronte, sin dal primo approccio, alla scelta dogmatica delle</p>	<p>Art. 9 - Effetti a carico del debitore e patrimoni destinati ad uno specifico affare</p> <p>Gli effetti a carico del debitore restano orientati (anch' essi verso la realizzazione dell' interesse dei creditori, con un affievolimento degli aspetti sanzionatori.</p>

funzione della revocatoria.

Dopo lunghe riflessioni si è ritenuto di rifiutare un approccio preliminare di stampo ideologico e si è preferito fornire una disciplina di diritto positivo che non distaccandosi dalla tradizione più recente - che ha trovato a più riprese l'avallo del giudice delle leggi -, sia comunque in grado di contemperare altre esigenze quali quelle della stabilità dei traffici commerciali, della tutela del creditore inconsapevole e di un parziale innesto di principi tipicamente indennitari.

La preferenza negli ordinamenti giuridici contemporanei per l'esecuzione forzata concorsuale, basata sulla condivisione paritaria della perdita tra i creditori concorrenti, rispetto al sistema della soddisfazione individuale realizzato con una esecuzione che privilegia il principio della preferibilità del credito anteriore (*potioritas jure - prioritas tempore, prior in tempore - potior in jure*), reca in sé, inevitabilmente, il trasferimento di ogni potere d'iniziativa dai creditori al curatore e l'esigenza di assicurare una priorità di trattamento tra i creditori concorrenti, che compensi e riequilibri i vantaggi che alcuni creditori possono aver conseguito prima dell'inizio della procedura con le perdite che sono andate a svantaggio di tutti gli altri creditori.

Le azioni revocatorie hanno, pertanto, quale prima finalità quella di assicurare ai creditori concorrenti una tutela della garanzia patrimoniale almeno pari a quella che avrebbero potuto conseguire se avessero mantenuto i poteri di iniziativa individuale, esercitando direttamente azioni revocatorie, conservative come pure realizzando la tempestiva esazione ed esecuzione forzata del credito.

La seconda finalità è quella di recuperare quei valori e quei cespiti che non sarebbero usciti dal patrimonio se la dichiarazione d'insolvenza fosse stata tempestiva.

La terza finalità consiste nel ripristinare una effettiva parità di trattamento tra quei creditori e terzi che, per la loro posizione o iniziativa, siano ancora riusciti a realizzare le proprie pretese negoziali oppure a soddisfare i loro crediti e gli altri che sopportano integralmente la perdita per l'incapienza del patrimonio del debitore: l'esercizio dell'azione revocatoria ripristina la parità di trattamento e funge da deterrente e sanzione contro gli abusi dei creditori che, rispetto agli altri, si siano trovati in una situazione di vantaggio o di forza; essa (secondo una tradizione propria della formazione del diritto commerciale) costituisce lo strumento di tutela della correttezza e della concorrenza nei rapporti tra i partecipanti al mercato nella crisi dell'impresa.

Considerato, inoltre, che il maggiore depauperamento del patrimonio del debitore è conseguenza della continuazione dell'attività in presenza dell'insolvenza conosciuta dai terzi, che continuano ad essere parte di atti di gestione e di pagamenti, si è ritenuto che la revocatoria anche per questi atti (cosiddetti normali) possa costituire, nello stesso tempo, sia un incentivo al ricorso della procedura di crisi, che è tra le finalità qualificanti la riforma, sia un disincentivo alle pratiche pregiudizievoli di occultamento dell'insolvenza.

In tale contesto il regime revocatorio non è stato smantellato proprio in funzione di evocarne come contrappeso alla procedura concordata di crisi cui il

Come per il passato, sul debitore gravano incapacità personali, limitazioni ai suoi diritti ed effetti, più propriamente, patrimoniali e processuali.

Quanto alle prime, esse avranno una durata pari a quella della procedura e colpiranno coloro che hanno gestito l'impresa (imprenditore individuale o amministratori) nell'ottica, però, non di sanzionare il soggetto coinvolto, ma di garantire i terzi dalla condizione d'insolvenza di quest'ultimo. Circa le limitazioni vengono confermate quelle della compressione del diritto alla segretezza epistolare e della reperibilità: misure entrambe volte a favorire l'efficienza della procedura.

Quanto agli effetti patrimoniali, il debitore subisce l'ordinario spossessamento del patrimonio (con l'esclusione dei beni strettamente personali e di quelli necessari alle esigenze di mantenimento proprio e familiare). In connessione allo spossessamento è prevista l'inefficacia di tutti gli atti successivi all'apertura della procedura, con l'irrelevanza dello stato soggettivo del terzo. La disciplina va letta in correlazione all'esigenza di tutela del terzo che verrà assicurata dall'immediata iscrizione della pronuncia di apertura presso il Registro delle imprese, ed il cui accesso sarà assicurato anche attraverso mezzi informatici (art. 5, co. 2, lett. e).

Circa, infine, gli effetti processuali, al di là dello spossessamento processuale a favore del curatore, la novità principale risiede nell'automatica operatività dell'effetto interruttivo.

Vengono dettate altresì disposizioni per le società con patrimoni destinati, la cui disciplina dell'insolvenza, di recente introdotta, è sembrata incompiuta. In particolare, sono state regolate le due ipotesi di insolvenza dei patrimoni destinati (a cui si applicherà la procedura di liquidazione concorsuale) e di insolvenza di società con patrimoni destinati (con attribuzione al curatore o ad altro soggetto designato dal giudice delegato della gestione o liquidazione del patrimonio destinato). A ciò è stata aggiunta una disciplina ulteriore per i casi di violazione della separatezza tra patrimoni, che prevede la responsabilità illimitata della società e il concorso dei creditori insoddisfatti dei predetti patrimoni con i creditori sociali.

debitore dovrebbe essere spinto con ogni sollecitazione.

Il trattamento degli atti a titolo gratuito è rimasto sostanzialmente inalterato sia sul piano oggettivo che su quello temporale, posto che sono colpiti da inefficacia gli atti a titolo gratuito per l'evidente pregiudizio arrecato dalla dismissione di una parte del patrimonio senza corrispettivo nei ventiquattro mesi anteriori al fallimento, restando la previsione della esenzione per gli atti assistiti da un apprezzabile motivo sociale o morale. L'unica novità sul punto è rappresentata dalla importazione e specificazione del principio già conosciuto per l' *actio pauliana* della presunzione di onerosità per le garanzie contestuali anche se costituite per debiti altrui; si tratta di un intervento volto a risolvere un annoso contrasto interpretativo con la scelta di una opzione mediana data, appunto, dalla natura solo relativa della presunzione.

Anche la struttura portante dell'attuale primo comma dell'art.67 l.fall. è stata riprodotta nel progetto di riforma, in quanto si è ritenuto che di fronte ad atti pregiudizievoli come quelli per i quali vi è sproporzione delle prestazioni o quelli che per la loro anomalia sono sintomatici della consapevolezza nel terzo del dissesto del debitore, fosse inopportuno modificare il regime se non sul piano temporale in ossequio al principio di favorire la certezza dei rapporti giuridici. Pertanto i termini attuali di due anni e di un anno sono stati ridotti rispettivamente a diciotto mesi e a nove mesi; ai medesimi criteri ci si è attenuti per le garanzie.

In relazione ai pagamenti e agli atti cosiddetti normali, la regola dell'inefficacia è stata confermata ma con importanti temperamenti nella riduzione, rispetto alla vigente disciplina, del periodo sospetto a nove mesi.

Come si è anticipato, però, la Commissione consapevole che l'istituto della revocatoria può anche rappresentare un intralcio alla circolazione dei valori produttivi, come pure una sanzione eccessivamente rigida in talune situazioni nelle quali è mancato il presupposto del danno, ha ritenuto di introdurre dei temperamenti al principio, riconfermato in linea di principio, che la lesività dell'atto va rapportata non già al patrimonio dell'impresa ma alla regola del trattamento paritario fra i creditori.

Ciò ha determinato la previsione di due esenzioni oggettive: la prima riguarda l'esclusione della revocatoria dei pagamenti nei rapporti contrattuali continuativi; la seconda concerne, invece, il caso dei pagamenti effettuati per l'adempimento del corrispettivo di prestazioni essenziali alla continuazione dell'impresa o per l'acquisizione di beni che siano stati rinvenuti dal curatore o che fossero necessari per l'apertura della procedura concordata di crisi.

Per ciò che attiene alla prima, vi può essere esclusione dalla revocatoria se il convenuto prova che il pagamento è stato compiuto in esecuzione di un rapporto contrattuale continuativo, che è sorto nel pieno rispetto delle specifiche regole negoziali e che ha avuto una corretta esecuzione, in guisa che il credito pecuniario, che è stato estinto, è il risultato di un'obbligazione scaturita dalla regolare attuazione dei principi che informano l'attività negoziale e professionale del settore.

Tale nuova previsione potrà assumere un'utile funzione nei rapporti contrattuali continuativi, quali i contratti bancari,

consentendo l'esclusione della revocatoria per quegli atti estintivi che siano il risultato di una formazione del debito avvenuta nel rispetto delle regole di concessione del credito e della gestione del rapporto. In questo modo riusciranno agevolate ed avvantaggiate le pratiche di esercizio del credito normalmente improntate al pieno rispetto delle regole negoziali e comportamentali del settore.

Per ciò che attiene alla seconda esenzione - stabilita per i pagamenti relativi a prestazioni essenziali alla normale continuazione dell'attività del debitore, sempre che il Curatore abbia potuto acquisire tali prestazioni oppure esse siano comunque sussistenti all'apertura della procedura di crisi oppure ancora riguardino pagamenti effettuati dal debitore per prestazioni di terzi indispensabili alla ammissione del debitore stesso alla procedura di crisi - lo scopo è quello di non pregiudicare il terzo quando il risultato della sua prestazione sia ancora presente e tale da poter essere convogliato al soddisfacimento di tutti i creditori. Così pure la previsione che l'atto sia stato funzionale per consentire l'accesso alla procedura di crisi, assolve all'obiettivo di incentivare solo quei comportamenti del debitore che non siano determinati dalla casualità ma siano, invece, posti in essere in previsione dell'ingresso nella procedura di crisi.

Poiché è stato confermato il principio per il quale il terzo inconsapevole è destinato a non subire l'effetto della revocatoria, nel complesso il regime di maggior favore si è arricchito con la scelta di ridurre a tre anni il periodo di prescrizione, la cui decorrenza viene stabilita in modo espresso della data di apertura della procedura di liquidazione concorsuale, prevedendo, altrettanto espressamente, la decorrenza dall'apertura della procedura di crisi nel caso di consecuzione delle procedure. Questa scelta che pure rappresenta un momento di non sintonia con le regole del diritto civile, è stata condivisa proprio per favorire la stabilità dei rapporti giuridici in un settore nel quale il dinamismo tipico dell'impresa ha bisogno di maggiori certezze; va anche rilevato che il suggello normativo al principio giurisprudenziale della consecuzione fra procedure concorsuali non infrange il bisogno di certezza nella misura in cui le ipotesi di esercizio delle azioni revocatorie a seguito di successione di procedure sono marginali e si correlano ad una procedura anticipatoria comunque assai più breve di quelle oggi conosciute.

E' stato, inoltre, espressamente riconosciuto il principio secondo cui il curatore può far valere in via d'eccezione l'azione revocatoria senza alcun limite temporale: è stato pertanto applicato il risalente principio *quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum*, che si accompagna allorquando all'azione di invalidità venga apposto un termine di prescrizione, come nel caso dell'azione di annullamento e imprescrittibilità dell'eccezione di prescrizione.

E' stata confermata la legittimazione del curatore per l'azione revocatoria ordinaria, secondo la disciplina del codice civile, mentre è stata introdotta un'azione revocatoria aggravata per ampiezza del periodo sospetto e per agevolazioni probatorie, in relazione ad atti compiuti da parti correlate o contrassegnate da legami significativi e cioè in condizioni che fanno presumere una partecipazione

<p>o una agevolazione fraudolenta dell'atto.</p> <p>A criteri di maggiore semplificazione e certezza dovrà essere ispirata la disciplina dell'ammissione dei crediti conseguenti ed effettive restituzioni, come pure la disciplina delle esenzioni dalla revocatoria, limitando le previsioni a presupposti meramente oggettivi e non soggettivi.</p> <p>Poiché il regime delle azioni revocatorie è potenzialmente dotato di autonomia nell'ambito della procedura, la Commissione ha ritenuto di intervenire anche fornendo una disciplina di diritto transitorio; è stata ritenuta inopportuna e iniqua un'applicazione della nuova disciplina sia ai giudizi di revocatoria in corso, sia anche alle procedure in corso. Infatti si avrebbe quale singolare ed iniquo effetto che le iniziative revocatorie già promosse sarebbero regolate dalla vigente disciplina e dalla nuova disciplina quelle promosse successivamente. Si è preferito, pertanto, stabilire quale regola di diritto transitorio quella dell'applicazione della futura legge alle procedure aperte successivamente all'entrata in vigore. Infatti è stato ritenuto che, se si fosse totalmente esclusa la retroattività e cioè si fosse applicata la nuova disciplina solo agli atti compiuti successivamente all'entrata in vigore della nuova legge, si sarebbe procrastinata eccessivamente nel tempo l'utilizzazione delle nuove regole sulla revocatoria.</p>	
<p>Art.10 -Effetti sui rapporti giuridici pendenti</p> <p>I rapporti giuridici pendenti alla data dell'apertura della procedura, che derivano per lo più da rapporti contrattuali già perfezionati, opponibili alla procedura e non ancora compiutamente eseguiti, sono stati disciplinati per la prima volta nella vigente legge fallimentare, la quale ha fornito tre diverse soluzioni, di scioglimento automatico, di continuazione del rapporto con subingresso del curatore, oppure di valutazione discrezionale degli organi della procedura, ai quali è demandata la scelta tra subingresso e scioglimento.</p> <p>Considerato che la continuità dei valori dell'azienda sottoposta a liquidazione concorsuale può essere influenzata tanto dalla continuazione, quanto dallo scioglimento dei rapporti in corso e che, a seconda della tipologia dell'attività e della più diverse esigenze dell'impresa, possono riuscire opportuni ed utili per la procedura la continuazione o l'interruzione dei rapporti in corso, è stata stabilita come regola generale la sospensione automatica dell'esecuzione dei contratti: il contraente <i>in bonis</i> potrà mettere in mora il curatore, con scioglimento del contratto nel caso di mancato tempestivo esercizio di scelta da parte del curatore stesso, analogamente a quanto attualmente previsto per il contratto di vendita non eseguito alla data della dichiarazione di fallimento.</p> <p>Si è ritenuto di assicurare, in tale modo, al curatore la possibilità di compiere, nella piena consapevolezza degli organi della procedura, una adeguata valutazione dei rapporti da proseguire o da interrompere, a seconda delle diverse esigenze di mantenimento e tutela dei valori anche di funzionalità del patrimonio sottoposto alla procedura. Nello stesso tempo si è assicurata al terzo contraente la certezza di definire la sorte del rapporto entro tempi ragionevoli.</p> <p>Nel caso di prosecuzione del rapporto contrattuale, viene</p>	<p>Art. 10 - Effetti sugli atti pregiudizievoli</p> <p>Significativi cambiamenti sono stati previsti all'attuale impianto delle revocatorie. Il vigente contesto normativo e giurisprudenziale è, come noto, fondato sulla concezione antindennitaria della revocatoria: azione configurata quale strumento per ripartire il costo sociale dell'insolvenza tra il più alto numero di soggetti che hanno avuto relazioni d'affari con il debitore in un periodo anteriore alla dichiarazione di insolvenza. Rispetto a tale impostazione si è cercato di favorire la stabilità degli atti, a beneficio dei terzi in buona fede e dell'intero sistema, dato che la certezza dei rapporti giuridici costituisce un obiettivo primario. In questa prospettiva le innovazioni introdotte avvicinano il sistema revocatorio italiano agli altri ordinamenti europei, al fine di non porre i fornitori, le banche e gli altri soggetti, in una condizione deteriore rispetto a quella degli operatori che si trovino in situazioni analoghe nei rispettivi Paesi, e soprattutto si sono creati i presupposti affinché la valutazione dei progetti di ristrutturazione delle imprese in crisi possa essere condotta con riguardo alla sostenibilità industriale e finanziaria del risanamento senza essere condizionata dalle conseguenze improprie connesse all'eventuale insuccesso che non necessariamente può dipendere da specifiche responsabilità di chi vi ha preso parte.</p> <p>Sulla base di tale premessa, la norma sancisce il principio che mira a circoscrivere l'operatività dell'azione revocatoria ai soli atti che abbiano arrecato effettivo pregiudizio al patrimonio del debitore e alle ragioni dei creditori, limitando la revocabilità degli atti "normali" a quegli atti e pagamenti idonei ad alterare ingiustificatamente la <i>par condicio creditorum</i>.</p> <p>Coerentemente sono esclusi dal campo di applicazione della revocatoria gli atti ed i pagamenti che rientrano nella gestione ordinaria dell'impresa, nonché le operazioni di</p>

poi espressamente prevista la prededuzione per le prestazioni ed i soli crediti sorti successivamente all'apertura della procedura, nella precisa direzione di prendere posizione su un tema assai controverso nei rapporti di durata.

Infine vengono fatte salve la possibilità di deroga alla regola della sospensione e la possibilità di stabilire più specifiche discipline (agevole è il richiamo alla normazione laburistica), quando lo impongono le caratteristiche del rapporto o la qualità delle parti, purché compatibili con la disciplina della liquidazione concorsuale.

Restano inalterati come principi generali quello della non equiparabilità della apertura della procedura all'inadempimento, con le conseguenze sul piano della esclusione dei diritti risarcitori e delle aspettative alla risoluzione contrattuale ove il relativo diritto non sia stato quesito in precedenza.

semplice interposizione nel pagamento (lett. e). Con riguardo a queste ultime, infatti, è evidente che il soggetto che riceve una somma non necessariamente è il beneficiario del pagamento, svolgendo talvolta un ruolo di semplice interposizione (ciò è tipico del meccanismo di cassa proprio del conto corrente bancario). Si sottraggono alla revoca, così, sia le operazioni "mano contro mano" (in cui sussiste contestualità tra il deposito delle somme ed il trasferimento a terzi delle medesime) sia le operazioni "bilanciate" (per le quali la rimessa presenta, già, all'atto del deposito, una specifica destinazione a favore di terzi. Per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, l'ammontare complessivo dell'importo massimo revocabile viene limitato alla misura dell'effettiva riduzione dell'esposizione del periodo sospetto (lett. e).

Sotto altro profilo si è inteso sancire un ridimensionamento delle ipotesi di (vere e proprie) esenzioni, prevedendo la loro fondatezza solo su basi oggettive o quando le esenzioni stesse si colleghino ad interessi costituzionalmente rilevanti (lett. h).

Con particolare riguardo ai singoli atti di disposizione, nessuna novità sostanziale, rispetto all'attuale regime, viene introdotta con riguardo agli atti a titolo gratuito (lett. a), né in termini di durata del periodo sospetto (che continua ad essere di ventiquattro mesi) né in termini di conoscenza dello stato di insolvenza da parte del destinatario, il cui stato soggettivo resta irrilevante ai fini della revoca dell'atto. Permane, rispetto all'attuale regime, anche la previsione dell'inefficacia, indipendentemente dallo stato soggettivo del creditore, dei pagamenti di debiti aventi scadenza alla data di apertura della procedura di liquidazione concorsuale, ovvero successivamente (lett. c); il periodo sospetto viene, però, ridotto dagli attuali ventiquattro mesi a diciotto.

Il rigore con cui vengono trattati gli atti gratuiti ed i pagamenti di debiti non scaduti deriva dalla considerazione che il danno a carico della massa è, in entrambe le ipotesi, sempre presunto, per il fatto in sé della gratuità dell'atto e dell'alterazione della *par condicio* connessa all'anticipazione del pagamento.

Anche gli altri atti anormali (atti sproporzionati e pagamenti con mezzi anormali) non subiscono alcuna modifica, se non con riguardo al contenimento del periodo sospetto, che è ridotto a dodici mesi.

Quanto, poi, alle garanzie, si è ritenuto opportuno differenziare quelle che nei dodici mesi precedenti l'apertura della procedura di liquidazione vengono prestate per debiti preesistenti non scaduti – in ordine alle quali si prevede che spetti al beneficiario delle stesse dimostrare la non conoscenza dello stato di insolvenza del debitore (lett. d) – da quelle (anche per debiti altrui) che vengono costituite contestualmente al debito, per le quali, invece, l'elemento della contestualità si pone a fondamento della relativa onerosità.

L'esigenza di certezza dei rapporti giuridici ha imposto una regolamentazione della crisi d'impresa che garantisca la stabilità degli atti negoziali stipulati tra i partecipanti, oltre che attraverso la riduzione del c.d. "periodo sospetto", funzionale al rapido consolidamento dell'atto, anche mediante la determinazione per tutte le fattispecie di un unico termine di prescrizione dell'azione revocatoria (determinato in tre anni) decorrente dalla data di apertura

	<p>della procedura di liquidazione concorsuale (lett. g). L'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria da parte del curatore continua invece a seguire le regole dettate dal codice civile, compresa quella che fissa in cinque anni dal compimento dell'atto il termine di prescrizione dell'azione (lett. i).</p> <p>Più rigorosa, sia in ordine alla durata del periodo sospetto sia sull'onere della prova della conoscenza dello stato di insolvenza, è invece la disciplina prevista per gli atti posti in essere tra debitore insolvente e terzo, qualora questi siano legati da rapporti soggettivi qualificati (lett. f).</p> <p>All'esito della revocatoria è collegata l'insinuazione al passivo del soggetto revocato per il relativo importo: ciò accade rendendo compatibili le regole del concorso con le cause di prelazione che assistevano il credito revocato (lett. j).</p> <p>Con norma transitoria (lett. k) è previsto che le nuove regole trovino applicazione nelle controversie derivanti da procedure aperte successivamente all'entrata in vigore dei decreti delegati che daranno attuazione alla legge delega, per evitare che procedure già in corso debbano seguire discipline differenziate per revocatorie già avviate e per quelle ancora da avviare.</p>
<p>Art.11 - Effetti sui creditori. Accertamento dei diritti dei creditori e dei terzi</p> <p>La disciplina degli effetti dell'apertura della procedura di liquidazione per i creditori riprende per grandi linee le disposizioni di cui agli artt. 51 e segg. dell'attuale l.fall., con alcune significative novità.</p> <p>Pilastro della struttura di ogni processo collettivo esecutivo è il divieto delle azioni esecutive individuali, che si realizza nella improponibilità di quelle nuove e nella improseguibilità di quelle già pendenti. Un divieto del genere è stato quindi confermato per essere esteso anche alle azioni speciali consentite in leggi speciali, con il dichiarato intento di affermare il principio della intangibilità dei beni compresi nella procedura da parte dei creditori dopo la dichiarazione dell'insolvenza e della conseguente eliminazione di ogni privilegio processuale ormai anacronistico.</p> <p>Per motivi di chiarezza si è preferito estendere espressamente il divieto alle azioni cautelari in senso lato. La scelta di far salvi gli effetti già prodotti con le azioni singolari tende a mantenere gli effetti conservativi del pignoramento o di una misura cautelare e a non disperdere gli effetti già prodotti dall'azione esecutiva; la formula generica utilizzata, ha lo scopo di lasciare ampia libertà al legislatore delegato di disciplinare analiticamente i singoli effetti da salvaguardare e i limiti di compatibilità con le esigenze della procedura.</p> <p>Il divieto di azioni esecutive individuali conferma, quindi, l'impossibilità di una soddisfazione dei creditori al di fuori del concorso, e rende pertanto necessaria la predisposizione all'interno della procedura esecutiva collettiva di un procedimento, ispirato alla tutela di una più vasta sfera di interessi, nel quale i creditori che intendono partecipare al concorso sostanziale sul patrimonio del debitore possano convogliare le loro pretese.</p> <p>Accanto al divieto sopra enunciato si pone come criterio guida della procedura di liquidazione la regola per la quale</p>	<p>Art. 11 - Effetti sui rapporti giuridici preesistenti</p> <p>Al fine di assicurare una equilibrata composizione tra gli interessi della procedura, della massa dei creditori e delle controparti viene regolato il trattamento dei rapporti in corso con riferimento: i) alla sorte dei contratti pendenti; ii) al regime delle posizioni creditorie (di natura restitutoria e risarcitoria) delle controparti dei rapporti in corso; iii) a fattispecie particolari meritevoli di specifico trattamento.</p> <p>Con riferimento alla sorte dei contratti pendenti, la regola della sospensione viene integrata prevedendo la decorrenza di un termine breve, fissato dalla legge, entro il quale il contratto, in assenza di contraria manifestazione di volontà del curatore si intende comunque sciolto con efficacia retroattiva riferita alla data dell'apertura della procedura e con esclusione di diritti risarcitori.</p> <p>L'adozione di tale criterio generale non preclude, ovviamente, la facoltà delle parti di determinarsi liberamente per la prosecuzione dei rapporti a nuove condizioni, in applicazione del generale principio dell'autonomia negoziale e fermi restando i vincoli di finalizzazione degli atti compiuti alle necessità operative della procedura gravanti in capo alla curatela.</p> <p>In ordine al regime delle posizioni creditorie delle controparti, sia che consistano in pretese restitutorie conseguenti allo scioglimento del contratto, sia che si tratti delle pretese obbligatorie scaturenti dal rapporto contrattuale, antecedentemente ovvero successivamente all'insolvenza, vengono stabilite regole di generale applicazione superando l'approccio casistico dell'attuale legge fallimentare, dettando criteri sufficientemente definiti di trattamento dei rapporti contrattuali.</p> <p>L'articolato propone pertanto regole distinte per macroaree di rapporti pendenti, rappresentati dai contratti di durata o a prestazioni continuate o periodiche (lett. a) e dagli altri contratti, rispettivamente non eseguiti da alcuna delle parti ovvero eseguiti integralmente da una sola parte ovvero</p>

<p>il procedimento per l'accertamento dei crediti e dei diritti sui beni appresi all'attivo, deve essere improntato al principio della esclusività, al fine di attuare la concentrazione in esso di tutte le azioni rivolte a far valere i diritti sul patrimonio del debitore insolvente, secondo un rito peculiare, ritenuto l'unico strutturalmente idoneo siccome implicante la necessaria partecipazione ed il contraddittorio di tutti i creditori, ad assicurare il rispetto della concorsualità anche nella fase di cognizione.</p> <p>L'esclusività è stata rafforzata mediante la soppressione della salvezza di diverse disposizioni di legge, allo scopo di abrogare tutte le eccezioni, concentrando nel procedimento all'uopo predisposto tutte le controversie possibili riguardanti i crediti e diritti che si intendono azionare nel concorso, ferma restando la possibilità per il legislatore delegato di coordinare quelle ipotesi (come le pretese risultanti da sentenza non passata in giudicato di cui all'attuale terzo comma dell'art. 95 l.fall.) che, per ragioni sistematiche, richiedono una regolamentazione peculiare. Per queste ipotesi la salvezza delle attività processuali già compiute e degli effetti già prodotti ha un più pregnante significato in quanto il trasferimento nella sede concorsuale delle pretese già azionate in via ordinaria non realizza una conversione o una riassunzione del giudizio pendente, ma attua un nuovo ed autonomo processo rispetto a questo con parti diverse, nel quale non potrebbero valere le prove raccolte in altro diverso processo, se non come elementi di valutazione. Pur convenendosi sulla ritualità di questa posizione, si è preferito, per una ragione di economia processuale e di giustizia, non vanificare l'attività istruttoria già espletata, lasciando al legislatore delegato la libertà di salvaguardare la diversa posizione che assume il curatore nel nuovo giudizio rispetto all'originario debitore. Le stesse motivazioni giustificano l'estensione della salvezza di cui sopra agli effetti sostanziali prodotti dalla originaria domanda giudiziale, quali ad esempio la prescrizione, le spese del giudizio ordinario, ecc., nella piena consapevolezza che questa previsione può far salve anche le ipoteche iscritte in forza di un decreto ingiuntivo già opposto.</p> <p>La scadenza di tutti i crediti, pecuniari e non, è un altro cardine ineliminabile di un processo esecutivo collettivo, che postula che i creditori concorrano al passivo per l'importo determinato al momento della dichiarazione di insolvenza e si ricollega al principio generale posto dall'art. 1186 c.c.</p> <p>Si attua in tal modo quella cristallizzazione del passivo che risponde all'esigenza di evitare situazioni disomogenee o sperequative, indispensabile per poter definire i crediti che partecipano al concorso, con limitate deroghe derivanti dalla recezione di diversa regolamentazione come accade per i crediti di lavoro soggetti per legge a rivalutazione monetaria, in conformità agli interventi del giudice delle leggi.</p> <p>Si è, poi, volutamente omessa la tradizionale limitazione della scadenza "agli effetti del concorso", perché si è voluto riconoscere che i crediti verso il solo debitore scadono a qualsiasi fine, cioè con riferimento a tutti gli effetti che intersecano la procedura, non senza ricordare come le nuove norme sulla esdebitazione sono destinate a rendere inattuali previsioni "post-concorsuali".</p>	<p>parzialmente da una o da entrambe le parti (lett. b).</p> <p>Per i primi viene prevista, in caso di continuazione, la prededucibilità dei crediti sorti in favore della controparte <i>in bonis</i> successivamente all'inizio della procedura. Per gli altri, si prescrive l'applicazione delle regole di concorsualità in caso di avvenuta integrale esecuzione di una delle parti, ovvero, in caso di parziale esecuzione di una o entrambe le parti, la facoltà del curatore di scegliere tra la restituzione della prestazione parzialmente ottenuta e l'adempimento della controprestazione corrispondente con conseguente ammissione al passivo della controparte; per le prestazioni integralmente o parzialmente ineseguite da entrambe le parti viene riconosciuta al curatore facoltà di scelta tra l'esecuzione del contratto con assunzione dei relativi obblighi, ovvero lo scioglimento con esclusione comunque di ogni indennizzo a favore della controparte.</p> <p>Viene inoltre prevista l'introduzione da parte del legislatore delegato di discipline specifiche per particolari tipologie contrattuali meritevoli di appropriata regolamentazione. Si richiamano, al riguardo, le problematiche relative: al contratto preliminare di compravendita immobiliare, specie con riferimento ad immobili in costruzione, avuto riguardo alla tutela da riconoscere ai promissari acquirenti per gli anticipi versati; al contratto di <i>leasing</i>, in ordine al quale si pone l'esigenza di una disciplina <i>ad hoc</i> volta a comporre in maniera equilibrata i contrapposti interessi della massa e dell'utilizzatore in caso di insolvenza dell'utilizzatore - con particolare riguardo alla sorte del bene locato e al credito residuo vantato - sganciando la disciplina dall'improprio rinvio a quella dettata per il contratto di vendita a rate o con riserva della proprietà, non apparendo corretto ricondurre la funzione, esclusivamente finanziaria, del contratto di <i>leasing</i>, nelle sue correnti manifestazioni, a quella, volta invece a sostenere la commercializzazione del bene da parte del suo produttore, propria dei contratti richiamati.</p> <p>In ordine ai contratti finanziari a termine, inoltre, saranno da considerare specifiche esigenze di coordinamento in relazione alle discipline speciali vigenti (cfr. art. 203 T.U.F. e d. lgs. n. 210 del 2001, attuativo della dir. 98/26/CE, in materia di definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli) ovvero in corso di emanazione in attuazione di disposizioni comunitarie (direttiva 2002/47 relativa ai contratti di garanzia finanziaria).</p>
--	--

Per ciò che attiene alla regolamentazione degli interessi, si è inteso affermare il principio della sospensione (in caso di esdebitazione si dovrà parlare di cessazione) di tutti gli interessi, generati da qualsiasi tipo di credito dopo la apertura della procedura di liquidazione, giustificato dall'effetto della cristallizzazione della massa in conseguenza della dichiarazione di insolvenza, per cui non è consentito che il patrimonio del fallito subisca diminuzioni nel corso della liquidazione al fine di assicurare la *par condicio creditorum*.

Poiché si è ritenuto che nel sistema vigente manchi una ragione specifica per la quale i crediti assistiti da prelazione debbano continuare a produrre interessi dopo la dichiarazione di fallimento se non una analogia con la normativa civilistica dettata per le espropriazioni individuali, la Commissione ha ritenuto di estendere la regola della sospensione a qualunque tipo di credito elidendo la distinzione fra credito chirografario e credito privilegiato. Diversamente per gli interessi pre-insolvenza, già maturati all'atto della apertura del concorso, non possono che valere le norme comuni e, quindi, i criteri di cui agli art. 2749, 2878 e 2855 c.c. per uniformità con la esecuzione individuale.

Per ciò che attiene all'istituto della compensazione, si è ritenuto di avallare la tesi più rigorosa secondo la quale, la compensazione è giustificabile anche all'interno di un processo concorsuale solo laddove tutti i presupposti di diritto comune preesistano alla apertura della procedura; si è così da un lato superato l'equivoco tenore dell'attuale art.56 l.fall., e dall'altro lato si è voluto adottare una soluzione che si distacca dai più recenti arresti della corte regolatrice che aveva invece assunto una interpretazione assai più flessibile.

Con l'esclusione della compensazione per i crediti del terzo verso l'insolvente acquistati per atto tra vivi nell'anno anteriore alla apertura della procedura di liquidazione si è cercato di correggere le storture provocate dall'attuale secondo comma dell'art. 56 l.fall., la cui formulazione consente l'effettuazione di operazioni "triangolari" volte a frodare i creditori, e che nel testo vigente ha resistito sia al vaglio della giurisprudenza costituzionale che alle perplessità della corte di legittimità. In questa cornice la previsione del divieto della compensazione se il credito verso il debitore dichiarato insolvente è stato acquistato dal creditore che chiede la compensazione nell'anno anteriore ovvia a possibili manovre fraudolente in quanto la mancata qualificazione del credito acquistato come scaduto o non scaduto implica la comprensione nel divieto di entrambi. Si è usato il termine di acquisto, per lasciare al legislatore delegato la libertà di comprendere o meno nel divieto anche eventuali tipi di acquisto diversi dalla cessione. Non si è vietata la compensazione con i crediti acquistati successivamente alla dichiarazione di insolvenza perché una previsione del genere è stata ritenuta superflua dato che la compensazione verrebbe ad operare l'estinzione di un debito sorto prima dell'apertura del concorso e di un credito acquistato quando già si è verificata la cristallizzazione della massa attiva.

La disciplina delle obbligazioni solidali va modellata sull'attuale contenuta nella legge fallimentare, che è completa e coerente.

Il legislatore delegato provvederà alla regolamentazione di quelle fattispecie non espressamente prese in considerazione (crediti infruttuosi non scaduti alla data di dichiarazione di fallimento, crediti degli obbligazionisti, ecc.) secondo i criteri ed i principi in precedenza richiamati e informati a quello della stabilità della massa passiva. Anche la disciplina dell'accertamento del passivo riprende l'attuale sistema incentrato su un procedimento che si svolge in due fasi, l'una necessaria avanti al giudice delegato l'altra eventuale avanti al tribunale, ma le novità introdotte, in entrambe le fasi, sono numerose e di rilievo a partire dal fatto che all'accertamento del passivo si procederà solo se viene riscontrato un apprezzabile attivo da liquidare (in modo da evitare, nell'ottica dell'attribuzione di effetti endofallimentari agli esiti della verifica, di far luogo a tale procedura quando non vi sia attivo da realizzare o comunque un attivo tale da consentire una ripartizione, per quanto modesta, ai creditori).

Il modello processuale che viene proposto per l'accertamento e la formazione del passivo è sicuramente agile, improntato ad una cognizione sommaria prevalentemente documentale, salvaguardando, nel contempo, la concorsualità e la posizione di terzietà del giudice delegato, con attribuzione di compiti più incisivi al curatore, che diventa una parte processuale a tutti gli effetti, sebbene a tutela di un interesse collettivo. Questo nuovo modello per la fase necessaria ha richiesto la ridisegnazione dei ruoli del curatore e del giudice delegato, con il ridimensionamento dei poteri di questo e l'accentuazione di quelli del curatore, in modo da ridurre fortemente quegli elementi di officiosità e inquisitorialità che oggi caratterizzano il procedimento in questione. Il curatore assume il ruolo di parte, contraddittore del creditore istante, ma conserva la posizione di terzietà rispetto al rapporto sostanziale posto a fondamento delle domande esaminate. Ne esce rafforzata la natura contenziosa del procedimento dato che il curatore partecipa al giudizio di verifica come parte processuale, fornito dei relativi poteri, e non solo quale organo della procedura che assiste e collabora col giudice delegato; contemporaneamente, la specifica attribuzione al curatore della qualità di terzo rispetto all'attività negoziale del debitore insolvente viene incontro all'esigenza a che il passivo configuri realmente la misura dell'espropriazione da compiere a carico del patrimonio aggredito, in tal modo evitando possibili manovre fraudolente di appesantimento del passivo. La posizione del debitore insolvente rimane indubbiamente sullo sfondo rispetto a quella del curatore, sebbene trovi più spazio e tutela rispetto al sistema vigente; la ragione di tale scelta di continuità rispetto al sistema vigente, è rappresentata dal fatto che il debitore è privato della disponibilità dei beni con i quali i creditori ammessi vengono soddisfatti e della capacità processuale. La funzione pubblicistica attribuita al curatore di ricostruzione della massa passiva del fallito secondo criteri obiettivi di legalità assorbe la tutela dell'insolvente, posto che, aperto il concorso dei creditori sul suo patrimonio, l'interesse tutelabile di questi viene a coincidere con quello pubblicistico a che il passivo rappresenti solo le pretese vere e reali maturate prima della cristallizzazione prodotta dalla apertura della procedura.

La nuova posizione processuale del curatore è ben evidenziata nella previsioni che attribuiscono a tale organo il compito di predisporre un progetto di stato passivo con osservazioni sulla fondatezza di ciascuna domanda, il potere di opporre tutti i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del diritto azionato, nel rispetto del principio del contraddittorio, e la facoltà di impugnare lo stato passivo; ne esce un sistema caratterizzato dal reciproco controllo delle attività compiute nel processo, dalla possibilità di far valere e provare le proprie osservazioni e contestazioni e di impugnare le decisioni sfavorevoli da parte di tutti i contendenti, che sono le caratteristiche di una parte processuale.

A questa posizione si contrappongono i poteri tipici di parte dei creditori, ciascuno dei quali è tenuto a presentare domanda di ammissione se intende partecipare al passivo, con onere della prova a suo carico, prevalentemente documentale dato che il principio della concentrazione del procedimento, anch'esso previsto, non consente prove complesse.

Il sistema si completa con la individuazione dei poteri del giudice che è tenuto, come ogni giudice della cognizione, al rispetto del principio di cui all'art. 112 c.p.c., della corrispondenza tra chiesto e deciso, senza poter più ampliare di propria iniziativa il *thema decidendum* anche ad un oggetto non prospettato dalle parti che attenga ad una causa estintiva o impeditiva della pretesa fatta valere; è tenuto, altresì a fondare, in conformità dell'art. 115 c.p.c., il proprio convincimento sui soli mezzi probatori introdotti dalle parti, non più disponendo di quei poteri inquisitori che oggi gli permettono la ricerca della verità materiale oltre i limiti previsti nel giudizio ordinario.

Questo nuovo assetto potrà comportare come effetto un minore spazio per la c.d. revocatoria incidentale di un credito o di una garanzia in sede di verifica, a meno che la richiesta di esclusione fondata sulla inefficacia, non provenga dal curatore; poichè il procedimento in esame è diretto esclusivamente all'individuazione, quantificazione e graduazione dei crediti verso il fallito, le questioni attinenti alla revocabilità di atti compiuti dal debitore possono trovare in esso ingresso se e nei limiti in cui si traducano nella mancata ammissione, in tutto od in parte, di un credito o di una garanzia, restando escluso ogni tipo di provvedimento che concorra ad incrementare l'attivo.

Il procedimento nella fase necessaria avanti al giudice delegato rimane, quindi, un procedimento sommario qualificato dal contraddittorio incrociato tra tutti i creditori, l'insolvente e il curatore, ed è espressione dell'essenza stessa della concorsualità (inserendosi il procedimento di accertamento nel processo esecutivo fallimentare, che coinvolge tutti i creditori, si spiega l'interesse di ciascuno di essi a vedere escluse le opposte e convergenti pretese di tutti gli altri sullo stesso patrimonio). L'elemento di novità è costituito dal fatto che a questo momento essenziale e qualificante si perviene per discutere di un progetto di stato passivo che non è più predisposto dal giudice delegato bensì dal curatore, con il risultato che il giudice, in questa nuova ridefinizione dei ruoli, si riappropria dei poteri propri del giudice terzo che risolve un conflitto; ciò non esclude che per ragioni di organizzazione dell'intera procedura il procedimento debba concludersi con un

provvedimento destinato a rendere esecutivo lo stato passivo.

I provvedimenti del giudice in questa fase sono espressamente qualificati come aventi efficacia endofallimentare in conformità del pluriennale orientamento della corte regolatrice; a tale conclusione è pervenuta la Commissione perché il procedimento di accertamento mantiene natura sommaria, consente un dispiegamento del diritto di prova essenzialmente limitato alle produzioni documentali, e assolve ad una funzione esecutiva ad oggetto delimitato (atteso che il fine ultimo è quello di individuare i creditori aventi diritto a partecipare alla fase esecutiva della ripartizione), sì che la tutela del debitore non è piena; la questione è destinata a perdere, rispetto al passato, la sua attuale importanza, quanto meno nella misura in cui si potrà affermare il diritto alla esdebitazione.

Fra le altre novità si segnalano quelle in tema di ammissione con riserva che viene limitata alle sole ipotesi di crediti condizionali nella accezione concorsuale più estesa oggi nota, con eliminazione della anacronistica ammissione con riserva di presentazione di documenti; l'ammissione con riserva viene estesa alla sola causa di prelazione allo scopo di offrire una disciplina di diritto positivo – e non più solo giurisprudenziale – a fattispecie che oggi trovano soluzioni controverse, come ad esempio quella della mancanza, al momento dell'accertamento del passivo, del bene oggetto di un privilegio speciale; così pure l'estensione dell'ammissione condizionale ai crediti e alle cause di prelazione consentirà di far ricorso a questo tipo di ammissione per i crediti o le garanzie ritenute inefficaci dal curatore (nel progetto di stato passivo) e per le quali abbia proposto azione revocatoria.

Anche le fasi eventuali dell'opposizione allo stato passivo, dell'impugnazione e della revocazione dei crediti ammessi, pur conservando il significato e l'oggetto attuale, presentano forti aspetti di novità, tra cui i più significativi sono l'estensione al curatore della legittimazione all'impugnazione dei crediti ammessi quale logico corollario del mutato ruolo da tale organo assunto nella procedimento di verifica, e la previsione di un procedimento camerale come strumento in cui convogliare queste varie forme di impugnazione.

Quest'ultima opzione, pur nella consapevolezza della maggiore tutela offerta dall'attuale sistema impugnatorio attraverso un ordinario giudizio di cognizione, è stata determinata dalle considerazioni della elevata efficienza del procedimento camerale e della coerenza con la natura sommaria della prima fase; la dettagliata regolamentazione del procedimento camerale nel pieno rispetto del disposto dell'art. 111 Cost. e l'espressa previsione della efficacia endofallimentare della decisione sono elementi sufficienti a garantire, anche sotto il profilo costituzionale, la tutela dei diritti patrimoniali da accertare ai fini esecutivi.

Il procedimento di accertamento delle domande tardive è stato completamente ridisegnato in modo speculare a quello previsto per le domande tempestive, al preciso scopo di favorire sia la presentazione immediata delle domande ed evitare che dichiarazioni tardive di credito possano essere proposte fino all'esaurimento delle ripartizioni, sia l'attuazione anche nell'esame delle domande tardive del

contraddittorio incrociato e collettivo che, nel sistema attuale, è fortemente compromesso.

Per realizzare questi fini è stata prevista una fase di accertamento dei crediti tardivamente dichiarati, costruita mediante un meccanismo che si dovrà sviluppare attraverso la fissazione di un termine entro cui far pervenire le domande di ammissione al passivo e la qualifica di tardive delle domande pervenute dopo questo termine; una volta intervenuta la definitività dello stato passivo, viene fissato un nuovo termine, a pena di decadenza per la proposizione di domande di insinuazione tardiva; tale soluzione non appare pregiudizievole per il diritto di difesa dei creditori sia perché il termine potrà e dovrà essere abbastanza ampio, sia perché la decadenza è dettata dall'esigenza pubblicistica di concentrare al massimo le decisioni in vista di una più rapida soluzione della crisi, sia, infine, perché si fanno salve le ipotesi di ritardo incolpevole (infatti si è voluto consentire la proposizione della domanda tardiva anche dopo la maturazione della decadenza nel caso del ritardo incolpevole). Una volta decorso il termine, si è prevista la trattazione contestuale di tutte le domande tardive secondo il modello predisposto per la verifica delle domande tempestive.

Il sistema così delineato consentirà a tutti i creditori, tempestivi e tardivi, di partecipare alla discussione sulla ammissione delle domande tardive che saranno concentrate secondo criteri di periodicità o altri lasciati alla discrezionalità del legislatore delegato; ciò che si è voluto garantire è che prima di ogni riparto vengano esaminate le domande fino a quel momento presentate. Con questa disposizione va coordinata quella di cui all'art. 9 lett. j), che prevede forme semplificate di ammissione al passivo per i crediti conseguenti alle effettive restituzioni in esito a revoca.

Per effetto della identità del modello procedimentale, i crediti insinuati tardivamente saranno quindi ammessi o respinti con le stesse modalità delle fasi di verifica delle domande tempestive, con la conseguenza che avverso la decisione del giudice saranno ammesse le stesse impugnazioni previste per lo stato passivo originario.

Come nell'attuale sistema, il procedimento per l'accertamento dei diritti mobiliari dei terzi è modellato su quello di verifica dei crediti in precedenza descritto. E' stata scelta questa soluzione al fine di accentrare in una unica sede la determinazione del limite e della misura dei diritti dei creditori e dei beni acquisiti all'attivo su cui possono esercitarsi quei diritti. I due accertamenti sono intimamente legati, tanto che la pretesa restitutoria, quando non può essere eseguita in forma specifica, si trasforma in una pretesa creditoria, che va insinuata, per cui non è configurabile un sistema che differenzi le tutele. Peraltro, per entrambe, deve valere il principio della concorsualità e del contraddittorio collettivo in quanto ciascun creditore, come è interessato a contrastare i crediti altrui che concorrono con il proprio, così è egualmente interessato a contrastare le pretese sui beni da sottrarre al patrimonio che diminuiscono la sua possibilità di soddisfazione.

Allo scopo di superare le controverse interpretazioni riguardanti l'attuale art. 103 l.fall. è stata fatta una differenziazione terminologica concentrata sul *petitum* - restituzione e separazione - e, principalmente, sulla *causa*

<p><i>petendi</i> - diritto reale o obbligatorio-, diventando così superflua la previsione della rivendica, dato che la nuova dizione ingloba qualsiasi pretesa - di natura reale o non - che sotto qualunque profilo giuridico i terzi possano accampare sulle cose mobili che al momento della dichiarazione di insolvenza siano state considerate parte integrante del patrimonio del debitore. La disciplina dettata per l'accertamento dei diritti su beni mobili è stata estesa a qualsiasi categoria di bene, compresi i beni immobili nell'intento di unificare il meccanismo di accertamento evitando la lungaggine degli ordinari processi. La Commissione ha ritenuto che questa soluzione non sia ostacolata dai principi emergenti dal Regolamento comunitario sull'insolvenza transfrontaliera, che opta sì per il principio del <i>forum rei sitae</i>, ma al fine di individuare l'applicazione della legge dello Stato in cui è situato il bene, si che, nel rispetto di questo principio, il legislatore italiano, per le ipotesi in cui trova applicazione la legge italiana, può scegliere un diverso criterio.</p> <p>L'estensione della procedura in esame a tutte le categorie di beni, nonché l'ulteriore specifica indicazione della universalità di beni, risolve l'annoso problema della rivendica unitaria dell'azienda, tanto che si è demandato al legislatore delegato di emanare una disciplina speciale per l'ipotesi di retrocessione a terzi per l'utile esperimento dell'azione di restituzione di aziende o rami di azienda, anche in difformità dalle regole del codice civile .</p> <p>Per migliore armonia sistematica si è collocata in questa disposizione la regola della conversione in denaro del credito di restituzione per un bene che non può più essere restituito. In relazione alle pretese restitutorie si è confermata l'attribuzione al giudice delegato del potere di sospendere la liquidazione del bene oggetto della richiesta, così prevedendosi una misura latamente cautelare a garanzia della effettività del diritto alla restituzione. La particolare delicatezza dei procedimenti diretti a sottrarre un bene dalla esecuzione collettiva hanno indotto la Commissione a rimettere al legislatore delegato la predisposizione di regole probatorie omogenee a quelle rigorose previste nei procedimenti esecutivi individuali destinate a rimanere immutate nei vari progetti di riforma al codice di rito sino ad ora presentati</p>	
<p>Art.12 - Azioni di responsabilità</p> <p>Nel sistema concorsuale vigente al curatore è affidato l' esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei liquidatori con esplicito richiamo alle norme di cui agli artt.2393 e 2394 c.c. che disciplinano l' azione sociale di responsabilità e l' azione dei creditori sociali. Le profonde modificazioni che sono intervenute a seguito del decreto legislativo n.6 del 17 gennaio 2003 sul diritto societario hanno indotto la Commissione a varare un principio volto ad armonizzare il nuovo diritto concorsuale con il nuovo diritto societario, a razionalizzare le iniziative risarcitorie nei confronti degli organi sociali e a prevedere misure rafforzative della responsabilità patrimoniale. Nel corpo dello stesso principio è contenuta una previsione che è destinata a sanzionare le condotte di quanti si sono adoperati per ottenere o far ottenere l' omologazione del piano della procedura di cui all' art.4 con il compimento di</p>	<p>Art. 12 – Effetti sui creditori. Accertamento dei diritti dei creditori e dei terzi (vedi art. 11 maggioranza)</p> <p>L'articolo contiene molteplici disposizioni di delega sui seguenti argomenti: effetti dell'apertura della procedura di liquidazione concorsuale per i creditori; accertamento del passivo; accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura. Nel complesso la disciplina è ispirata allo scopo di conservare il patrimonio del debitore insolvente garantendo nel contempo le tradizionali regole di concorsualità.</p> <p>Quanto agli effetti per i creditori (comma 1), vengono ribadite le tradizionali disposizioni in materia di divieto di azioni esecutive individuali e cautelari, anche speciali (lett. a), di esclusività del procedimento di accertamento dei crediti e dei diritti sui beni appresi all'attivo (lett. b) (in entrambi i casi con salvezza degli effetti già prodotti), di scadenza di tutti i crediti (anche non pecuniari) e di sospensione del corso degli interessi alla data di apertura della procedura (lett. c). A tale ultimo riguardo, viene però</p>

<p>atti rivelatisi poi fraudolenti. La Commissione ha ritenuto che le norme di diritto sostanziale previste nel codice civile nella versione che entrerà in vigore il 1° gennaio 2004 non consentano di per sé solo di garantire ai creditori un adeguato livello di tutela in presenza di comportamenti pregiudizievoli posti in essere dagli organi della società.</p> <p>In particolare si è considerato che mentre per ciò che attiene alle società per azioni il panorama normativo è rimasto, ai fini concorsuali, sostanzialmente inalterato, per quanto riguarda le società a responsabilità limitata che, sul piano dell'indagine statistica, costituiscono la maggioranza dei soggetti dichiarati insolventi, le modifiche apportate dalla riforma del diritto societario potrebbero non consentire il mantenimento dell'attuale livello di tutela per i creditori sociali. Infatti se è vero che l'azione del socio di cui all'art.2476 c.c. è considerata dai primi commentatori una azione sociale di responsabilità che in caso di insolvenza verrebbe quindi naturalmente ricompresa fra quelle che spettano al curatore, assai meno nitida è l'interpretazione suggerita a proposito del mantenimento dell'azione dei creditori sociali, argomento sul quale la letteratura espressasi è tutt'altro che univoca. Pertanto in funzione di armonizzare la disciplina delle s.p.a. e delle s.r.l. insolventi, si è ritenuto di conferire al legislatore delegato il compito di prevedere norme che attribuiscono al curatore la possibilità di esercitare azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali che non trovino diretta "copertura" nel diritto comune, tutto ciò sul presupposto che il fenomeno dell'insolvenza possa giustificare un diverso trattamento per i creditori in modo che sia comunque assicurata la tutela della <i>par condicio creditorum</i>. In questa stessa prospettiva si è voluto chiarire che non debbono essere trasferite al curatore le azioni di responsabilità che spettano direttamente al socio - per un interesse proprio - e al terzo danneggiato dalla condotta dell'organo sociale quando non venga in gioco una pretesa creditoria nei confronti della società e ciò in funzione di impedire che taluni creditori possano avvantaggiarsi di una doppia tutela. Con riferimento al principio per il quale il legislatore delegato può stabilire norme in deroga al codice civile, va poi osservato che si può pensare, ad esempio, alla possibile non compatibilità con l'esercizio dell'azione di responsabilità in sede concorsuale della norma che ha introdotto un termine decadenziale di cinque anni dalla cessazione della carica per l'inizio dell'azione sociale.</p> <p>L'esperienza di oltre mezzo secolo di azioni di responsabilità ha reso evidente che spesso il loro successo è frustrato sul piano pratico dalla difficoltà di aggressione del patrimonio del soggetto responsabile; da tale valutazione è conseguita la previsione del principio che introduce una sorta di azione revocatoria ordinaria aggravata volta a far dichiarare l'inefficacia di alcune tipologie di atti dispositivi compiuti dal responsabile, con il mantenimento di un elevato grado di tutela per il terzo contraente inconsapevole.</p> <p>Infine si è introdotta una previsione che non riguarda direttamente la responsabilità degli organi sociali, ma quella di quanti si sono adoperati per conseguire l'omologazione del piano, previsto nell'art.4 dello schema di legge delega, che sia poi stato annullato; il principio è</p>	<p>stabilito che la sospensione degli interessi su obbligazioni pecuniarie non si applica ai crediti assistiti da idonea causa di prelazione. La precisazione è apparsa opportuna al fine di superare i contrasti sorti in relazione all'estensione della disciplina del privilegio alle procedure concorsuali. Si assicura quindi un trattamento uniforme di ogni causa di prelazione (sia di tipo volontario che legale), superando le censure di incompletezza dell'art. 54 legge fall. (Corte Costituzionale, 28 maggio 2001, n. 162, secondo cui è illegittimo costituzionalmente l'art. 54 comma 3 legge fall., nella parte in cui non richiama ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi, l'art. 2749 cod. civ.). Altra disposizione di delega intesa a far chiarezza è quella che stabilisce che il valore dei crediti non pecuniari ed assimilabili non scaduti sia determinato con riferimento alla data di apertura della procedura, lasciando tuttavia spazio per una diversa disciplina dei crediti soggetti per legge a rivalutazione monetaria (lett. d). Viene confermata l'attuale disciplina della compensazione (ancora lett. d) e delle obbligazioni solidali (lett. e). Una disposizione di chiusura fornisce al legislatore delegato l'indicazione di disciplinare gli altri effetti della procedura per i creditori in base al principio della stabilità della massa passiva (lett. f).</p> <p>Articolata è la disciplina della delega in materia di accertamento del passivo (comma 2), ispirata allo scopo di giungere ad una rapida individuazione dei crediti concorrenti. In tale ottica è stabilito che la fase dell'accertamento del passivo si apra solo se vi è un prevedibile attivo da realizzare (lett. a). La disposizione potrà avere effetto deflattivo, consentendo l'immediata chiusura delle procedure c.d. "negative". Attualmente, la possibilità di chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo ex art. 118 n. 4 l.f. viene, in linea di massima, considerata possibile solo una volta terminato l'accertamento del passivo. Il procedimento è articolato in due fasi. La prima, necessaria, innanzi al giudice delegato, improntata ai principi della concentrazione e del contraddittorio collettivo ed imperniata sulla predisposizione, da parte del curatore, di un progetto di stato passivo con osservazioni sulla fondatezza delle domande di insinuazione e facoltà dei debitori di esporre le proprie valutazioni. Il curatore ha poi il potere di opporre a ciascun creditore i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del diritto affermato (lettere b, c, d). La fase necessaria termina con un provvedimento che rende lo stato passivo esecutivo, che il curatore è obbligato a comunicare a tutti i creditori avvalendosi anche di mezzi informatici e telematici (lett. f), ovvero, in caso di controversia, con una pronuncia del giudice delegato (che può riguardare anche solo la causa di prelazione) di ammissione (anche con riserva) o rigetto avente efficacia endoconcorsuale (lett. e). La seconda fase, giudiziale, è eventuale e si apre con un reclamo al Tribunale che dà luogo a procedimenti di opposizione (quando si contesta la mancata ammissione totale o parziale di un proprio credito o causa di prelazione), di impugnazione (quando si contesta l'ammissione di un credito o di una causa di prelazione altrui) o di revocazione (quando si deduce che un credito sia stato ammesso in base a falsità, dolo, errore o si rinviangano documenti decisivi prima ignorati) che si svolgono in camera di consiglio e sono retti dagli stessi principi previsti in via generale dall'art. 8 per la</p>
---	---

<p>volto a consentire che i terzi creditori, danneggiati irrevocabilmente dalla attuazione di un piano annullato per effetto della perdita di azioni a tutela della massa creditoria, possano aspirare ad un risarcimento del danno subito con il coinvolgimento patrimoniale dei soggetti responsabili.</p>	<p>tutela giurisdizionale (lettere <i>b, g, h, i</i>). Degna di nota è la previsione della possibilità del solo ricorso per cassazione ex art. 111.7 Cost. avverso la decisione del Tribunale sul reclamo, con esclusione quindi del grado di appello. La scelta è coerente con le finalità di accelerare e semplificare la procedura e non comprime il diritto alla difesa, tenuto conto che il provvedimento del giudice delegato può essere già considerato come un primo grado di giudizio. La disciplina dell'accertamento del passivo è completata da disposizioni di delega in materia di insinuazioni tardive anch'esse intese ad un accelerazione e semplificazione del procedimento (lettere <i>j, k</i>). E' previsto infatti anche un termine di decadenza finale oltre il quale la preclusione alla partecipazione al concorso è assoluta, salva la prova della non imputabilità del ritardo.</p> <p>La delega in materia di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura (comma 3) prevede che le domande di restituzione e separazione vengano definite con lo stesso procedimento previsto per l'accertamento del passivo (lett. a) e quindi, anche in questo caso, con la suddivisione in due fasi appena esaminata e che il richiedente sia soggetto allo stesso regime probatorio vigente per l'esecuzione individuale (lett. e). Da sottolineare il fatto che il legislatore delegato dovrà dettare una disciplina speciale in materia di retrocessione a terzi di aziende o di rami di azienda, che potrà anche derogare alle norme del codice civile (lett. b). Ispirata ad evidenti finalità di semplificazione è la previsione della conversione in credito pecuniario del credito alla restituzione di un bene che non possa essere restituito (lett. c). L'impossibilità della restituzione dovrebbe intendersi sia in senso materiale che giuridico. Importante è anche l'attribuzione al giudice delegato del potere di disporre, per gravi motivi, la sospensione della vendita dei beni oggetto di domande di restituzione o separazione (lett. d).</p>
<p>Art. 13 - Liquidazione e ripartizione delle attività Le disposizioni sulla realizzazione e sulla ripartizione dell'attivo si ispirano a criteri di efficienza ed efficacia, coerentemente con l'impostazione generale della riforma del sistema concorsuale; ciò ha richiesto la semplificazione degli adempimenti procedurali e la ridefinizione del ruolo degli organi della procedura.</p> <p>Lo schema proposto prevede lo spostamento del baricentro dei poteri decisionali sulla liquidazione dell'attivo a favore del curatore - in quanto organo terzo e professionale nonché garante della correttezza formale, sostanziale e tecnica della procedura - e del consiglio dei creditori - quale espressione collettiva dell'interesse fondamentale servito dall'attività di liquidazione e di realizzo dell'attivo; a questi soggetti spettano le valutazioni sulla convenienza economica delle operazioni liquidative di maggiore rilevanza individuate dal curatore. In conformità a questa impostazione la norma attribuisce al curatore e al consiglio dei creditori i poteri di scelta e, rispettivamente, di esprimere pareri sulla convenienza economica delle operazioni di realizzo; attribuisce inoltre al giudice delegato e al tribunale i poteri di controllo sulla regolarità della procedura adottata. Al giudice è peraltro rimesso il potere di autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione.</p>	<p>Art. 13 Liquidazione e ripartizione delle attività L' articolato proposto tiene conto della necessità di introdurre procedure il più possibile rapide di liquidazione dell'attivo, senza accedere ad una opzione "<i>privatistica</i>" ed evitando, nello stesso tempo, il rinvio alle più farraginose forme dell'esecuzione coattiva. Nell'esperienza pratica è emerso che un'eccessiva giurisdizionalizzazione anche delle attività più semplici di liquidazione del patrimonio del debitore ne comporta un significativo ritardo, che si tramuta in un danno per i creditori in relazione al conseguente rinvio dei riparti e della chiusura della procedura.</p> <p>Le disposizioni sulla realizzazione e sulla ripartizione dell' attivo si ispirano a criteri di efficienza ed efficacia coerentemente con l'impostazione generale della riforma ciò richiede la ridefinizione del ruolo delle diverse parti interessate e la revisione degli adempimenti procedurali.</p> <p>Si configura uno spostamento dei poteri decisionali a favore del curatore e del comitato dei creditori: il primo, in quanto organo terzo e professionale, garanzia della correttezza formale, sostanziale e tecnica della procedura; il secondo, come espressione collettiva dell'interesse fondamentale servito dall'attività di liquidazione e di realizzo, cui spetta di effettuare le valutazioni sulla convenienza economica delle operazioni liquidatorie. Esse si esprimono in pareri vincolanti per il curatore e nel rilascio di autorizzazioni per</p>

<p>La liquidazione concorsuale si svolge secondo uno specifico programma, redatto e attuato dal curatore, approvato dal consiglio dei creditori e dal giudice delegato. Se dunque i poteri di controllo del giudice sono limitati alla regolarità della procedura adottata e non investono il merito delle scelte, spetta pur sempre al giudice delegato l'approvazione del programma della liquidazione, che deve costituire il progetto sul quale si sviluppano e si articolano le varie attività di realizzazione dell'attivo. Ed ancora spettano al giudice delegato ed al tribunale, secondo quanto più in dettaglio sarà stabilito dal legislatore delegato, i poteri di autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione, mentre si è attribuito al consiglio dei creditori il potere di approvazione degli atti di alienazione di rilevante valore. Una volta approvato il programma, che potrà eventualmente essere modificato in corso d'opera, gli atti attuativi sono pertanto attribuiti al curatore ed al consiglio dei creditori. Va sottolineato che il pericolo che il curatore ed il consiglio dei creditori possano rimanere inerti, rallentando le operazioni di liquidazione, come purtroppo l'esperienza insegna che talvolta accade, è scongiurato dalla previsione, contenuta nell'art. 6 dello schema di disegno di legge, di poteri d'intervento sostitutivo del tribunale in caso d'inerzia.</p> <p>In merito alla liquidazione dell'attivo lo schema prevede l'attivazione di misure dirette ad assicurare il mantenimento del valore del complesso aziendale in funzione del realizzo dello stesso, al fine di massimizzare gli introiti nell'interesse dei creditori. Dette misure concernono sostanzialmente l'esercizio provvisorio dell'impresa o di determinati rami di attività e l'affitto dell'azienda, con la significativa novità che il diritto di prelazione a favore dell'affittuario non deriva dalla legge in via automatica ma è rimesso alla contrattazione fra le parti.</p> <p>Accanto a questi istituti, già esistenti nella legislazione vigente, si è prevista la possibilità del conferimento in una o più società, anche di nuova costituzione e con procedura semplificata, di beni, crediti o complessi aziendali con i rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante in base all'art. 2560 del codice civile. Tale nuovo istituto potrà essere utilizzato dalla curatela come strumento per una più duttile liquidazione dell'attivo, in alternativa alla trasformazione od alla fusione – quest'ultima quando non sia stata iniziata la liquidazione dell'attivo – secondo la nuova disciplina dettata dagli artt. 2499 e 2501, c.c.</p> <p>Si è mantenuto ed ampliato l'istituto della cessione delle azioni revocatorie, previsto dall'attuale legislazione soltanto in sede di concordato, come strumento che può consentire in talune occasioni di accelerare i tempi di chiusura della procedura. Oltre che le revocatorie, la cui cessione è limitata a quelle già pendenti per evitare che il potere d'azione in una materia così delicata possa essere attribuito a privati, sono suscettibili di alienazione anche i diritti e le azioni diretti a conseguire incrementi al patrimonio del debitore. Si è peraltro escluso che la cessione possa avvenire a favore dei prossimi congiunti dell'insolvente, dei soggetti cui è estesa la procedura e delle società del gruppo di cui fa parte la società insolvente.</p> <p>Lo schema di disegno di legge ha previsto soltanto i principi fondamentali che dovranno essere seguiti dal</p>	<p>gli atti di straordinaria amministrazione.</p> <p>All' autorità giudiziaria è riservata la funzione di controllo sulla regolarità delle procedure adottate. Nell' ambito dei poteri di controllo, che vengono attribuiti al giudice delegato, in quanto più direttamente assegnato alla supervisione della procedura, rientra il rilascio di autorizzazioni per gli atti di straordinaria amministrazione che abbiano considerevole valore, in aggiunta alle valutazioni del comitato dei creditori, e la sospensione, oggi prevista dall'art. 108, comma 3, l.fall. della vendita quando il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.</p> <p>L'attività di liquidazione avviene in maniera per quanto possibile organica, nel quadro di un programma predisposto dal curatore non appena si rendano disponibili i necessari elementi di valutazione e da questi attuato con l' approvazione del consiglio dei creditori.</p> <p>E' stabilito il criterio che le vendite degli attivi siano realizzate secondo modalità semplificate e siano dirette alla massimizzazione degli introiti nell' interesse dei creditori; ciò contribuiscono la speditezza, la flessibilità e la trasparenza dei processi decisionali e attuativi.</p> <p>L' articolato prevede l' attivazione di misure dirette assicurare il mantenimento del valore del complesso aziendale in funzione del realizzo dello stesso. Dette misure concernono l'esercizio provvisorio dell'impresa o di determinati rami di attività e l'affitto dell'azienda stessa, nell' ambito del quale andrà disciplinata la concessione all' affittuario del diritto di prelazione al successivo acquisto dell'azienda, che assume pertanto carattere di mera eventualità.</p> <p>Non sono previsti vincoli particolari nella scelta delle forme di liquidazione degli attivi, essendo essa governata dall' obiettivo del massimo valore. E' espressamente prevista la possibilità di procedere al realizzo sfruttando la duttilità e la flessibilità dello strumento societario, attraverso il conferimento di beni e rapporti ad una o più società, anche di nuova costituzione.</p> <p>Inoltre, sono richiamate le cessioni in blocco dell'azienda o di beni e rapporti, che possono consentire di monetizzare il valore dell'avviamento o di ottenere comunque migliori condizioni di realizzo. Nel novero delle attività cedibili si sono incluse espressamente le eventuali società del gruppo, le azioni revocatorie già avviate e, in generale, ogni altro diritto o azione suscettibile di tradursi in un incremento del patrimonio del debitore. Spetterà al legislatore delegato garantire idonee forme di pubblicità nelle cessioni, anche attraverso il ricorso a società specializzate nelle ricerche di mercato.</p> <p>Quanto alle forme della vendita, si è ritenuto di eliminare ogni rinvio alla disciplina del processo di esecuzione individuale, ferma restando la disciplina degli effetti della vendita forzata ai sensi degli articoli 2929 e seguenti del codice civile. Piuttosto è prescritto il ricorso a meccanismi competitivi di selezione degli acquirenti e a consulenti specializzati; detti presidi procedurali consentono di realizzare le vendite con tempi più rapidi e ai migliori prezzi di mercato; essi sono integrati dalla previsione dell' approvazione del consiglio dei creditori per gli atti di rilevante valore e dalla citata possibilità di sospensione da parte del giudice delegato, in caso di prezzi notevolmente inferiori a quello giusto.</p>
--	--

<p>legislatore delegato nel regolare la liquidazione dell'attivo. Si è inteso pervenire ad una sostanziale semplificazione delle vendite, abbandonando quindi anacronistiche distinzioni fondate sulla natura mobile od immobile dei beni, fermo restando l'obiettivo del massimo realizzo, secondo modelli di speditezza, flessibilità e trasparenza. In concreto le vendite dovranno attuarsi secondo procedure competitive, per tutti i beni, con possibile stima di consulenti specializzati, con la previsione di idonee forme di pubblicità come contrappeso della deformalizzazione del procedimento. Il testo proposto non esclude nessun tipo di opzione liquidatoria, ivi comprese quelle che, come le cessioni in blocco dell'azienda, consentono di monetizzare il valore dell'avviamento. La previsione dell'adozione del programma di liquidazione non esclude peraltro che, ove sia opportuno, le vendite possano essere effettuate subito dopo l'apertura della procedura e prima della verifica del passivo.</p> <p>L'adozione di forme di vendita più snelle e vicine al mercato, non toglie che si tratta pur sempre di forme attuative dell'esecuzione forzata. Si è pertanto previsto che in materia trovino applicazione gli artt. 2919 e ss. c.c.</p> <p>Si è conservato il potere di sospensione della vendita in capo al giudice delegato in caso di prezzo offerto notevolmente inferiore a quello giusto.</p> <p>Poiché la liquidazione dei beni è nell'interesse dei creditori, si è previsto che i beni per i quali la liquidazione non sia economicamente conveniente siano rilasciati al debitore. Anche la disciplina dei riparti, per la quale è stata sostanzialmente mantenuta la regolamentazione attuale, si informa al principio di speditezza ed economicità, prevedendo la pronta distribuzione della liquidità man mano che si realizzano gli attivi. Si è peraltro prevista la possibilità di possibili accantonamenti su domanda in caso di esigenze di cautela evidenti.</p>	<p>Ad esigenze di speditezza ed economicità risponde la previsione del rilascio dei beni che non sia conveniente realizzare e quella dell'avvio della liquidazione anche prima dell'esecutività dello stato passivo. Quest'ultima disposizione, importata dall'articolo 90, comma 2, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, risulta particolarmente adatta nelle ipotesi in cui si renda necessario realizzare prontamente i complessi produttivi, per evitare la progressiva perdita di valore conseguente alla loro inattività o all'incertezza sulla loro destinazione finale.</p> <p>Anche la disciplina dei riparti si informa al principio di speditezza ed economicità. E' prescritta la tempestiva distribuzione della liquidità man mano che si realizzano gli attivi, attraverso la possibilità della distribuzione di acconti. In ogni caso l'effettuazione dei riparti, parziali e finali, deve rispettare i diritti dei terzi in contenzioso e le cause legittime di prelazione. In merito al primo punto è stato espressamente stabilito che, in presenza di giudizi pendenti, i riparti possono essere effettuati soltanto a condizione che siano accantonate le quote da destinare ai terzi che risultassero vittoriosi nelle cause.</p> <p>Per il resto la disciplina della formazione del piano di riparto si conforma ai principi oggi stabiliti dagli artt. 110 - 114 e 117 l. fall. In tale prospettiva la tutela dei diritti dei creditori è assicurata dalla possibilità per questi ultimi di presentare osservazioni al giudice delegato, prima dell'autorizzazione del piano di riparto, e dalla possibilità di impugnare il piano di riparto davanti al tribunale secondo la disciplina generale del rito sommario prevista dalla riforma.</p>
<p>Art. 14 - Chiusura della procedura</p> <p>Nel disciplinare la chiusura della procedura di liquidazione concorsuale si è fondamentalmente mantenuta l'impostazione stabilita dalla vigente disciplina. La procedura pertanto si chiude in caso di assenza di passività, di estinzione di tutti i crediti ammessi, di completa liquidazione e d'insufficienza dell'attivo.</p> <p>Si è rimosso l'ostacolo rappresentato dalla pendenza dei contenziosi, stabilendo la possibilità di chiudere il procedimento anche in pendenza di giudizi, salva l'adozione di misure di salvaguardia, da intendersi come accantonamenti, per le controparti processuali.</p> <p>Con la chiusura della procedura non vengono meno tutti gli effetti per l'insolvente; infatti, si sono fatte salve le incapacità che non sono strettamente strumentali allo svolgimento della procedura e gli effetti penali connessi alla pronuncia di apertura della procedura di liquidazione concorsuale.</p> <p>Sempre nel quadro della logica acceleratoria si è previsto che il rendiconto del curatore sia regolato nelle forme del rito camerale laddove si sviluppi una lite.</p> <p>Una disposizione fortemente innovativa a favore del debitore è quella volta ad eliminare gli effetti negativi dell'attuale disciplina del fallimento, stabilendo, in particolare, l'esdebitazione a seguito della chiusura della</p>	<p>Art. 14 - Chiusura della procedura</p> <p>La chiusura della procedura è stata incentrata sulla riduzione dei tempi e dei costi, nel rispetto dei criteri di efficienza, celerità e semplificazione. Al fine di favorire le finalità ed i criteri appena indicati si propone al comma uno, lett. b) di unificare la fase del rendiconto della gestione e quella del piano di riparto finale in un unico procedimento in camera di consiglio, anticipando (rispetto al rendiconto) la fase della liquidazione del compenso al curatore, con conseguente riduzione degli avvisi da rendere ai creditori che - come è noto - oggi comportano, specie per i fallimenti con numerosi creditori, oltre ad inutili dispersioni dell'attivo anche inutili prolungamenti dei tempi della procedura, dovuti all'attesa delle ricevute di ritorno degli avvisi relativi al rendiconto di gestione prima e del piano di riparto poi. Tale situazione risulta particolarmente grave per i fallimenti privi di attivo - la maggioranza -, ove i costi delle attività informative sono sostanzialmente a carico del professionista nominato quale curatore.</p> <p>In ordine agli effetti della chiusura della procedura si ritiene opportuno separare il trattamento della riabilitazione del debitore da quello relativo all'esdebitazione, al fine di collegare il primo alla mera chiusura della procedura, indipendentemente dalla quota di soddisfacimento dei crediti ammessi al passivo, fatte salve le ipotesi di</p>

<p>procedura quando risulti pagato almeno il venti per cento del passivo chirografario, salva l'ipotesi di comportamenti anomali da parte del debitore nel corso della procedura. L'introduzione dell'istituto, destinato ad essere applicato soltanto al debitore persona fisica (posto che alla liquidazione concorsuale di una società che si concluda senza attivo residuo non può che seguire la cancellazione dal registro delle imprese), è il frutto della valutazione della opportunità di adeguare il nostro ordinamento alle legislazioni continentali e anglosassoni che in termini più o meno ampi lo prevedono, e si fonda su una duplice considerazione. Da un lato è irrealistico pensare che i creditori dell'insolvente possano trovare ulteriore soddisfazione dopo la chiusura della procedura, come testimonia il numero rarissimo di casi in cui oggi si addivene alla riapertura del fallimento. Dall'altro è opportuno assicurare all'insolvente tornato <i>in bonis</i>, in coerenza con il carattere non afflittivo della procedura che colpisce l'intero patrimonio dell'insolvente soltanto nella logica di una più razionale e rapida liquidazione dell'insolvenza, la possibilità di un <i>fresh start</i>, che gli consenta di operare alla luce del sole, senza temere che la nuova attività possa essere oggetto di ulteriori azioni da parte dei creditori. La previsione che debbano essere stati soddisfatti i creditori privilegiati (per intero) ed i creditori chirografari nella misura del venti per cento è diretta ad incentivare la collaborazione dell'insolvente alla miglior liquidazione dei beni ed a scoraggiare condotte di sottrazione dei beni stessi. Per lo stesso motivo si è previsto che non possa beneficiare della esdebitazione il debitore che abbia tenuto comportamenti non cooperativi od ostruzionistici durante la procedura ovvero, anche anteriormente ad essa, abbia distratto l'attivo, esposto passività insussistenti, cagionato od aggravato il dissesto anche astenendosi dal richiedere l'apertura del concorso, reso impossibile o gravemente difficoltosa la ricostruzione del movimento degli affari, fatto ricorso abusivo al credito. In questi casi l'esclusione del beneficio non è automatica, ma è rimessa all'istanza del curatore o del pubblico ministero od all'opposizione dei creditori, sulla quale decide il tribunale. L'esdebitazione è un beneficio individuale ed eccezionale, fondato sull'avvenuta liquidazione fruttuosa dell'intero patrimonio del debitore e non produce alcun effetto sulle obbligazioni e quindi sulla responsabilità patrimoniale dei coobbligati.</p>	<p>incapacità espressamente previste dalla legge e le cause di esclusione di cui alla lett. e). La cessazione di ogni effetto pregiudizievole all'atto della chiusura della procedura collima con lo spirito della riforma, volto a salvaguardare nella misura più ampia possibile il risanamento dell'impresa ed il ritorno sul mercato di imprenditori "sfortunati". Per quanto concerne la lett. d) relativamente alla esdebitazione, si è ritenuto che la percentuale di debiti da pagare da parte del soggetto sottoposto a procedura concorsuale debba essere decisa dal legislatore delegato con il limite minimo del soddisfacimento di almeno parte dei chirografi, e ciò anche al fine di evitare di incentivare il ricorso alla procedura d'insolvenza quale mezzo per estinguere i propri debiti a danno delle ragioni creditorie, fermo restando in ogni caso il soddisfacimento dei creditori privilegiati e la permanenza delle garanzie dei crediti oggetto del discharge.</p> <p>La lettera e), relativa ai casi di esclusione dei benefici della liberazione dagli obblighi pregressi e della cessazione degli effetti pregiudizievoli delle procedure, introduce il presupposto che la esdebitazione sia accordata su istanza del debitore e sentito il pubblico ministero; ciò al fine di poter valutare con particolare attenzione la sussistenza dei presupposti per la concessione dello stesso. La tutela dei terzi è peraltro assicurata dal carattere volontario del giudizio e dalla correlata possibilità di intervento.</p>
<p>Art.15 - Crisi e insolvenza nei gruppi I fenomeni economici della pluralità dei soggetti giuridici attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa e della rete di imprese collegate in ambiti di direzione societaria ed individuale trovano riconoscimento nella previsione di un sistema concorsuale che, innanzitutto, dovrebbe permettere soluzioni organizzative coordinate dei vari procedimenti. Tale esigenza, primo obiettivo di un'apposita disciplina sui gruppi, si articola nel richiamo definitorio alla normativa dettata in materia di controllo (nelle più ampie accezioni di interno od esterno di diritto, di fatto, diretto ed indiretto, anche orizzontale), oltre che di direzione unitaria, posto dall'art.80 lett. b) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270.</p>	<p>Art. 15 - Crisi e insolvenza nei gruppi La disciplina concernente la crisi e l'insolvenza dei gruppi mira a garantire il coordinamento tra procedure concorsuali promosse nei confronti di più imprese facenti parti del medesimo gruppo, sul presupposto che attraverso il predetto coordinamento sia possibile ottenere il miglior perseguimento delle finalità delle procedure medesime e la migliore tutela dei creditori. L'individuazione delle regole del coordinamento tra procedure (di crisi o di insolvenza) viene rimessa al legislatore delegato (ai sensi della lett. c), fermo restando che quando la dichiarazione di insolvenza o di accesso alla procedura di composizione concordata della crisi coinvolge anche il soggetto che esercita l'attività di direzione e</p>

<p>La sua estensione esplicita anche ai soggetti diversi dalle società appare idonea, innovativamente, a ricomprendere la catena di imprese dominata da una capogruppo societaria altresì quando, in senso discendente, le imprese controllate non abbiano forma societaria. La integrale conformazione della riforma alla nozione di direzione unitaria dell'amministrazione straordinaria realizza poi, con riguardo al controllo, l'intento di aggregare anche il gruppo paritetico oltre a quello tradizionalmente a struttura di dominio. L'impresa individuale, pertanto, può assumere posizione dominante o qualunque posizione dipendente.</p> <p>Il secondo obiettivo è quello di assicurare il bisogno di una ricomposizione economica delle attuali regole atomistiche che governano le aspettative di soddisfacimento e, più in generale, la protezione degli interessi dei creditori. La contemporanea, ribadita, autonomia delle masse attive e passive in caso di procedure concorsuali incidenti sui soggetti esercenti la direzione ed il coordinamento oltre che su altre imprese del gruppo, dovrà invero essere intermediata da appositi istituti in grado di assicurare un trattamento ai creditori nel quale sia valorizzata la unitaria destinazione delle risorse economiche e dunque secondo criteri che attenuino, nella ricostruzione specifica delle modalità di formazione dei debiti e dei beni, gli effetti della formale separatezza dei patrimoni. Tale risultato va incontro ad una sentita esigenza perequativa delle aspettative di credito e può fornire la base normativa idonea a risolvere, nella legislazione di dettaglio, i diffusi conflitti tra pretese concorrenti su masse distinte allorché l'utilizzo degli attivi ovvero gli indebitamenti siano avvenuti in conformità alla realizzazione di programmi e logiche di gruppo, anche a prescindere da abusi.</p> <p>Vengono poi distinte due situazioni di coinvolgimento del gruppo. Nella prima, una procedura concorsuale viene aperta nei confronti anche del soggetto che esercita la direzione ed il coordinamento: in tal caso una razionalizzazione gestoria dei procedimenti ha motivato la scelta di un unico organo giurisdizionale, individuato con esclusivo riguardo alla sede del citato soggetto costituente l'elemento di riferimento. La concentrazione delle procedure avanti al medesimo tribunale e l'identità degli organi, con la specificazione eventuale del consiglio dei creditori, costituisce il presupposto per una gestione delle crisi o delle insolvenze (che potrebbero anche coesistere in un modello che non obbliga alla conversione automatica), in cui il coordinamento sia effettivo e siano evitate il più possibile decisioni intrinsecamente conflittuali o non coordinate sul piano temporale. Viene dunque superato il limite, ad esempio proprio dell'attuale amministrazione straordinaria, di tribunali diversi competenti alla formazione degli stati passivi delle varie imprese del gruppo, mentre il criterio del capoluogo di provincia razionalizza e circoscrive anche i casi di devoluzione di competenza successiva all'apertura di una prima procedura, trattandosi di un meccanismo predeterminato di semplice individuazione e rispettoso della tendenziale specializzazione cui dovrebbe ispirarsi, nel suo complesso, la riforma degli uffici addetti a tali materie.</p> <p>Nella seconda ipotesi, la procedura concorsuale, pur applicandosi ad una o più imprese del gruppo, non coinvolge anche quella esercente la direzione ed il</p>	<p>coordinamento del gruppo, la competenza spetta – sulla falsariga di quanto previsto per la procedura di amministrazione straordinaria – al tribunale del capoluogo di provincia ove ha la sede il predetto soggetto e che a tutte le procedure in corso devono essere preposti gli stessi organi gestori e di controllo, con possibilità di disporre anche l'integrazione del consiglio di creditori, nel rispetto comunque dell'autonomia delle masse attive e passive (lett. b).</p> <p>La legge delega non definisce il "gruppo", ma rinvia alla nozione contenuta nella disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al d.lgs n. 270/1999. Ai sensi della lett. a) dell'articolo in esame, infatti, il gruppo e le imprese ad esso appartenenti vanno individuati secondo le disposizioni previste nell'art. 80 lett. b), del predetto decreto legislativo, applicabile anche a soggetti non societari. La nozione di gruppo risulta in tal modo riferibile non solo a compagini societarie, ma anche ad imprese individuali; i criteri dettati dalla menzionata lett. b) dell'art. 80 consentono inoltre di operare il coordinamento tra procedure (di crisi e di insolvenza) non solo in presenza di forme di controllo c.d. "verticali", ma anche nei rapporti (di gruppo) "orizzontali".</p> <p>L'assenza nell'art. 15 della legge delega di una disciplina ad hoc in tema di responsabilità dell'impresa capogruppo e dei relativi organi di amministrazione e controllo – per abuso di direzione unitaria e per abuso di personalità giuridica – discende dal fatto che la stessa è già contenuta negli artt. 2497 e ss. del codice civile, recentemente modificati in occasione della riforma del diritto societario.</p> <p>Si rileva al riguardo che la disciplina codicistica del fenomeno del gruppo è stata delineata in modo da offrire adeguate soluzioni alle numerose istanze di tutela delle ragioni dei soci di minoranza e dei creditori sociali, sancendo, non solo la responsabilità (extracontrattuale) della società o dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento – nei confronti dei soci per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale e nei confronti dei creditori per la lesione cagionata alla integrità del patrimonio della società (art. 2497, comma 1) – ma estendendo la stessa anche a chiunque abbia comunque preso parte all'evento lesivo (art. 2497, comma 2), consentendo così di coinvolgere nella vicenda giudiziaria anche gli amministratori e gli organi di controllo che abbiano tenuto un comportamento abusivo.</p>
---	--

<p>coordinamento: la ricorrenza di una diversa esigenza di definizione di stretti rapporti fra le procedure ha motivato l'indicazione di un apposito criterio di delega, oggi assente. In questo modo possono trovare recezione normativa le molte spontanee prassi di collegamento fra organi che sinora alcune esperienze giudiziarie hanno fatto emergere, potendosi superare le criticità attuali proprie di procedure diverse (liquidatorie, di risanamento) e fasi non omogenee (istruttorie, contenziose, gestorie) con risultati dispersivi nelle soluzioni di residuo salvataggio ovvero nei programmi di liquidazione.</p> <p>L'ultima previsione si propone, approfondendo istituti in parte recepiti nella disciplina dell'amministrazione straordinaria, di armonizzare il nuovo diritto concorsuale con il nuovo diritto societario emerso a seguito della riforma di cui al decreto legislativo n.6 del 17 gennaio 2003, in modo da completare gli assetti della responsabilità patrimoniale per le ipotesi di abuso di direzione unitaria e abuso della personalità giuridica delle società del gruppo innestando i principi di cui all'art.90 del decreto legislativo n.270 del 1999 e dell'art.2497 codice civile. Il doppio richiamo a tali referenti normativi e la possibilità fondativa di autonome figure nascono dal riconoscimento della specificità della crisi e della insolvenza quali situazioni che possono giustificare la costruzione di un apposito sistema di imputazione dei costi delle principali deviazioni dagli schemi della direzione unitaria e del gruppo. Saranno dunque possibili rimedi anche ulteriori rispetto ai meri profili delle azioni di risarcimento cui invece si limitano le attuali norme.</p> <p>La disposizione esplicitamente individua due categorie di soggetti normalmente chiamati a concorrere nell'illecito dell'abuso: sia il soggetto preposto alla direzione e al coordinamento di imprese, sia gli organi in cui si articola la correlativa struttura organizzativa. A sua volta la fattispecie sostanziale connotativa dell'abuso ricomprende tutti i casi in cui l'impresa dominata o coordinata sia stata indotta ad operazioni pregiudizievoli a vantaggio della titolare o dei suoi organi o di terzi, sia stato o meno perseguito un interesse privato o di impresa, con le estensioni soggettive introdotte dalla figura di cui all'art.2497 c.c. e con il ricorso anche ai criteri attenuativi o scriminanti l'illecito ivi previsto. La necessità di un'autonoma previsione, peraltro, discende - a giudizio della Commissione - dall'opportunità di attrarre nelle prerogative esclusive della procedura concorsuale riformata una connotazione altrimenti esclusivamente societaria della direzione e coordinamento quale introdotta dalla riforma e, in ogni caso, di conferire valenza generale ad un istituto che, dettato per la sola amministrazione straordinaria, non è suscettibile di estendersi alle procedure concorsuali ordinarie in via meramente interpretativa.</p>	
<p>Art. 16 - Disposizioni penali</p> <p>Il testo dell'articolo si ispira, anzitutto, alla continuità, di struttura e terminologica, con la normativa attualmente vigente, pur essendo mutati i presupposti extrapenali di riferimento.</p> <p>In tal senso, ad esempio, la circostanza aggravante della pluralità di fatti, continua a presupporre la cd. concezione unitaria del reato di bancarotta, così come rimane centrale, nella struttura delle norme incriminatrici, il ruolo del</p>	<p>Art. 16 - Disposizioni penali</p> <p>L' articolato proposto conferma, in linea generale, il vigente impianto sanzionatorio con la previsione delle fattispecie di bancarotta semplice e fraudolenta, anche impropria, per le quali viene riformulato il nesso di causalità tra le condotte e il verificarsi del dissesto necessario alla configurazione del reato. Numerose ipotesi di bancarotta semplice, unitamente ad altre figure di reato, formano oggetto di abrogazione , mentre si prevede l' introduzione di specifiche previsioni</p>

<p>provvedimento giudiziale, anche agli effetti della determinazione del luogo e del tempo del commesso reato; nulla si immuta anche per quanto concerne la distinzione tra fatti commessi prima ovvero dopo detto provvedimento. Si è, dunque, ritenuto di non disperdere il complesso delle elaborazioni interpretative sinora maturate sia allo scopo di assicurare la certezza applicativa delle nuove disposizioni, sia al fine di agevolare il regime transitorio, in ogni caso disciplinato espressamente con una disposizione apposita. Lo schema di disegno di legge delega intende recuperare una precisa oggettività giuridica di natura patrimoniale, imperniata fondamentalmente sugli interessi dei creditori. In coerenza con tale prospettiva sono state, ad esempio, previste:</p> <p>I) l'estensione dell'oggetto materiale della bancarotta patrimoniale al patrimonio "destinato al soddisfacimento dei creditori a norma delle leggi civili", con inclusione, ad esempio, del patrimonio del garante concorrente con il soggetto qualificato;</p> <p>II) come ipotesi di bancarotta documentale, l'omessa tenuta delle scritture previste dalla legge se ne deriva l'impossibilità di ricostruire patrimonio e movimento degli affari;</p> <p>III) la configurazione, in termini non formali ma di effettivo pregiudizio dell'interesse tutelato, delle fattispecie di bancarotta semplice, significativamente ridotte, in una logica di pragmatico accorpamento, rispetto all'impostazione casistica della legge vigente;</p> <p>IV) una causa di non punibilità per i fatti di bancarotta patrimoniale o preferenziale se commessi dopo l'apertura della procedura di crisi e in attuazione del piano per la composizione concordata della crisi omologato dal tribunale;</p> <p>V) una circostanza ad effetto speciale legata al danno;</p> <p>VI) delle circostanze attenuanti ad effetto speciale, nel caso di comportamenti che, <i>post factum</i>, elidano le conseguenze dannose del fatto (circostanze che operano anche in materia di bancarotta documentale).</p> <p>È stata introdotta, anche per le fattispecie di bancarotta impropria da "illecito societario", un'area di rischio penale, individuata nello stato d'insolvenza o nella situazione di concreto pericolo d'insolvenza. Soltanto le condotte commesse nell'ambito di tale situazione assumono disvalore penale: ciò nella prospettiva di una selezione delle condotte penalmente rilevanti (particolarmente rimarcata, con riguardo alla bancarotta preferenziale, dal richiamo alla natura indebita o ingiustificata dei pagamenti), sottolineando con l'aggettivo "concreto" la necessità di un collegamento tra la situazione in cui la condotta è stata realizzata e l'insolvenza verificatasi e successivamente dichiarata.</p> <p>È stata poi prevista ed estesa all'imprenditore individuale l'incriminazione della causazione intenzionale del dissesto, a cui si affianca, per la bancarotta societaria, la causazione dolosa del dissesto mediante abuso dei poteri o violazione dei doveri da parte degli esponenti societari e la causazione ovvero l'aggravamento del dissesto per inosservanza di specifici obblighi di legge.</p> <p>Si è ritenuto, con riguardo alla bancarotta impropria da "illecito societario", di non riproporre la formulazione dell'articolo 223, comma secondo, n. 1, l.fall., come</p>	<p>sanzionatorie a tutela del corretto svolgimento della procedura di composizione concordata della crisi e di esdebitazione.</p> <p>Viene realizzato un modesto ridimensionamento dell'entità delle pene detentive, il massimo delle quali viene fissato in anni otto.</p> <p>Le eterogenee fattispecie di bancarotta fraudolenta (comma 1), attualmente raggruppate nell'art. 216 l.f., vengono articolate nelle tre figure di bancarotta patrimoniale, documentale e preferenziale, introducendo in tutte le ipotesi il criterio obiettivo della sussistenza dello stato di insolvenza o del concreto pericolo dello stesso al fine di delimitare il periodo di verifica delle condotte ai fini della configurabilità del reato prima dell'apertura della procedura di liquidazione concorsuale.</p> <p>La previsione della limitazione temporale di rilevanza delle condotte è accompagnata dall'introduzione di un'ipotesi di reato che colpisce l'imprenditore il quale, anche al di fuori del periodo considerato dalle altre norme incriminatrici (e dunque quando l'impresa era in normali condizioni economiche), abbia comunque intenzionalmente cagionato il proprio dissesto.</p> <p>Nella bancarotta patrimoniale (lett. a) resta confermata la previsione secondo cui il dolo specifico (lo "scopo di recare pregiudizio ai creditori") - richiesto anche nella bancarotta documentale (lett. b) in alternativa all'evento previsto nell'ipotesi di irregolare tenuta delle scritture contabili - è espressamente richiesto per il solo caso della simulazione di passività inesistenti e non per le altre condotte incriminate (distrazione ecc.).</p> <p>Per la bancarotta preferenziale (lett. c), l'individuazione dei pagamenti che danno luogo all'applicazione della norma penale rispetto alla più ampia categoria degli atti revocabili, si basa sia sulla previsione del dolo specifico (lo "scopo di favorire taluni creditori a danno di altri") sia sulla qualificazione del carattere illecito della preferenza, attraverso la sua connotazione di "indebita o ingiustificata". Viene invece decisamente ridimensionata la fattispecie della bancarotta semplice (comma 2) - nella quale la vigente disciplina, sulla base di risalenti concezioni volte all'equiparazione tra <i>decoctor</i> e <i>fraudator</i>, ricomprende in prevalenza condotte meramente colpose - con la riconduzione della stessa alla sola ipotesi di aggravamento del dissesto conseguente all'intenzionale omissione della presentazione dell'istanza per la dichiarazione di insolvenza. Viene quindi soppressa la rilevanza penale delle ipotesi attualmente disciplinate dall'art. 217 l.f. (spese personali e per la famiglia eccessive, operazioni di pura sorte o imprudenti), connotate da rilevanti difficoltà interpretative e applicative; al n. 5) (mancato soddisfacimento delle obbligazioni assunte in precedenti procedure concorsuali), che sembra stabilire una vera e propria responsabilità oggettiva, e appare espressione di risalenti concezioni volte a colpire il fallito "recidivo" indipendentemente da ogni indagine sulla sua colpevolezza; al n. 3) (operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento), riguardante peraltro condotte già ricomprensibili, nelle loro più gravi manifestazioni, nelle ipotesi di bancarotta fraudolenta, alla pari dell'ipotesi dell'irregolare tenuta delle scritture contabili di cui al comma 2 dello stesso art. 217.</p>
--	---

<p>modificato dall'articolo 4 del d. lgs. n. 61 del 2002: ciò per evitare una sovrapposizione con la fattispecie di causazione intenzionale del dissesto e dolosa mediante abuso dei poteri e violazione dei doveri da parte degli esponenti societari.</p> <p>Al tempo stesso, la scelta dei fatti costituenti reati societari è caduta sulle condotte dichiarative (articoli 2621, 2622, 2623, 2624 e 2638 c.c.), che non hanno generalmente portata causale rispetto al dissesto ma che, se realizzate nella zona di rischio penale, presentano una maggiore potenzialità offensiva.</p> <p>L'individuazione dei soggetti delle fattispecie incriminatrici si rifà necessariamente alle indicazioni scaturenti dall'articolo 5 dello schema; così si spiegano le ipotesi di bancarotta, patrimoniale e preferenziale, commesse su propri beni dal soggetto cui è estesa la procedura di liquidazione concorsuale, nonché la nuova incriminazione prevista per il debitore insolvente non imprenditore (ispirata al delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento d'imposte di cui all'articolo 11 del d. lgs. n. 74 del 2000), modulata nel senso che, per il debitore assoggettato alla procedura concorsuale semplificata la responsabilità è limitata ai soli fatti posti in essere successivamente al provvedimento di apertura della procedura.</p> <p>Sempre con riguardo ai soggetti, si è optato per una formulazione di tipo funzionale anziché nominalistico per l'individuazione degli esponenti societari; al riguardo opera anche l'ampia delega volta a favorire il coordinamento con la disciplina penale societaria.</p> <p>Non sono state previste norme penali specifiche per il curatore e per gli altri organi delle procedure, essendosi preferito colpire le condotte in sintonia con lo statuto penale della pubblica amministrazione, considerata l'indiscussa qualità di pubblico ufficiale anche degli organi anzidetti.</p> <p>Con riguardo ai reati fallimentari diversi dalla bancarotta è stata mantenuta la figura della cd. ricettazione fallimentare, pur con le dovute significative variazioni imposte, da un lato dalla disciplina civilistica di riferimento e, dall'altro, esigenze di coerenza interne alla nuova normativa penale.</p> <p>A tutela della correttezza nelle fasi di apertura e di svolgimento della nuova procedura di composizione concordata della crisi, si propone una nuova figura di delitto, che opera se e quando non sia aperta la procedura di liquidazione concorsuale, inglobando le condotte attualmente repressi a titolo di mercato di voto.</p> <p>Per quanto concerne l'entità delle pene edittali lo schema di disegno di legge delega propone tre fasce di gravità al fine di graduare la risposta penale al concreto disvalore penale del fatto; in questo senso, la pena massima di anni otto di reclusione va riservata soltanto ai fatti di maggior gravità soggettiva ed oggettiva.</p> <p>Non sono previste pene pecuniarie, mentre si propone la conservazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.</p> <p>Non si ripropone la fattispecie di cui all'articolo 234 l.fall., in considerazione dell'esistenza della più generale previsione di cui all'articolo 389 c.p.</p> <p>Per quanto concerne la disciplina processuale, si propone che il provvedimento definitivo di apertura della procedura</p>	<p>Non vengono prese in considerazione le ipotesi di ritardo, alla luce dei problemi interpretativi collegati a tale nozione.</p> <p>Parimenti non viene accomunata a tale fattispecie l'ipotesi di mancata presentazione della istanza di composizione concordata, attesa la natura eminentemente volontaria di tale istituto in presenza di generiche situazioni di crisi e la considerazione che, per l'ipotesi di sussistenza di una situazione di effettivo dissesto, l'unica iniziativa disponibile effettivamente al solo debitore è la richiesta di insolvenza, considerato che il legittimo ricorso alla composizione concordata presuppone la ragionevole aspettativa di acquisire il consenso del ceto creditorio su una ipotesi realistica di soluzione.</p> <p>Trova introduzione una nuova figura di reato (comma 4) correlata alla previsione della assoggettabilità alle procedure concorsuali del debitore non imprenditore e finalizzata a tutelare i creditori dagli effetti di condotte fraudolente dirette allo scopo di sottrarre disponibilità patrimoniali all'adempimento delle obbligazioni poste in essere da parte del debitore che richieda di beneficiare degli effetti esdebitatori delle procedure, ovvero successivamente all'apertura delle stesse.</p> <p>Con riguardo alla bancarotta fraudolenta impropria (comma 5), in linea con la recente modifica all'art. 223 introdotta in occasione della riformulazione delle norme sui reati societari, si provvede ad introdurre un collegamento causale tra i reati societari richiamati dalla norma incriminatrice e il dissesto della società, al fine di consentire la considerazione del relativo elemento psicologico e soddisfare il principio di personalità della responsabilità penale, superando il discusso automatismo sancito dalla precedente formulazione, che autorizzava interpretazioni volte ad applicare le gravi pene previste dall'art. 216 della legge fallimentare escludendo ogni indagine sull'esistenza di un effettivo nesso eziologico tra i reati societari commessi e il successivo fallimento della società.</p> <p>Analogamente a quanto previsto per la bancarotta propria, il requisito dell'esistenza di un rapporto oggettivo tra commissione dei reati societari e dissesto viene individuato (lett. b), seconda parte) nel criterio temporale della contemporaneità dei fatti con la sussistenza dello stato di insolvenza ovvero di concreto pericolo dello stesso, in luogo del criterio causale adottato in occasione della recente modifica apportata dall'art. 4 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61</p> <p>Quanto ai reati presupposti, essi vengono limitati ai soli reati di falso in bilancio senza danno, falso in prospetto e falso della società di revisione, considerato che le altre fattispecie previste dal vigente testo dell'art. 223 L.F. possono considerarsi comprese nelle previsioni di cui alla prima parte della stessa lett. a), ovvero nella lett. b), che perseguono le condotte poste in essere dagli esponenti aziendali che rispettivamente integrino le fattispecie di bancarotta propria ovvero abbiano cagionato il dissesto configurando abuso dei poteri o violazione dei doveri sussistenti in capo ai medesimi. Viene invece espressamente ricompresa tra le figure criminose richiamate, sebbene non si connoti propriamente come reato societario, quella sanzionata dall'art. 2638 C.C., che colpisce l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, in ragione dell'evidente nesso di causalità ipotizzabile rispetto all'insorgere dello stato di insolvenza.</p>
---	--

<p>di liquidazione concorsuale abbia autorità di giudicato nel processo penale, scelta coerente con il rilievo che l'area di rischio penale ha nella costruzione delle fattispecie e che scongiura rischi di decisioni difformi. Si suggerisce, inoltre, la possibilità di adottare misure cautelari reali anche prima dell'apertura della procedura di liquidazione concorsuale, se già pendente il procedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera c), al fine di meglio salvaguardare gli interessi protetti. Si prevede, poi, che l'articolo 479 c.p.p. sia esteso anche all'udienza preliminare nel caso di opposizione al provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale. Si propone, infine, di assicurare al curatore il monopolio dell'azione civile per il risarcimento dei danni conseguenti ai reati fallimentari al fine di evitare il rischio di esiti "preferenziali" nelle iniziative autonome dei singoli creditori.</p>	<p>La fattispecie di bancarotta semplice societaria viene ricondotta ai soli casi configuranti bancarotta semplice propria al fine di evitare ogni ipotesi di punibilità collegata alla mera colpa. Vengono infine previste specifiche figure delittuose dirette alla tutela del corretto svolgimento delle procedure concorsuali, con specifico riferimento: all' accertamento del passivo e alla conservazione del patrimonio dell' insolvente nella liquidazione concorsuale (comma 7); alla rappresentazione della situazione aziendale, alla formazione delle classi di creditori e al procedimento di approvazione del piano nella composizione concordata della crisi (comma 8).</p> <p>In linea con quanto previsto agli attuali artt. 219 e 221, si prevede un regime di circostanze aggravanti e attenuanti "anche ad effetto speciale", con aumenti o diminuzioni di pena superiori ad un terzo (comma 10, lett. c). Specifiche disposizioni (comma 10) regolano gli effetti sul piano penale della attivazione della procedura di composizione concordata da parte del debitore, con l' obiettivo di tutelare l' esplicazione dell' autonomia delle parti interessate e incentivarne l' adozione: considerato il regime di controllo cui è sottoposta l' impresa a seguito della apertura della procedura e la verifica di legittimità assicurata dal giudizio di omologazione, viene esclusa la qualificazione di reato delle fattispecie di bancarotta patrimoniale e preferenziale con riferimento agli atti non fraudolenti posti in essere a seguito dell' apertura della procedura e in esecuzione del piano omologato (lett. a); si prevede la non punibilità per bancarotta semplice nei casi in cui, sussistendo lo stato di insolvenza, sia stata presentata la dichiarazione di crisi (lett. b).</p> <p>Viene eliminato il reato di "ricorso abusivo al credito", considerata la presenza nell'ordinamento di figure generali di reato comunque applicabili e, in particolare, la contiguità della fattispecie con la figura generale della truffa, atteso che da quest' ultima il ricorso abusivo al credito si differenzia solo perché non richiede l' induzione in errore attraverso una rappresentazione fuorviante della situazione, ma la mera reticenza sulle reali condizioni economiche dell'impresa; inoltre la previsione di cui all'art. 641 cod.pen. colpisce in via generale l'insolvenza fraudolenta.</p> <p>Vengono anche omesse specifiche previsioni riguardanti reati del curatore considerato che, essendo lo stesso espressamente qualificato come pubblico ufficiale, le condotte delittuose al medesimo ascrivibili possono essere sanzionate sulla base delle norme penali generali.</p>
---	---

Art. 17 - Disposizioni tributarie, previdenziali ed assistenziali

Per agevolare lo svolgimento e la sollecita chiusura delle procedure di composizione concordata della crisi, della liquidazione concorsuale ed al fine di garantire la certezza del debito, la lettera a) prevede, entro breve termine dall'apertura della procedura, il rilascio, da parte dell'amministrazione competente, di una certificazione dei debiti tributari e previdenziali risultanti dalle dichiarazioni tempestivamente depositate fino al periodo antecedente l'apertura delle procedure. Il mancato rilascio entro tale termine comporta la mancata opponibilità del debito e dei relativi oneri.

Rimane in ogni caso immutato il potere da parte dell'Amministrazione Finanziaria e degli enti previdenziali di effettuare verifiche e accertamenti per i periodi dichiarati e definibili ai sensi delle successive lettere b) e c). Per il credito di imposta derivante dall'attività di accertamento gli enti competenti devono tuttavia depositare la domanda di ammissione nei termini di cui alla seconda parte della lettera j) dell'art. 11.

La certificazione dei debiti tributario e previdenziale, esclusi quelli derivanti da accertamenti e contenzioso non giunti a definizione, deve far riferimento alla liquidazione delle imposte nei termini dell'art. 36 bis D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e dell'art. 54 D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, coordinandosi con la procedura per l'attestazione dei crediti di cui all'art. 10 del decreto legge 269/2003.

La previsione di chiedere entro breve termine dall'apertura della procedura l'attestazione dei propri debiti deve essere estesa anche ai debitori non imprenditori di cui all'art. 5 n° 5.

In una prospettiva di convenienza per l'AA.FF., la lettera b) prevede la possibilità di transigere le liti anche per controversie non ancora radicate e solo temute inoltre, per gli enti previdenziali e assistenziali, la lett.i) prevede il pagamento del solo capitale, oltre agli interessi al tasso legale.

Al fine di definire i periodi d'imposta precedenti a quello dell'apertura delle procedure di cui agli artt. 4 e 5, la lett.c) prevede l'applicazione agevolata degli istituti del ravvedimento operoso se richiesto dal debitore o dal curatore entro il termine di decadenza previsto per l'esercizio dell'azione di accertamento, dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale.

L'applicazione di tali istituti mediante sistemi di definizione di coefficienti presuntivi (studi di settore e parametri), che determinerebbe notevoli vantaggi per l'amministrazione finanziaria – consentendo l'anticipazione del momento dell'ammissione al passivo del proprio credito erariale - deve, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, tener conto della gravità della crisi e dell'opportunità della definizione bonaria. Tale applicazione deve essere estesa al concordato preventivo "fiscale" di cui all'art. 6 della Legge Finanziaria 2003 e dell'art. 33 del decreto legge 269/2003.

Le previsioni di cui alle lettere a), b) e l'estensione degli istituti di cui alla lettera c) comporteranno notevole vantaggio per l'amministrazione finanziaria e per gli enti previdenziali e assistenziali, che non dovranno più

Art. 17 - Disposizioni tributarie, previdenziali ed assistenziali

Uno dei fattori esterni al fallimento ed alle altre procedure concorsuali che maggiormente condiziona l'efficienza delle procedure è quello del ruolo degli obblighi fiscali e del Fisco quale creditore.

L'aspetto fiscale delle operazioni svolte in ambito concorsuale ha assunto nel tempo un'importanza sempre maggiore, per una complessa serie di motivi: la complessità della materia, frammentaria e disorganica, l'atteggiamento dell'Amministrazione finanziaria, che spesso "scarica" sul curatore tutti gli adempimenti fiscali che facevano capo all'imprenditore, considerando il professionista alla stregua di un sostituto del fallito e la procedura come il presupposto per attivare provvedimenti sanzionatori a tutela dell'interesse erariale, in modo non sempre collegato alla complessa serie degli altri interessi pubblici e privati coinvolti nelle procedure concorsuali.

La filosofia della proposta di riforma, è collegata all'esigenza di istituire un clima di collaborazione e cooperazione fra amministrazione fiscale ed organi delle procedure concorsuali, nell'ambito del quale possano maturare iniziative volte a definire con rapidità ed efficienza la pretesa tributaria. Si è tentato, allora, di trovare immediate soluzioni a problemi ricorrenti affrontati dai curatori, con attenzione agli effetti finanziari delle norme, essendo non perseguibili soluzioni di più marcato sollievo delle procedure fallimentari dagli oneri tributari, al di fuori di quanto sarà previsto dalla generale riforma fiscale, in un momento storico connotato da bilanci pubblici a segno negativo.

Sono state quindi privilegiate le norme di semplificazione dei procedimenti, tese a far conoscere immediatamente, con una sorta di interpello speciale, il carico dei crediti e debiti tributari e previdenziali, nella prospettiva di un rapido orientamento degli interessati, ove possibile, verso la composizione amichevole della crisi o la cessione delle posizioni di credito d'imposta. Si sono previste forme speciali di ravvedimento operoso e di accertamento con adesione, mirate alle specifiche realtà delle procedure concorsuali e destinate a determinare un forte recupero di efficienza, se gestite unitariamente alle nuove possibilità di transazione con i debitori, dopo l'iscrizione a ruolo, in via di introduzione nel recente d.l. omnibus in discussione in Parlamento. Si è, nello stesso spirito, ed in un'ottica di graduazione delle misure di definizione agevolata del contenzioso tributario in caso di apertura di procedure concorsuali, prevista una speciale forma di conciliazione giudiziale. Si è prevista una incisiva novità in tema di note di variazione eliminando l'iniquinà delle lunghe attese dei creditori di rivalsa IVA e consentendo, per simmetria di equilibrio contabile, anche l'insinuazione al passivo per credito IVA dello Stato nei confronti della massa, nella stessa posizione del creditore che ha portato l'IVA pagata al momento dell'emissione della fattura, in detrazione a seguito del mancato pagamento della fattura dovuto all'apertura della procedura concorsuale. Sono state introdotte semplificazioni nelle scritture contabili. La riforma appare poi di sicuro interesse per le novità introdotte in tema di imposizione diretta ed IVA.

Passando ad esaminare dettagliatamente le disposizioni che

<p>procedere alla presentazione di domande tardive di credito con conseguente beneficio in termini di riduzione di costi e eliminazione del rischio di non partecipare alle distribuzioni di attivo effettuate antecedentemente all'ammissione dello stato passivo.</p> <p>Per le ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria e previdenziale risulteranno creditori sarà necessario regolamentare il procedimento di concessione della delega per la partecipazione alla votazione nelle classi di appartenenza previste dagli art. 4 e 5.</p> <p>Per ridurre la formazione e l'incremento del credito IVA nei primi periodi dall'apertura della procedura di liquidazione concorsuale e la conseguente problematicità del rimborso, la lett. d) propone la liquidazione relativa al periodo di imposta 1° gennaio - 27 dicembre di ogni anno ed un unico versamento annuale dell'imposta. La stessa lettera propone l'eliminazione delle ipotesi di esclusione del rimborso ai sensi dell'art 30 del D.p.r. 633/72 e la semplificazione della procedura dello stesso. La previsione della lettera d) deve essere collegata alla successiva lettera j) che, unitariamente applicate, riducono, nei primi periodi delle procedure il negativo impatto della formazione dell'iva a credito per la procedura.</p> <p>La lettera e) dell'articolo in commento prevede la mancata applicabilità della sanzione di cui all'art. 37 bis del D.P.R. 600/73 laddove i fatti o gli atti richiamati nella citata norma vengono posti in essere nel contesto della procedura di composizione concordata della crisi e di quella di liquidazione concorsuale mediante la formazione del piano di regolazione dell'insolvenza.</p> <p>Mediante la lett. f) viene confermato l'attuale trattamento tributario di cui agli artt. 54 (compresi i conferimenti o rami d'azienda) 55 e 66 del t.u.i.r. anche se il mantenimento della tassazione delle plusvalenze realizzate in ipotesi diversa da quella di procedura di composizione concordata della crisi con cessione dei beni ai creditori, renderà necessario un futuro intervento del legislatore poiché in molte procedure la prestazione di garanzie da parte di terzi è preferita alla cessione dei beni ai creditori.</p> <p>La lett. g), nel rispetto dei principi di analitica annotazione e di corretta e veritiera rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della procedura, propone la semplificazione contabile e fiscale che il curatore deve eseguire, ed elegge il giornale della procedura, ad unico documento contabile per la registrazione di tutte le operazioni della stessa esonerando il curatore sia dal ruolo di sostituto d'imposta.</p> <p>Con la lett. h) viene reintrodotta, dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, l'emissione della nota di variazione ai fini I.V.A consentendo l'utilizzo immediato del credito da parte del creditore ammesso. Tale credito senza necessità di procedere ad ulteriore domanda tardiva sarà automaticamente riconosciuto a favore dell'erario, con collocazione originaria dello stesso a seguito della annotazione del curatore.</p> <p>La lett. i) prevede, nell'ipotesi dell'integrale pagamento dei tributi e degli oneri previdenziali e assistenziali lo sgravio delle sanzioni ed il mantenimento dei soli interessi al tasso legale. In tale previsione gli eventuali acconti e le ripartizioni parziali vengono conteggiati e considerati parte del pagamento.</p>	<p>si propongono, è opportuno osservare che si tratta norme volte a garantire la certezza dei rapporti e la tutela degli interessi dei creditori e dello Stato, nonché a consentire una più celere chiusura delle procedure concorsuali, oggi costrette a rimanere in sospeso per lungo tempo, ad esempio, a causa di crediti non riscossi, e a ridurre il contenzioso. In particolare, è stato previsto il diritto del contribuente e/o dell'organo della procedura concorsuale a conoscere i carichi pendenti fiscali e tributari, al fine di consentire, rispettivamente, il ravvedimento operoso, l'accertamento con adesione e la conciliazione, ovvero ad ottenere la certificazione dei crediti d'imposta liquidi ed esigibili ai fini della successiva cessione.</p> <p>Si tratta di istituti già noti al sistema tributario, ai quali, tuttavia, sono state introdotte piccole modifiche che, senza snaturare gli istituti a regime, tengano conto della particolare situazione del contribuente assoggettato a procedure concorsuali o comunque in stato di difficoltà. Si è agito, ad esempio, sull'entità delle sanzioni, riducendole ulteriormente, laddove previste. Si è tenuto conto, infatti, che ordinariamente le sanzioni derivanti da violazioni commesse dal soggetto sottoposto alle procedure concorsuali si traducono in un aggravio di costi della procedura a danno dei creditori che vedono ridursi ulteriormente le già scarse possibilità di recupero del credito. Anche se la sanzione tende, in astratto, a punire il comportamento del soggetto sottoposto alla procedura nella gran parte dei casi, in concreto, essa colpisce i creditori di quest'ultimo. Per quanto riguarda, poi, l'istituto del ravvedimento operoso, va anche osservato che l'estensione di tale istituto comporta anche il vantaggio per l'amministrazione finanziaria di non dover procedere alla presentazione di domande tardive di credito con notevole beneficio in termini di costi e di eliminazione del rischio di subire mancate distribuzioni di attivo, se effettuate antecedentemente all'ammissione allo stato passivo.</p> <p>Con l'articolo 17 lett. a) viene previsto l'obbligo per gli uffici e gli enti preposti all'accertamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, ciascuno per la propria competenza, a rilasciare, entro un breve termine dall'apertura delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 un certificato attestante gli oneri fiscali e previdenziali del contribuente assoggettato alle procedure concorsuali, dovuti fino al periodo d'imposta precedente a quello della richiesta. E', inoltre, previsto che, se il certificato non è rilasciato entro il termine stabilito dalla norma, si presume, salvo prova contraria, che il contribuente, fino al periodo d'imposta precedente a quello in cui è effettuata la richiesta, sia in regola, fiscalmente e previdenzialmente. La finalità perseguita è quella di dare certezza all'organo competente della procedura concorsuale dei debiti fiscali e previdenziali. In tal modo, con maggiore precisione è possibile predisporre, ad esempio, un piano di risanamento dei debiti che tenga conto anche delle questioni fiscali e previdenziali ed inoltre può essere valutata la possibilità di attivare gli istituti previsti a regime per la generalità dei contribuenti al fine di regolarizzare la posizione. Il certificato in questione dovrebbe poter essere ottenuto anche dai soggetti per i quali si siano verificate le condizioni di crisi aziendale di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee, concernente gli "Orientamenti</p>
--	---

Per i crediti di imposta risultanti alla fine della procedura di liquidazione concorsuale non chiesti a rimborso da parte del curatore o che non abbia ancora incassato, viene prevista, con la lettera j), previo provvedimento del giudice delegato, la possibilità di assegnazione in quota parte a tutti i creditori, di tali crediti, per il loro immediato utilizzo..

Sarà necessario prevedere che l'errata assegnazione ai creditori di inesistenti crediti d'imposta, non determini l'applicazione di sanzioni, ma solo l'applicazione degli interessi a tasso legale per il periodo di utilizzo.

Con la lett. k) viene prevista la stabilità della compensazione tributaria anche per le procedure di liquidazione concorsuale, in presenza di istanza del curatore, laddove essa non leda la *par condicio creditorum*, con la preclusione, da parte all'amministrazione finanziaria, di ricorrere all'istituto del fermo amministrativo in presenza di richiesta di rimborso di imposta.

comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 288 del 9 ottobre 1999. Al fine di tener conto delle eventuali difficoltà che le amministrazioni interessate possono incontrare talvolta nell'effettuare la ricognizione della situazione complessiva (avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, contenziosi, esame delle dichiarazioni dei redditi e dei contributi, controllo dei versamenti) del contribuente nei cui confronti va rilasciata la certificazione potrebbe utilmente prevedersi in sede di attuazione che l'Amministrazione, con proprio provvedimento, possa prorogare, per una volta soltanto, il termine stabilito per il rilascio del certificato, qualora ne ravvisi la necessità. Infine, per facilitare al massimo l'operatività degli organi delle procedure e degli altri soggetti interessati alle disposizioni contenute nella norma in commento, occorrerà disporre le procedure concernenti la richiesta e il rilascio del certificato in questione.

Con la lettera b) si prevede la possibilità, da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti impositori, di transigere le liti relative ai soggetti per i quali sono aperte le procedure di cui agli artt. 4 e 5, se risulta la convenienza rispetto alle attività della riscossione coattiva ovvero in rapporto al prevedibile esito delle procedure concorsuali, nonché l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori; la norma colma una grave lacuna del sistema tributario, i precedenti tentativi del legislatore di introdurre, in pendenza delle procedure di riscossione coattiva, forme di transazione nei casi di apertura di procedure concorsuali, si sono infranti per la mancata previsione di norme, nel sistema della legge fallimentare, che consentissero una speciale transazione per i crediti tributari.

L'articolo 17 lett. c) estende l'istituto del “ravvedimento operoso” anche ai contribuenti assoggettati a procedure concorsuali. In particolare, la disposizione esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative, fiscali e previdenziali, applicabili ai soggetti ammessi ad una delle procedure concorsuali previste dall'ordinamento se gli organi della procedura provvederanno spontaneamente a rimuovere il fatto sanzionabile entro il termine di decadenza dell'azione di accertamento. Coerentemente con l'istituto del “ravvedimento operoso” l'adempimento spontaneo esclude l'applicabilità delle sanzioni soltanto se la violazione non sia già stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche e altre attività di accertamento delle quali il contribuente, o il predetto organo, abbiano avuto formale conoscenza. In pratica, “il ravvedimento operoso” è in ogni caso precluso quando si è avuta formale conoscenza di uno dei fatti sopra indicati, rimanendo indifferente se detta conoscenza riguardi soltanto il contribuente ovvero soltanto il curatore fallimentare. L'istituto in questione può essere utilizzato, con i medesimi effetti e alle medesime condizioni (si deve, dunque, trattare comunque di un adempimento spontaneo), anche dai soggetti per i quali si siano verificate le condizioni di crisi aziendale di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee, concernente gli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 288 del 9

ottobre 1999.

Coerentemente, l'art. 17 lett. c) prende in considerazione l'accertamento con adesione e la conciliazione, al fine di precisare che è possibile ricorrere anche ai predetti istituti.

In particolare, si estende l'istituto dell'accertamento con adesione, disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 anche ai contribuenti assoggettati ad una procedura concorsuale. Esso prevede, infatti che l'accertamento delle imposte indicate nell'articolo 1 del predetto decreto legislativo n. 218, vale a dire imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto, imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie e catastali, e comunale sull'incremento di valore, anche decennale (talune ora soppresse), può essere definito, con le medesime regole e con gli stessi effetti previsti dal medesimo decreto, con adesione dell'organo competente della procedura concorsuale.

Si è discusso della possibilità di definizione dell'accertamento, con adesione del contribuente (nelle ipotesi in cui non esiste un organo competente della procedura), o con quella dell'organo competente alla procedura (in tutti gli altri casi), sulla base di un imponibile opportunamente ridotto dagli Uffici per tener conto delle caratteristiche della crisi, della sua durata e delle esigenze di mantenimento dei livelli occupazionali. Al fine di garantire una congrua riduzione dell'imponibile, potrà prevedersi che in ogni caso la predetta riduzione non possa essere inferiore ad una certa misura dell'imponibile accertato. Per i soggetti nei cui confronti si applicano gli studi di settore, potrebbe stabilirsi che la predetta riduzione, sia effettuata sull'imponibile determinabile con l'applicazione degli studi elaborati, in relazione ai vari settori economici, invece che su quello accertato.

Inoltre, con l'applicazione di tali istituti verranno ridotte ulteriormente le sanzioni rispetto alla regola generale. Ad esempio potrebbe stabilirsi che, a seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione, commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo si applichino in una certa misura del minimo previsto dalla legge (invece che un quarto, come previsto per l'istituto a regime). Dovrebbero escludersi dall'applicazione le sanzioni applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 60, sesto comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (come è anche nell'istituto a regime).

Un sistema analogo è previsto per la conciliazione.

Le lettere d) ed h) delegano il Governo ad introdurre modifiche al decreto 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'imposta sul valore aggiunto. In particolare, con la disposizione di cui alla lettera h, si prevede, dopo l'emanazione del provvedimento di cui all'art.11 comma 2 lett. f), l'emissione della nota di variazione dell'imposta sul valore aggiunto da parte dei creditori ammessi, anche in parte, con riduzione del credito e sostituzione per la parte corrispondente a favore dell'erario, mediante annotazione ad opera del curatore, senza modifiche quanto alla collocazione originaria del credito. Con ciò si consente ai soggetti passivi l'emissione di note di variazione dell'imponibile e della relativa imposta, oltre che nei casi, già previsti, di

	<p>crediti rimasti totalmente o parzialmente insoddisfatti in seguito all'esperimento di ordinarie procedure esecutive, anche nelle ipotesi di crediti ammessi anche parzialmente allo stato passivo nel corso di procedure concorsuali.</p> <p>Con la stessa norma si dispone, che le variazioni eseguite, che comportano una riduzione dei crediti già ammessi al passivo in misura pari all'imposta oggetto di variazione, fanno insorgere un corrispondente credito a favore dell'erario da iscriverne nello stato passivo a cura degli organi preposti alla procedura. E' espressamente precisato che l'iscrizione, tuttavia, non comporta una variazione nel grado di soddisfazione del credito, che resta inalterato.</p> <p>La disposizione della lettera d), dispone l'esonerazione dall'obbligo, nel corso delle procedure concorsuali, dalle liquidazioni periodiche dell'imposta e dai relativi versamenti, salvo quello a titolo di acconto da eseguire entro il 27 dicembre di ciascun anno, prendendo a base le operazioni la cui imposta è divenuta esigibile nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 20 dicembre e quelle il cui diritto alla detrazione è esercitabile nel corso dello stesso periodo. La disposizione, oltre a ridurre gli adempimenti cui sono tenuti i curatori ed i commissari liquidatori, comporta che la compensazione tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate e quella detraibile comprenda tutte le operazioni poste in essere nel corso del maggior periodo temporale annuale, riducendo, così, le ipotesi di eccedenze di credito a fine anno che si sarebbero formate a causa dei versamenti periodici di imposta nel corso dello stesso anno.</p> <p>Con la disposizione viene, altresì, prevista la possibilità che gli organi delle procedure possano chiedere il rimborso delle eccedenze di credito risultanti dalle dichiarazioni annuali, anche se non ricorrono i presupposti previsti, in via generale, dall'art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972.</p> <p>Al fine di contenere gli effetti negativi sul bilancio dello Stato derivanti dalle precitate disposizioni dovrà verosimilmente prevedersi la possibilità di eseguire le variazioni a causa di procedure concorsuali concerne solo le operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della legge, mentre quella relativa alla possibilità di richiedere in ogni caso il rimborso dei crediti di imposta concerne solo le eccedenze formatesi a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa, con l'effetto che le eccedenze maturate anteriormente restano soggette alla previgente disciplina.</p> <p>Infine, vi sono disposizioni che recano semplificazioni, che consentono l'assegnazione dei crediti tributari al fine di chiudere rapidamente le procedure, che regolano i rapporti fra fermo amministrativo e procedure concorsuali.</p>
--	--